SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 ottobre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. **153**.

Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (14G00166) . . . . . *Pag.* 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune (14A08458) . . . . . *Pag.* 10

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Casamassima e nomina del commissario straordinario. (14A08197) . . . . . *Pag.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di San Mango sul Calore. (14A08198) . . . . . *Pag.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Isola del Gran Sasso. (14A08199) . . . . . *Pag.* 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 13 ottobre 2014.

Riparto degli spazi finanziari tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione del comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2014. (14A08175). . *Pag.* 13

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 ottobre 2014.

Determinazione del tasso cedolare reale annuo e dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 27 ottobre 2014 e scadenza 27 ottobre 2020. (14A08313) . . . . *Pag.* 35

Ministero della giustizia

DECRETO 14 ottobre 2014.

Soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Termini Imerese. (14A08173) . . . . *Pag.* 35

Ministero della salute

DECRETO 13 ottobre 2014.

Elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2014, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe. (14A08149) . . . . *Pag.* 36

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 10 ottobre 2014.

Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati. (14A08212). . . . . *Pag.* 81

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

REGOLAMENTO 18 luglio 2014.

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (14A08223) . . . . *Pag.* 89

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERA 13 ottobre 2014.

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore del trasporto aereo. (Delibera n. 14/387). (14A08196). . . . . *Pag.* 91

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 ottobre 2014 (14A08314) . . . . *Pag.* 103

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 ottobre 2014 (14A08315) . . . . *Pag.* 103

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 ottobre 2014 (14A08316) . . . . *Pag.* 104

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 ottobre 2014 (14A08317) . . . . *Pag.* 104

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 ottobre 2014 (14A08318) . . . . *Pag.* 105

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 ottobre 2014 (14A08319) . . . . *Pag.* 105

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 ottobre 2014 (14A08320) . . . . *Pag.* 106

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 ottobre 2014 (14A08321) . . . . *Pag.* 106

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa lombarda» e/o «Grappa di Lombardia», ai sensi del decreto 13 maggio 2010. (14A08172) . . . . *Pag.* 107

Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa del Trentino» e/o «Grappa trentina», ai sensi del decreto 13 maggio 2010. (14A08174) . . . . *Pag.* 108
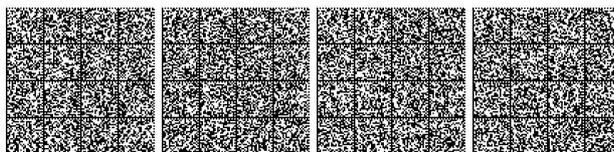
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. **153**.

Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera *h)*, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo può apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

Ritenuto alla luce del primo periodo di applicazione del Libro II del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, di avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010, al fine di apportare alcune modificazioni alla disciplina della documentazione antimafia, nell'ottica anche di realizzare ulteriori semplificazioni e snellimenti dell'azione amministrativa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2014;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni concernenti la validità della documentazione antimafia e l'ambito delle relative verifiche

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 85, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* che risiedono nel territorio dello Stato.»;

b) all'articolo 86, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.».

Art. 2.

Modificazioni in materia di rilascio delle comunicazioni antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-*bis*.

2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-*bis*, la comunicazione antimafia è rilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»;

b) all'articolo 88:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-*bis*, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.»;

2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4-*ter*. La revoca e il recesso di cui al comma 4-*bis* si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

4-*quater*. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *g)* può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

4-*quinquies*. La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;

c) all'articolo 89, comma 1, dopo le parole: «è richiesta l'informazione antimafia» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-*bis*»;

d) dopo l'articolo 89, è inserito il seguente:

«Art. 89-*bis (Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia)*. — 1. Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia.

2. L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.».

Art. 3.

Modificazioni in materia di rilascio delle informazioni antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3.

2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»;

b) all'articolo 92:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.»;
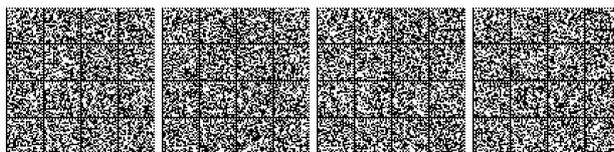
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.»;

4) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *g)*, può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.».

Art. 4.

Nuove norme in materia di funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 99, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»;

b) dopo l'articolo 99, è inserito il seguente:

« Art. 99-*bis (Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)*. — 1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti delle Prefetture.

3. Con le modalità di cui al comma 2 viene data notizia del ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica è accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione "Amministrazione trasparente".».

Art. 5.

Norme transitorie, di coordinamento e di invarianza finanziaria

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.»;

b) agli articoli 82, comma 1, e 96, comma 1, le parole: "di seguito denominata «banca dati»" sono sostituite dalle seguenti: "di seguito denominata «banca dati nazionale unica»";

c) agli articoli 87, comma 3, 88, commi 1, 2 e 3, 90, comma 3, 91, comma 3, 92, comma 1, 96, comma 2, 97, rubrica e comma 1, 98, rubrica e commi 1, 2 e 3, 99, rubrica e commi 1, lettere *a)* e *b)*, e 2-*bis*, le parole: «banca dati» sono sostituite dalle seguenti: «banca dati nazionale unica»;

d) all'articolo 88, comma 3-*bis*, le parole: «Banca dati» sono sostituite dalle seguenti: «banca dati nazionale unica».

2. Alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad eccezione di quelle modificate dagli articoli 1, 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, 3, comma 1, lettera *b)*.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni provvederanno agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario.

Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia):

«Art. 1. *(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera *a)*;

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera *a)* con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;

d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;

7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
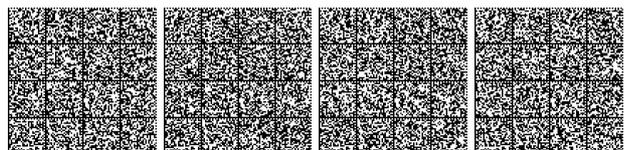
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all' articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espres-

sione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
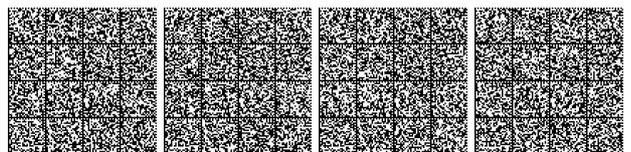
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.»

«Art. 2. *(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera *f)* del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera *a)*, accertati successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera *a)*;

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera *c)*, dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera *c)* da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;

m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa;

n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera *m)*.

2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera *c)* del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.».

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Per il testo degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si vedano le note al titolo.

Il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2012, n. 290.

Il Libro II del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, tratta delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
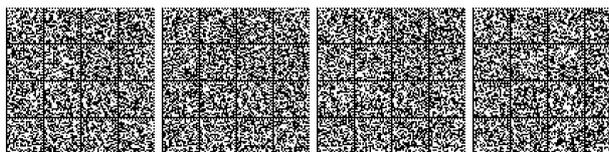
Note all'art.1:

Si riporta il testo degli articoli 85 e 86 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificati dal presente decreto:

«Art. 85.*(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)*. — 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-*bis*. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-*ter*. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-*quater*. Per le società di capitali di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* che risiedono nel territorio dello Stato.»

«Art. 86. *(Validità della documentazione antimafia)*. — 1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.

2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.

2-*bis*. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto.

5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.».

Note all'art. 2:

Si riporta il testo degli articoli 87, 88, 89, 90 e 92 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificati dal presente decreto:

«Art. 87. *(Competenza al rilascio della comunicazione antimafia)*. — 1. La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-*bis*.

2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-*bis*, la comunicazione antimafia è rilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al successivo capo V.»

«Art. 88. *(Termini per il rilascio della comunicazione antimafia)*. — 1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

3-*bis*. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-*bis*, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.»;

4-*bis*. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4-*ter*. La revoca e il recesso di cui al comma 4-*bis* si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

4-*quater*. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera *g)* dell'articolo 67 può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

4-*quinquies*. La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»

«Art. 89. *(Autocertificazione)*. — 1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-*bis*, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.».

Note all'art. 3:

Si riporta il testo degli articoli 90 e 92 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificati dal presente decreto:

«Art. 90 *(Competenza al rilascio dell'informazione antimafia)*. — 1. L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3.

2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al capo V.»

«Art. 92. *(Termini per il rilascio delle informazioni)*. — 1. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

2-*bis*. L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *g)*, può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.".

Note art. 4:

Si riporta il testo dell'articolo 99 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 99 *(Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica)*. — 1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità:

a) di funzionamento della banca dati nazionale unica;

b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica;

c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;

d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale;

e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1;

f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96.

2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

2-*bis*. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione deldecreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agliarticoli 88e92.
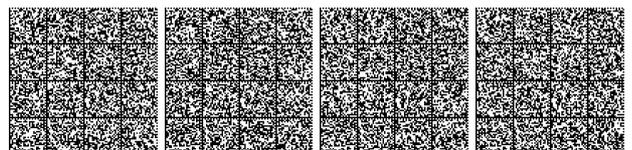
2-*ter*. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.".

Note art. 5:

Si riporta il testo degli articoli 34, 82, 91, 96, 97 e 98 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificati dal presente decreto:

«Art. 34 *(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)*. — 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.»

«Art. 82 *(Informazione antimafia)*. — 1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

«Art. 91 *(Informazione antimafia)*. — 1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.

4. L'informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:

a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;

b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;

c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;

d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'articolo 85;

e).

5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.(40)

6. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 ago-

sto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.(41)
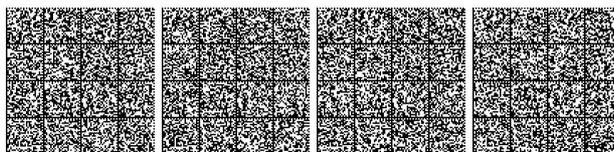
7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.

7-*bis*. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;

b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;

c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;

d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;

e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

f)all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo7, comma 10, deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo62-bisdeldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo5-terdeldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.»

«Art. 96 *(Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)*. — 1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica».

2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121."

«Art. 97 *(Consultazione della banca dati nazionale unica)*. — 1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:

a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;

b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) gli ordini professionali;

c-*bis*) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»

«Art. 98 *(Contenuto della banca dati nazionale unica)*. — 1. Nella banca dati nazionale unica sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.

2. La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.

3. La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.».

Per il testo vigente degli articoli 87 e 88 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note all'art. 2.

Per il testo vigente degli articoli 90 e 92 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note all'art. 3.

14G00166

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, il 30 ottobre 2014, alle ore 13, con il seguente

Ordine del giorno:

– Votazione per l'elezione di due giudici della Corte Costituzionale.

– Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

Il Presidente della Camera dei deputati
BOLDRINI

14A08458

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Casamassima e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Casamassima (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casamassima (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Alfonso Magnatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casamassima (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 settembre 2014.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 settembre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casamassima (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alfonso Magnatta.

Roma, 8 ottobre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A08197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di San Mango sul Calore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Mango sul Calore (Avellino);

Considerato altresì che, in data 17 settembre 2014, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Mango sul Calore (Avellino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Mango sul Calore (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Teodoro De Blasi.

Il citato amministratore, in data 17 settembre 2014, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Mango sul Calore (Avellino).

Roma, 8 ottobre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A08198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Isola del Gran Sasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Isola del Gran Sasso (Teramo);

Considerato altresì che, in data 16 settembre 2014, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Isola del Gran Sasso (Teramo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Isola del Gran Sasso (Teramo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Alfredo Di Varano.

Il citato amministratore, in data 16 settembre 2014, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isola del Gran Sasso (Teramo).

Roma, 8 ottobre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A08199

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 2014.

Riparto degli spazi finanziari tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione del comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 133 del 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014, dei pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso dagli enti territoriali per debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei pagamenti di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data, connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità;

Visto il primo periodo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 133 del 2014 che, per l'anno 2014, destina 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'art. 20, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni;

Visti il secondo e il terzo periodo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 133 del 2014 che ai fini della distribuzione del rimanente importo di 150 milioni di euro tra i singoli enti territoriali prevede che i comuni, le province e le regioni comunichino, mediante il sistema «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al citato comma 5 del medesimo art. 4 e che, ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine;

Visto l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 133 del 2014 che dispone che, sulla base delle predette comunicazioni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 ottobre 2014, sono individuati per ciascun ente territoriale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno;

Considerato che, sulla base delle comunicazioni pervenute entro la predetta data del 30 settembre 2014, la richiesta di spazi finanziari, a valere sull'importo di 150 milioni di euro, da parte degli enti territoriali interessati per far fronte ai pagamenti di debiti di parte capitale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2014, ammonta complessivamente a 1.072 milioni di euro, di cui 524 milioni di euro richiesti dai comuni, 73 milioni di euro richiesti dalle province e 475 milioni di euro richiesti dalle regioni;

Considerato che tra le regioni che hanno presentato richieste di spazi finanziari a valere sull'importo di 50 milioni di euro ad esse riservato, ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 133 del 2014, solo la regione Basilicata soddisfa il requisito fissato dalla norma in quanto beneficia di entrate rinvenienti dall'applicazione dell'art. 20, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni di euro e che pertanto, la richiesta di 25,9 milioni di euro di spazi finanziari è soddisfatta per intero a valere sulla riserva di cui al primo periodo del citato comma 6;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 133 del 2014, all'emanazione del decreto ministeriale per la ripartizione degli spazi finanziari di cui alla citata norma;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli enti territoriali che hanno effettuato richiesta di spazi finanziari ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 133 del 2014, sono attribuiti spazi finanziari per sostenere pagamenti, successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto, di debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché di debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data, in misura pari al 13,99 per cento delle richieste effettuate. L'importo dei suddetti spazi finanziari è attribuito a ciascun ente territoriale proporzionalmente alle richieste pervenute.

2. Alla regione Basilicata, unica regione in possesso del requisito richiesto dal primo periodo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n. 133 del 2014, sono attribuiti 25,905 milioni di euro a valere sui 50 milioni riservati alle regioni per sostenere i pagamenti di cui al comma 1.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono indicati nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto e trovano evidenza nel prospetto del monitoraggio del patto di stabilità interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

in migliaia di euro

COMUNI	Spazi finanziari concessi ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale di cui al comma 5 del medesimo articolo 4
Comune di Abbiategrasso	*15*
Comune di Accadia	*78*
Comune di Aci Catena	*60*
Comune di Aci Sant'Antonio	*22*
Comune di Acireale	*1.015*
Comune di Acquapendente	*8*
Comune di Acquaro	*3*
Comune di Acquasparta	*15*
Comune di Acquedolci	*46*
Comune di Acqui Terme	*14*
Comune di Agerola	*128*
Comune di Agrigento	*18*
Comune di Agropoli	*53*
Comune di Airola	*36*
Comune di Airuno	*25*
Comune di Alassio	*11*
Comune di Alatri	*15*
Comune di Albano di Lucania	*36*
Comune di Albavilla	*1*
Comune di Albiano	*2*
Comune di Albignasego	*1*
Comune di Albisola Superiore	*14*
Comune di Alessandria	*26*
Comune di Alessandria della Rocca	*6*
Comune di Alliste	*44*
Comune di Altopascio	*5*
Comune di Amelia	*45*
Comune di Ancarano	*2*
Comune di Ancona	*142*
Comune di Andora	*13*
Comune di Andria	*241*
Comune di Anguillara Sabazia	*14*
Comune di Antignano	*94*
Comune di Antrodoco	*8*
Comune di Anzio	*7*
Comune di Appignano	*16*
Comune di Aprilia	*334*
Comune di Aquara	*9*
Comune di Aquino	*59*
Comune di Arbus	*21*
Comune di Arcola	*7*

Comune di Arconate	*7*
Comune di Ariccia	*31*
Comune di Arpino	*28*
Comune di Arquata Scrivia	*15*
Comune di Arzene	*13*
Comune di Arzignano	*46*
Comune di Ascoli Piceno	*425*
Comune di Assago	*22*
Comune di Assisi	*65*
Comune di Atri	*25*
Comune di Auditore	*5*
Comune di Avigliano Umbro	*3*
Comune di Badalucco	*25*
Comune di Bagni di Lucca	*44*
Comune di Bagnolo In Piano	*33*
Comune di Baia E Latina	*57*
Comune di Baldichieri d'Asti	*19*
Comune di Balestrate	*9*
Comune di Ballabio	*1*
Comune di Banzi	*20*
Comune di Baone	*14*
Comune di Baragiano	*3*
Comune di Baranzate	*17*
Comune di Barbara	*6*
Comune di Barbarano Romano	*16*
Comune di Barbariga	*2*
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto	*5*
Comune di Bardolino	*85*
Comune di Bari	*1.034*
Comune di Barletta	*41*
Comune di Baronissi	*46*
Comune di Barzago	*14*
Comune di Baselice	*65*
Comune di Basiano	*85*
Comune di Basiglio	*342*
Comune di Belgioioso	*10*
Comune di Bella	*43*
Comune di Bellegra	*46*
Comune di Belvedere Marittimo	*11*
Comune di Benetutti	*32*
Comune di Benevento	*2.879*
Comune di Bereguardo	*61*
Comune di Bergamo	*81*
Comune di Berlingo	*2*
Comune di Bernareggio	*12*
Comune di Bertonico	*4*
Comune di Besnate	*8*
Comune di Besozzo	*16*
Comune di Biancavilla	*16*
Comune di Bisceglie	*33*
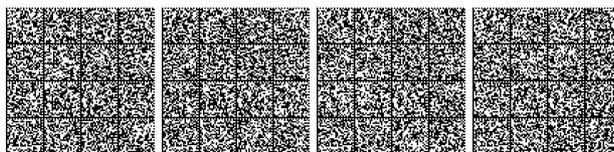
Comune di Bitonto	*38*
Comune di Boffalora Sopra Ticino	*24*
Comune di Bolano	*8*
Comune di Bolsena	*8*
Comune di Bompietro	*17*
Comune di Bonito	*40*
Comune di Bonorva	*118*
Comune di Borgetto	*4*
Comune di Borgia	*7*
Comune di Borgo San Giacomo	*29*
Comune di Borgo Valsugana	*2*
Comune di Boville Ernica	*17*
Comune di Bovino	*149*
Comune di Bovisio Masciago	*92*
Comune di Bra	*138*
Comune di Brandizzo	*11*
Comune di Brebbia	*87*
Comune di Bregnano	*22*
Comune di Bressanone	*3*
Comune di Bressanvido	*7*
Comune di Bresso	*15*
Comune di Broni	*10*
Comune di Bronte	*2*
Comune di Brugnato	*3*
Comune di Brusciano	*6*
Comune di Busachi	*10*
Comune di Bussi sul Tirino	*9*
Comune di Bussoleno	*9*
Comune di Cabiate	*18*
Comune di Cabras	*32*
Comune di Cadelbosco di Sopra	*18*
Comune di Cagliari	*33*
Comune di Caianello	*1*
Comune di Caiazzo	*10*
Comune di Calamandrana	*6*
Comune di Calatabiano	*18*
Comune di Calcinaia	*1*
Comune di Caldogno	*63*
Comune di Calenzano	*32*
Comune di Calitri	*25*
Comune di Calolziocorte	*29*
Comune di Caltanissetta	*61*
Comune di Calvi	*285*
Comune di Calvisano	*14*
Comune di Camaiore	*113*
Comune di Camisano Vicentino	*51*
Comune di Campegine	*23*
Comune di Campi Bisenzio	*17*
Comune di Campiglia Marittima	*8*
Comune di Campli	*5*

Comune di Campobello di Mazara	76
Comune di Campomarino	20
Comune di Canale Monterano	74
Comune di Canazei	2
Comune di Canda	17
Comune di Canepina	25
Comune di Caneva	2
Comune di Cannara	15
Comune di Cannobio	1
Comune di Canosa di Puglia	119
Comune di Capaccio	15
Comune di Capannori	155
Comune di Capodrise	7
Comune di Capoterra	3
Comune di Cappella Maggiore	9
Comune di Cappelle sul Tavo	55
Comune di Caramanico Terme	4
Comune di Carassai	1
Comune di Caravaggio	4
Comune di Carbonia	16
Comune di Carlentini	559
Comune di Carmagnola	13
Comune di Carmiano	74
Comune di Carmignano	18
Comune di Carmignano di Brenta	5
Comune di Carnago	6
Comune di Carovigno	37
Comune di Carpenedolo	40
Comune di Cartoceto	1
Comune di Casal Velino	48
Comune di Casalbore	71
Comune di Casalecchio di Reno	12
Comune di Casaletto Lodigiano	7
Comune di Casalnuovo di Napoli	212
Comune di Casalnuovo Monterotaro	40
Comune di Casalpusterlengo	225
Comune di Casalserugo	24
Comune di Casaluce	10
Comune di Cascina	85
Comune di Caselle Landi	14
Comune di Caserta	203
Comune di Casole D'Elsa	4
Comune di Casorate Sempione	2
Comune di Castagnole delle Lanze	2
Comune di Castano Primo	1
Comune di Casteggio	4
Comune di Castegnato	20
Comune di Castel Bolognese	6
Comune di Castel D'Azzano	1
Comune di Castel Giorgio	7

Comune di Castel Goffredo	*255*
Comune di Castel Madama	*67*
Comune di Castel San Giorgio	*96*
Comune di Castel Sant'Angelo	*10*
Comune di Castel Sant'Elia	*29*
Comune di Castel Viscardo	*5*
Comune di Castelbuono	*35*
Comune di Castelforte	*97*
Comune di Castelfranci	*52*
Comune di Castelfranco Veneto	*8*
Comune di Castellabate	*73*
Comune di Castellafiume	*7*
Comune di Castellana Grotte	*6*
Comune di Castellaneta	*9*
Comune di Castell'Arquato	*103*
Comune di Castelletto di Branduzzo	*47*
Comune di Castello di Annone	*16*
Comune di Castellucchio	*16*
Comune di Castelluccio Dei Sauri	*16*
Comune di Castelnuovo di Farfa	*2*
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	*102*
Comune di Castelsaraceno	*22*
Comune di Castelvenere	*43*
Comune di Castelvetere In Val Fortore	*46*
Comune di Castiglione Cosentino	*48*
Comune di Castiglione del Lago	*42*
Comune di Castiglione di Sicilia	*29*
Comune di Castiglione Olona	*45*
Comune di Castione Andevenno	*3*
Comune di Castrignano Del Capo	*49*
Comune di Castrolibero	*10*
Comune di Castronno	*22*
Comune di Castronovo di Sicilia	*270*
Comune di Catanzaro	*35*
Comune di Cava De Tirreni	*85*
Comune di Cavallirio	*10*
Comune di Cavarzere	*7*
Comune di Cave	*52*
Comune di Cavriago	*2*
Comune di Cedegolo	*28*
Comune di Celleno	*32*
Comune di Cellere	*11*
Comune di Cenate Sotto	*5*
Comune di Cento	*7*
Comune di Ceppaloni	*175*
Comune di Ceraso	*12*
Comune di Cercemaggiore	*71*
Comune di Cernobbio	*23*
Comune di Cerreto Guidi	*145*
Comune di Cerreto Sannita	*82*
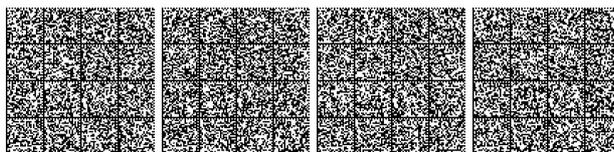
Comune di Cerrina	*5*
Comune di Cervino	*3*
Comune di Cesenatico	*256*
Comune di Ceto	*2*
Comune di Chianni	*1*
Comune di Chiaravalle	*29*
Comune di Chiaverano	*64*
Comune di Chieti	*3*
Comune di Chioggia	*50*
Comune di Chiusano San Domenico	*48*
Comune di Chiusi	*10*
Comune di Ciampino	*67*
Comune di Ciciliano	*1*
Comune di Citta' della Pieve	*8*
Comune di Citta' di Castel di Sangro	*14*
Comune di Citta' di Goito	*2*
Comune di Citta' Sant'Angelo	*3*
Comune di Cittaducale	*99*
Comune di Cittanova	*113*
Comune di Civitanova Marche	*53*
Comune di Civitavecchia	*410*
Comune di Civitella D'Agliano	*46*
Comune di Civitella Del Tronto	*10*
Comune di Civitella In Val di Chiana	*9*
Comune di Civitella San Paolo	*4*
Comune di Civo	*6*
Comune di Cocquio Trevisago	*3*
Comune di Codevigo	*10*
Comune di Codevilla	*1*
Comune di Collazzone	*38*
Comune di Colle Umberto	*1*
Comune di Collecchio	*9*
Comune di Collelongo	*2*
Comune di Colli del Tronto	*4*
Comune di Cologno al Serio	*18*
Comune di Comezzano Cizzago	*21*
Comune di Comiso	*34*
Comune di Como	*163*
Comune di Compiano	*85*
Comune di Cona	*9*
Comune di Contigliano	*34*
Comune di Corbara	*2*
Comune di Corciano	*3*
Comune di Corleone	*22*
Comune di Corleto Perticara	*79*
Comune di Cormano	*40*
Comune di Correzzola	*195*
Comune di Cortale	*37*
Comune di Corteolona	*55*
Comune di Cortona	*28*

Comune di Cosenza	*1.347*
Comune di Cossignano	*4*
Comune di Costa di Rovigo	*16*
Comune di Costigliole D'Asti	*14*
Comune di Cremona	*258*
Comune di Crespadoro	*9*
Comune di Crevacuore	*3*
Comune di Crodo	*1*
Comune di Cropalati	*21*
Comune di Crosia	*6*
Comune di Cugnoli	*1*
Comune di Cursi	*2*
Comune di Curtatone	*8*
Comune di Darfo Boario Terme	*5*
Comune di Davagna	*4*
Comune di Desana	*12*
Comune di Desio	*67*
Comune di Diano d'Alba	*5*
Comune di Dicomano	*12*
Comune di Dormelletto	*2*
Comune di Drapia	*13*
Comune di Escalaplano	*9*
Comune di Este	*91*
Comune di Fabriano	*6*
Comune di Fabrizia	*2*
Comune di Faenza	*56*
Comune di Fagnano Castello	*2*
Comune di Falcone	*2*
Comune di Fano	*510*
Comune di Fara In Sabina	*82*
Comune di Fermo	*174*
Comune di Ferrazzano	*8*
Comune di Fiano Romano	*291*
Comune di Ficarazzi	*4*
Comune di Fino Mornasco	*51*
Comune di Fiorano Modenese	*9*
Comune di Firmo	*45*
Comune di Fisciano	*9*
Comune di Fiuggi	*35*
Comune di Fiumedinisi	*55*
Comune di Fiumefreddo Bruzio	*28*
Comune di Fiumefreddo di Sicilia	*21*
Comune di Foligno	*131*
Comune di Follonica	*63*
Comune di Fondi	*41*
Comune di Fontanetto Po	*4*
Comune di Forino	*8*
Comune di Formello	*22*
Comune di Formia	*333*
Comune di Fornovo San Giovanni	*1*

Comune di Fossacesia	*5*
Comune di Francavilla di Sicilia	*10*
Comune di Francofonte	*21*
Comune di Fratta Polesine	*20*
Comune di Frattamaggiore	*35*
Comune di Frosinone	*236*
Comune di Frosolone	*29*
Comune di Fucecchio	*11*
Comune di Fumane	*20*
Comune di Gabiano	*12*
Comune di Gabicce Mare	*3*
Comune di Gaeta	*72*
Comune di Galati Mamertino	*11*
Comune di Galatone	*12*
Comune di Gallio	*35*
Comune di Galtelli	*12*
Comune di Garessio	*8*
Comune di Gasperina	*129*
Comune di Gavardo	*32*
Comune di Gavirate	*50*
Comune di Genazzano	*24*
Comune di Genzano di Roma	*90*
Comune di Gerenzano	*107*
Comune di Giacciano Con Baruchella	*3*
Comune di Giarre	*53*
Comune di Giavera del Montello	*29*
Comune di Giffoni Valle Piana	*48*
Comune di Giovinazzo	*36*
Comune di Giugliano In Campania	*448*
Comune di Giulianova	*53*
Comune di Giungano	*30*
Comune di Giussago	*265*
Comune di Gorgoglione	*83*
Comune di Govone	*1*
Comune di Gradara	*16*
Comune di Grantola	*8*
Comune di Granze	*3*
Comune di Grassano	*45*
Comune di Greccio	*60*
Comune di Grignasco	*5*
Comune di Grisolia	*72*
Comune di Grottammare	*3*
Comune di Grotte	*14*
Comune di Gualtieri Sicamino'	*53*
Comune di Guanzate	*10*
Comune di Guardia Sanframondi	*8*
Comune di Imola	*108*
Comune di Incisa Scapaccino	*4*
Comune di Inverigo	*8*
Comune di Isca sullo Ionio	*45*
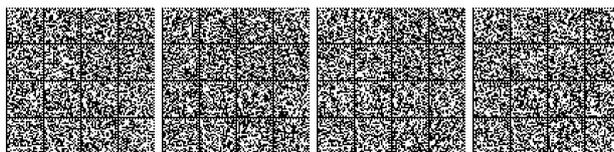
Comune di Ischia di Castro	*245*
Comune di Iseo	*13*
Comune di Isernia	*117*
Comune di Isola D'Asti	*4*
Comune di Isola del Liri	*59*
Comune di Isola Vicentina	*24*
Comune di Ispica	*35*
Comune di Itala	*4*
Comune di Ittiri	*12*
Comune di Jesi	*6*
Comune di Jesolo	*112*
Comune di La Maddalena	*18*
Comune di Lamezia Terme	*223*
Comune di Lanciano	*84*
Comune di Lanusei	*1*
Comune di Lanuvio	*40*
Comune di Lanzo Torinese	*29*
Comune di Lardirago	*4*
Comune di Lariano	*19*
Comune di Lauriano	*13*
Comune di Laurino	*20*
Comune di Lavello	*15*
Comune di Lecce nei Marsi	*8*
Comune di Lecco	*2*
Comune di Leonessa	*952*
Comune di Leonforte	*24*
Comune di Lequile	*1*
Comune di Lezzeno	*15*
Comune di Librizzi	*62*
Comune di Licata	*23*
Comune di Licenza	*26*
Comune di Linarolo	*8*
Comune di Lioni	*92*
Comune di Lodi	*534*
Comune di Londa	*36*
Comune di Loreto	*55*
Comune di Lozzo di Cadore	*8*
Comune di Lucca	*65*
Comune di Luino	*48*
Comune di Luogosano	*61*
Comune di Luzzara	*9*
Comune di Macomer	*154*
Comune di Maenza	*9*
Comune di Mafalda	*9*
Comune di Maggiora	*1*
Comune di Magliano Alfieri	*25*
Comune di Magliano De' Marsi	*5*
Comune di Magliano di Tenna	*73*
Comune di Magliano Romano	*8*
Comune di Maglie	*17*

Comune di Maiera'	*11*
Comune di Maiori	*19*
Comune di Mallare	*2*
Comune di Mamoiada	*16*
Comune di Mandas	*20*
Comune di Mandatoriccio	*15*
Comune di Manerbio	*1*
Comune di Mapello	*11*
Comune di Marano Marchesato	*146*
Comune di Maratea	*13*
Comune di Marcallo con Casone	*23*
Comune di Marciano della Chiana	*3*
Comune di Marcon	*38*
Comune di Marostica	*21*
Comune di Martignano	*7*
Comune di Masate	*3*
Comune di Masio	*2*
Comune di Massa	*87*
Comune di Massa di Somma	*39*
Comune di Massa Martana	*1*
Comune di Mazzano Romano	*6*
Comune di Mazzarrone	*4*
Comune di Meana Sardo	*22*
Comune di Mede	*9*
Comune di Meldola	*2*
Comune di Melegnano	*5*
Comune di Melilli	*57*
Comune di Melito di Napoli	*71*
Comune di Melito di Porto Salvo	*57*
Comune di Melito Irpino	*45*
Comune di Melzo	*176*
Comune di Mentana	*19*
Comune di Mercatino Conca	*5*
Comune di Mercato San Severino	*43*
Comune di Mercogliano	*69*
Comune di Meta	*42*
Comune di Mezzanego	*8*
Comune di Miglionico	*11*
Comune di Minori	*26*
Comune di Minucciano	*24*
Comune di Mirabella Eclano	*170*
Comune di Mirabello Sannitico	*20*
Comune di Misano Adriatico	*140*
Comune di Misinto	*58*
Comune di Mistretta	*53*
Comune di Mogoro	*5*
Comune di Mombello Monferrato	*21*
Comune di Monasterace	*1*
Comune di Mondovi	*7*
Comune di Monforte San Giorgio	*24*

Comune di Monselice	*50*
Comune di Monserrato	*8*
Comune di Monsummano Terme	*44*
Comune di Montagnana	*2*
Comune di Montalcino	*14*
Comune di Montalto Uffugo	*30*
Comune di Monte Porzio Catone	*29*
Comune di Monte Romano	*14*
Comune di Monte San Giovanni Campano	*352*
Comune di Monte San Giusto	*26*
Comune di Monte San Pietrangeli	*1*
Comune di Monte San Savino	*17*
Comune di Monte San Vito	*63*
Comune di Montebello Ionico	*7*
Comune di Montecassiano	*7*
Comune di Montecchio Maggiore	*10*
Comune di Montecilfone	*7*
Comune di Montecopiolo	*113*
Comune di Montecopiolo	*113*
Comune di Montecorvino Pugliano	*5*
Comune di Montefalcone nel Sannio	*3*
Comune di Montefano	*12*
Comune di Montefiore dell'Aso	*1*
Comune di Monteforte Irpino	*26*
Comune di Montegabbione	*9*
Comune di Montegiorgio	*9*
Comune di Montegranaro	*11*
Comune di Monteiasi	*3*
Comune di Monteleone Sabino	*39*
Comune di Montelibretti	*28*
Comune di Montemarano	*27*
Comune di Monteprandone	*14*
Comune di Monterubbiano	*11*
Comune di Montesarchio	*15*
Comune di Montescudaio	*12*
Comune di Montesilvano	*14*
Comune di Monteviale	*24*
Comune di Montopoli di Sabina	*17*
Comune di Montopoli In Val D'Arno	*1*
Comune di Montorio Romano	*5*
Comune di Montu' Beccaria	*1*
Comune di Monza	*835*
Comune di Monzambano	*69*
Comune di Morbegno	*107*
Comune di Mordano	*5*
Comune di Morlupo	*48*
Comune di Morrovalle	*37*
Comune di Moscufo	*1*
Comune di Mossano	*9*
Comune di Motteggiana	*4*
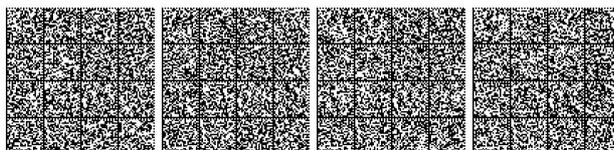
Comune di Mugnano di Napoli	*206*
Comune di Murisengo	*18*
Comune di Napoli	*6.887*
Comune di Nardodipace	*15*
Comune di Naso	*209*
Comune di Netro	*1*
Comune di Nicolosi	*25*
Comune di Niscemi	*47*
Comune di Nizza Monferrato	*7*
Comune di Nocera Inferiore	*87*
Comune di Nogarole Vicentino	*25*
Comune di Nove	*4*
Comune di Novi Ligure	*20*
Comune di Novoli	*20*
Comune di Nuoro	*494*
Comune di Nuraminis	*19*
Comune di Nus	*4*
Comune di Nusco	*137*
Comune di Occhieppo Inferiore	*3*
Comune di Occhiobello	*25*
Comune di Oliveto Lario	*1*
Comune di Onano	*23*
Comune di Oppeano	*9*
Comune di Oppido Lucano	*31*
Comune di Oriolo	*31*
Comune di Oriolo Romano	*13*
Comune di Oristano	*24*
Comune di Orta San Giulio	*3*
Comune di Ortelle	*2*
Comune di Orzinuovi	*44*
Comune di Osimo	*35*
Comune di Osio Sopra	*7*
Comune di Osio Sotto	*26*
Comune di Ossona	*9*
Comune di Ostuni	*5*
Comune di Ovada	*2*
Comune di Ozieri	*3*
Comune di Ozzano dell'Emilia	*7*
Comune di Paderno Dugnano	*76*
Comune di Padova	*44*
Comune di Padru	*52*
Comune di Padula	*3*
Comune di Pago Veiano	*65*
Comune di Palata	*4*
Comune di Palazzolo Acreide	*61*
Comune di Palazzuolo sul Senio	*9*
Comune di Palestrina	*16*
Comune di Palombara Sabina	*66*
Comune di Palomonte	*130*
Comune di Palu'	*4*
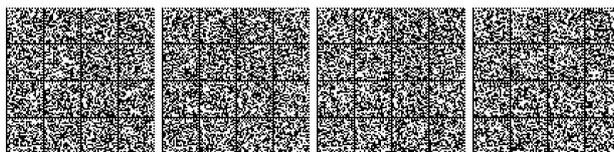
Comune di Paludi	*6*
Comune di Panicale	*7*
Comune di Pantigliate	*3*
Comune di Parma	*301*
Comune di Paterno	*30*
Comune di Paularo	*32*
Comune di Paullo	*176*
Comune di Peccioli	*2*
Comune di Pedara	*118*
Comune di Pelago	*12*
Comune di Pella	*105*
Comune di Pellezzano	*213*
Comune di Pellio Intelvi	*5*
Comune di Penna San Giovanni	*2*
Comune di Penne	*28*
Comune di Perdasdefogu	*11*
Comune di Pero	*1*
Comune di Pesaro	*43*
Comune di Pescara	*420*
Comune di Pescasseroli	*246*
Comune di Pescate	*1*
Comune di Petralia Sottana	*5*
Comune di Petriano	*10*
Comune di Piana di Monte Verna	*1*
Comune di Piane Crati	*8*
Comune di Piansano	*4*
Comune di Piedimonte Etneo	*13*
Comune di Piedimulera	*9*
Comune di Pietrapaola	*50*
Comune di Pietrasanta	*8*
Comune di Pietravairano	*33*
Comune di Pietrelcina	*3*
Comune di Pieve a Nievole	*7*
Comune di Pignataro Maggiore	*3*
Comune di Pignola	*4*
Comune di Piossasco	*18*
Comune di Pisciotta	*55*
Comune di Pistoia	*22*
Comune di Piteglio	*4*
Comune di Piverone	*26*
Comune di Pizzoli	*37*
Comune di Ploaghe	*52*
Comune di Poggio Bustone	*38*
Comune di Poggio Moiano	*63*
Comune di Poggio Nativo	*16*
Comune di Polia	*25*
Comune di Pollena Trocchia	*39*
Comune di Pollenza	*143*
Comune di Pomezia	*527*
Comune di Pomigliano D'Arco	*111*

Comune di Pompei	*124*
Comune di Ponte San Pietro	*8*
Comune di Pontecagnano Faiano	*22*
Comune di Pontedassio	*1*
Comune di Pontedera	*296*
Comune di Popoli	*12*
Comune di Porcari	*48*
Comune di Porto Recanati	*38*
Comune di Porto Tolle	*12*
Comune di Portocannone	*125*
Comune di Positano	*3*
Comune di Potenza	*414*
Comune di Potenza Picena	*5*
Comune di Povegliano Veronese	*244*
Comune di Pozzolengo	*66*
Comune di Pozzoleone	*49*
Comune di Praiano	*33*
Comune di Presicce	*2*
Comune di Prevalle	*33*
Comune di Priocca	*12*
Comune di Prizzi	*2*
Comune di Procida	*34*
Comune di Prossedi	*49*
Comune di Pula	*77*
Comune di Putignano	*1*
Comune di Quartu Sant'Elena	*15*
Comune di Quinzano d'Oglio	*146*
Comune di Quistello	*3*
Comune di Raffadali	*8*
Comune di Ramacca	*20*
Comune di Rapolano Terme	*43*
Comune di Ravello	*8*
Comune di Recanati	*100*
Comune di Reggio Calabria	*1.119*
Comune di Rende	*12*
Comune di Riccia	*25*
Comune di Riccione	*641*
Comune di Riesi	*66*
Comune di Rifreddo	*1*
Comune di Rignano Flaminio	*41*
Comune di Riomaggiore	*149*
Comune di Ripatransone	*24*
Comune di Riposto	*15*
Comune di Rivalta di Torino	*5*
Comune di Rivarolo Canavese	*2*
Comune di Rocca di Mezzo	*76*
Comune di Rocca di Papa	*106*
Comune di Rocca San Giovanni	*31*
Comune di Roccadaspide	*56*
Comune di Roccagorga	*126*

Comune di Roma Capitale	*2.419*
Comune di Romano di Lombardia	*29*
Comune di Ronca'	*6*
Comune di Rondissone	*1*
Comune di Rosarno	*6*
Comune di Roseto Degli Abruzzi	*952*
Comune di Rotondella	*10*
Comune di Rovagnate	*41*
Comune di Rovello Porro	*28*
Comune di Roveredo In Piano	*4*
Comune di Rovigo	*17*
Comune di Ruvo di Puglia	*1.532*
Comune di Salandra	*26*
Comune di Salerno	*3.213*
Comune di Salice Salentino	*8*
Comune di Salsomaggiore Terme	*16*
Comune di Salve	*6*
Comune di Salzano	*4*
Comune di San Benedetto del Tronto	*222*
Comune di San Benigno Canavese	*1*
Comune di San Fior	*3*
Comune di San Giacomo delle Segnate	*2*
Comune di San Giorgio Albanese	*2*
Comune di San Giorgio di Piano	*9*
Comune di San Giorgio Piacentino	*52*
Comune di San Giorgio Su Legnano	*4*
Comune di San Giovanni del Dosso	*3*
Comune di San Giovanni Gemini	*28*
Comune di San Giovanni In Croce	*65*
Comune di San Giovanni in Marignano	*2*
Comune di San Giovanni Valdarno	*1*
Comune di San Giuliano di Puglia	*9*
Comune di San Gregorio D'Ippona	*9*
Comune di San Lazzaro di Savena	*171*
Comune di San Leo	*3*
Comune di San Lorenzello	*18*
Comune di San Lorenzo al Mare	*98*
Comune di San Lorenzo del Vallo	*1*
Comune di San Lorenzo Nuovo	*10*
Comune di San Marcello Pistoiese	*36*
Comune di San Marco d'Alunzio	*54*
Comune di San Marco Evangelista	*7*
Comune di San Martino al Tagliamento	*4*
Comune di San Martino in Pensilis	*1*
Comune di San Martino In Rio	*18*
Comune di San Marzano di San Giuseppe	*42*
Comune di San Nicolo' D'Arcidano	*8*
Comune di San Paolo di Civitate	*93*
Comune di San Pietro di Cadore	*2*
Comune di San Pietro In Lama	*6*

Comune di San Pietro Vernotico	*182*
Comune di San Polo Dei Cavalieri	*25*
Comune di San Polo di Piave	*24*
Comune di San Potito Sannitico	*224*
Comune di San Prisco	*97*
Comune di San Quirico d'Orcia	*21*
Comune di San Rufo	*5*
Comune di San Salvatore di Fitalia	*59*
Comune di San Salvatore Telesino	*28*
Comune di San Sebastiano al Vesuvio	*40*
Comune di San Teodoro	*305*
Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore	*17*
Comune di San Vincenzo La Costa	*26*
Comune di San Vito di Leguzzano	*59*
Comune di Sandrigo	*4*
Comune di Sangineto	*8*
Comune di Sanluri	*25*
Comune di Sannazzaro De' Burgondi	*10*
Comune di Santa Croce Sull'Arno	*42*
Comune di Santa Domenica di Talao	*13*
Comune di Santa Giuletta	*2*
Comune di Santa Lucia del Mela	*3*
Comune di Santa Maria a Monte	*13*
Comune di Santa Maria Capua Vetere	*65*
Comune di Santa Maria La Carita'	*78*
Comune di Santa Paolina	*14*
Comune di Santa Sofia D'Epiro	*13*
Comune di Santa Venerina	*2*
Comune di Santa Vittoria d'Alba	*4*
Comune di Sant'Agata Li Battiati	*80*
Comune di Sant'Agnello	*92*
Comune di Sant'Agostino	*46*
Comune di Sant'Alfio	*29*
Comune di Sant'Anastasia	*363*
Comune di Sant'Angelo Lodigiano	*83*
Comune di Sant'Anna Arresi	*35*
Comune di Sant'anna D'Alfaedo	*4*
Comune di Sant'Antimo	*84*
Comune di Sant'Arpino	*896*
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata	*1*
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino	*149*
Comune di Sant'Elia Fiumerapido	*34*
Comune di Santo Stefano di Cadore	*19*
Comune di Sant'Omero	*67*
Comune di Santostefano di Magra	*2*
Comune di Santu Lussurgiu	*5*
Comune di Sappada	*13*
Comune di Saracena	*19*
Comune di Sarcedo	*5*
Comune di Sarezzo	*71*
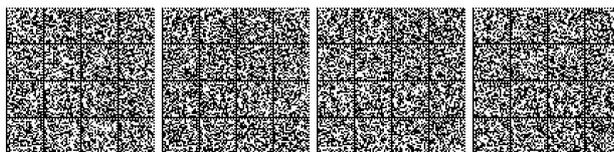
Comune di Sarnico	*122*
Comune di Sassari	*360*
Comune di Sasso Marconi	*74*
Comune di Savignano Irpino	*15*
Comune di Savignano sul Rubicone	*80*
Comune di Scafati	*23*
Comune di Scala	*6*
Comune di Scanno	*17*
Comune di Scano di Montiferro	*6*
Comune di Scanzano Jonico	*12*
Comune di Schio	*409*
Comune di Sciacca	*3*
Comune di Sciolze	*5*
Comune di Secli'	*15*
Comune di Sedriano	*161*
Comune di Segrate	*87*
Comune di Senigallia	*52*
Comune di Seravezza	*50*
Comune di Serracapriola	*63*
Comune di Serrara Fontana	*122*
Comune di Serravalle a Po	*9*
Comune di Serravalle Pistoiese	*117*
Comune di Serrone	*7*
Comune di Sersale	*9*
Comune di Sessa Aurunca	*265*
Comune di Sesto Calende	*3*
Comune di Sesto Fiorentino	*2*
Comune di Sesto San Giovanni	*108*
Comune di Settimo Torinese	*186*
Comune di Seui	*7*
Comune di Seveso	*1*
Comune di Sgurgola	*26*
Comune di Siena	*284*
Comune di Signa	*2*
Comune di Silea	*5*
Comune di Sindia	*9*
Comune di Sirmione	*105*
Comune di Solesino	*7*
Comune di Somma Vesuviana	*73*
Comune di Sonico	*27*
Comune di Sonnino	*174*
Comune di Sora	*31*
Comune di Soverato	*47*
Comune di Sparanise	*168*
Comune di Spinetoli	*24*
Comune di Spoltore	*15*
Comune di Spongano	*57*
Comune di Stanghella	*6*
Comune di Stazzano	*10*
Comune di Stigliano	*8*
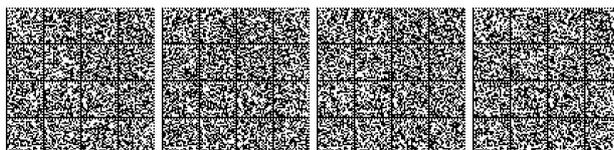
Comune di Stradella	*51*
Comune di Striano	*3*
Comune di Strongoli	*91*
Comune di Sumirago	*38*
Comune di Summonte	*21*
Comune di Tagliacozzo	*12*
Comune di Tagliolo Monferrato	*33*
Comune di Taurianova	*7*
Comune di Tavernerio	*5*
Comune di Tempio Pausania	*9*
Comune di Teora	*91*
Comune di Terni	*150*
Comune di Terno d'Isola	*38*
Comune di Tiggiano	*1*
Comune di Tignale	*16*
Comune di Tirano	*22*
Comune di Tito	*120*
Comune di Toffia	*17*
Comune di Tolentino	*150*
Comune di Torino	*2.478*
Comune di Torre Boldone	*51*
Comune di Torrecuso	*21*
Comune di Torremaggiore	*6*
Comune di Torrevecchia Pia	*3*
Comune di Torrice	*13*
Comune di Torricella Peligna	*9*
Comune di Tortorici	*1*
Comune di Trani	*692*
Comune di Trappeto	*3*
Comune di Travaco' Siccomario	*4*
Comune di Trebisacce	*35*
Comune di Tregnago	*7*
Comune di Trentinara	*21*
Comune di Trescore Balneario	*16*
Comune di Trezzano Sul Naviglio	*2*
Comune di Trezzo Sull'Adda	*6*
Comune di Trieste	*123*
Comune di Tuglie	*55*
Comune di Tuscania	*3*
Comune di Uboldo	*4*
Comune di Urbania	*5*
Comune di Urgnano	*4*
Comune di Ururi	*7*
Comune di Uta	*7*
Comune di Vaglio Basilicata	*38*
Comune di Vaiano Cremasco	*14*
Comune di Valfabbrica	*4*
Comune di Valli del Pasubio	*5*
Comune di Vallo della Lucania	*204*
Comune di Valmadrera	*13*
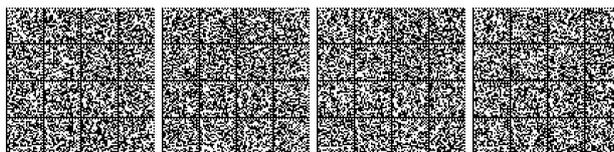
Comune di Valmontone	*287*
Comune di Vanzago	*29*
Comune di Varallo	*7*
Comune di Varazze	*15*
Comune di Varedo	*29*
Comune di Varese Ligure	*5*
Comune di Varzi	*38*
Comune di Varzo	*3*
Comune di Vedano Olona	*10*
Comune di Venaria Reale	*94*
Comune di Venegono Inferiore	*18*
Comune di Venezia	*1.514*
Comune di Verdellino	*7*
Comune di Vernasca	*4*
Comune di Vernio	*12*
Comune di Verolanuova	*106*
Comune di Veroli	*125*
Comune di Vescovana	*4*
Comune di Viadanica	*5*
Comune di Viagrande	*10*
Comune di Viano	*1*
Comune di Vicchio	*6*
Comune di Vietri Sul Mare	*15*
Comune di Vignola	*21*
Comune di Villa Estense	*108*
Comune di Villa San Giovanni In Tuscia	*40*
Comune di Villa Santo Stefano	*53*
Comune di Villamar	*2*
Comune di Villamarzana	*24*
Comune di Villanova D'Asti	*22*
Comune di Villanova Mondovi	*4*
Comune di Villanovafranca	*5*
Comune di Villaricca	*115*
Comune di Villata	*61*
Comune di Vimercate	*91*
Comune di Vinchiaturo	*33*
Comune di Visone	*11*
Comune di Vittoria	*1.093*
Comune di Vittuone	*21*
Comune di Vitulano	*174*
Comune di Vo'	*10*
Comune di Vobarno	*4*
Comune di Volta Mantovana	*3*
Comune di Volturara Irpina	*59*
Comune di Volturino	*19*
Comune di Zagarolo	*122*
TOTALE	***73.384***
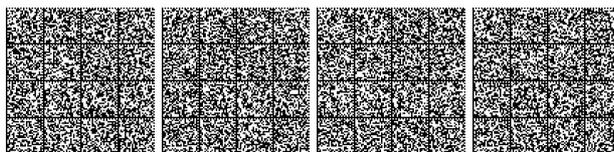
in migliaia di euro

PROVINCE	Spazi finanziari concessi ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale di cui al comma 5 del medesimo articolo 4
Provincia del Medio Campidano	63
Provincia del Verbano Cusio Ossola	168
Provincia di Alessandria	164
Provincia di Arezzo	73
Provincia di Ascoli Piceno	183
Provincia di Bari	282
Provincia di Bergamo	935
Provincia di Biella	77
Provincia di Brescia	63
Provincia di Cagliari	188
Provincia di Caserta	57
Provincia di Chieti	4
Provincia di Como	9
Provincia di Cosenza	598
Provincia di Cremona	48
Provincia di Fermo	61
Provincia di Firenze	1
Provincia di Grosseto	13
Provincia di Isernia	539
Provincia di La Spezia	1
Provincia di Lecce	69
Provincia di Lecco	107
Provincia di Macerata	232
Provincia di Mantova	34
Provincia di Matera	422
Provincia di Milano	6
Provincia di Olbia Tempio	41
Provincia di Padova	172
Provincia di Pavia	1.002
Provincia di Perugia	10
Provincia di Pesaro e Urbino	364
Provincia di Pescara	42
Provincia di Pistoia	9
Provincia di Potenza	247
Provincia di Prato	11
Provincia di Ravenna	983
Provincia di Rieti	329
Provincia di Salerno	1.277
Provincia di Siena	150
Provincia di Teramo	110
Provincia di Terni	21
Provincia di Torino	303
Provincia di Vercelli	33
Provincia di Vibo Valentia	634
Provincia Regionale di Agrigento	53
TOTALE	**10.188**

REGIONI	Spazi finanziari concessi ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale di cui al comma 5 del medesimo articolo 4 (*in migliaia di euro*)	Spazi finanziari concessi ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2014 per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale di cui al comma 5 del medesimo articolo 4 (*in migliaia di euro*)
Regione Basilicata	*0*	*25.905*
Regione Campania	*68*	*0*
Regione Lazio	*59.342*	*0*
Regione Liguria	*2.364*	*0*
Regione Puglia	*2.211*	*0*
Regione Siciliana	*2.443*	*0*
TOTALE	***66.428***	***25.905***

14A08175

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2014.

Determinazione del tasso cedolare reale annuo e dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 27 ottobre 2014 e scadenza 27 ottobre 2020.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2014, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 79456 del 17 ottobre 2014 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana ("BTP Italia") con godimento 27 ottobre 2014 e scadenza 27 ottobre 2020, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del 17 ottobre 2014, ove vengono stabilite le caratteristiche dei predetti "BTP Italia", fra le quali il quantitativo minimo dell'emissione e la misura minima del tasso cedolare annuo, e si è previsto che con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, verrà fissata la misura della cedola reale, in relazione alle condizioni di mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento e verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi;

Considerato che il periodo di collocamento è stato suddiviso in due fasi, i giorni 20, 21 e 22 ottobre (la "Prima Fase") e il giorno 23 ottobre (la "Seconda Fase");

Vista la lettera n. 02413 del 23 ottobre 2014, con la quale la Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti "BTP Italia", avvenuto nei giorni 20, 21, 22 e 23 ottobre 2014;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 91997 del 19 dicembre 2013 ed in attuazione dell'art. 1 del decreto del 17 ottobre 2014, tutti citati nelle premesse, il tasso cedolare reale annuo dei "BTP Italia" con godimento 27 ottobre 2014 e scadenza 27 ottobre 2020 è determinato nella misura del 1,25%.

Sulla base della comunicazione di Borsa Italiana S.p.A. del 23 ottobre 2014, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 7.506.032.000 euro, di cui 4.572.867.000 euro relativi alla Prima Fase e 2.933.165.000 euro relativi alla Seconda Fase.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 17 ottobre 2014, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2014

p. il direttore generale del tesoro: CANNATA

14A08313

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 ottobre 2014.

Soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Termini Imerese.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, con il quale viene disposto che gli archivi notarili distrettuali sono istituiti nei comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del relativo distretto;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2014, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2014, con il quale sono stati istituiti i distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese con capoluogo in Palermo;

Considerato che con il predetto decreto il distretto notarile di Termini Imerese è stato riunito a quello di Palermo, con capoluogo in quest'ultimo comune, per cui si rende necessario procedere alla soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Termini Imerese;

Ritenuta l'esigenza di disporre, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento nell'archivio notarile distrettuale di Palermo dei documenti conservati nel soppresso archivio di Termini Imerese, quest'ultimo continui a funzionare come sussidiario;

Decreta:

L'archivio notarile distrettuale di Termini Imerese è soppresso a decorrere dal 1° novembre 2014 e sostituito da quello di Palermo. Dalla stessa data e fino a quando non sarà possibile effettuare il trasferimento di tutti i documenti nell'archivio notarile distrettuale di Palermo, quello di Termini Imerese continuerà a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti già vi si trovano depositati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2014

p. *Il Ministro*
Il Vice Ministro
COSTA

14A08173

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 ottobre 2014.

Elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2014, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto in particolare l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che prevede la pubblicazione annuale dell'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50 «Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273 /2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'art. 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96» che prevede il rilascio di una specifica licenza per lo svolgimento di attività relative a sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2003, «Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti»;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla pubblicazione del previsto elenco annuale;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2014, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese che, ai fini del commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope, utilizzano depositi terzi autorizzati, è riportato negli allegati A, B, C, D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2014, delle imprese titolari di licenza per lo svolgimento di attività relative a sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe è riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2014

Il dirigente dell'ufficio centrale stupefacenti
APUZZO
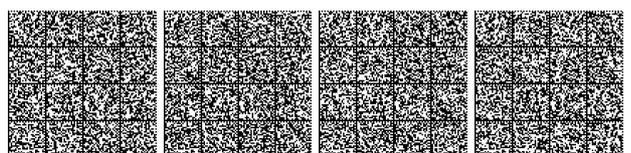
Allegato A

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALLA FABBRICAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 settembre 2014)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	SOSTANZE	DECRETO	SCADENZA
F13	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE (A.P.I.); CONCENTRATI DI POPPY STRAW, FENOBARBITALE, ORIPAVINA, OSSIMORFONE, PROPILESEDRINA, TEBAINA, SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. I (SOLO PER PREPARAZIONE DI STANDARDS); FOLCODINA IDROCODONE BUPRENORFINA E CANNABIS (SOLO PER RICERCA E SVILUPPO)	14963	19-dic-15
F42	TRIFARMA S.P.A.	CERIANO LAGHETTO	MB	METADONE INTERMEDIO E METADONE	14899	09-nov-15
F47	OLON S.P.A.	GARBAGNATE	MI	FENDIMETRAZINA FENTERMINA AMFEPRAMONE PENTAZOCINA BENZFETAMINA -2-[N-(2-IDROSSIETIL)-METILAMINO]-1-FENILPROPAN-1-ONE TILIDINA	14455	17-dic-14
F29	CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	PAULLO	MI	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM BROTIZOLAM CLOBAZAM CLONAZEPAM CLORAZEPATO CLORDIAZEPOSSIDO DIAZEPAM ESTAZOLAM ETIZOLAMFLUNITRAZEPAM FLURAZEPAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM MEDAZEPAM MIDAZOLAM NITRAZEPAM OXAZEPAM PRAZEPAM TEMAZEPAM TRIAZOLAM ZOLPIDEM	14866	01-ott-15
F39	SYNTECO S.P.A.	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE (A.P.I.): BUPRENORFINA, OSSIMORFONE, OSSICODONE. METADONE, METADONE INTERMEDIO, TEBAINA, ORIPAVINA, IDROCODONE PER PRODUZIONE INTERMEDI E ANALISI DI LABORATORIO	14905	04-nov-15
F18	INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.	SARONNO	VA	ZOPICLONE PENTAZOCINA	14707	24-giu-15
F5	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	VI	BROMAZEPAM CLORDIAZEPOSSIDO CLOBAZAM CLONAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM ESTAZOLAM FLUNITRAZEPAM FLURAZEPAM KETAZOLAM LORAZEPAM MEDAZEPAM MIDAZOLAM NITRAZEPAM OXAZEPAM PENTAZOCINA PRAZEPAM TEMAZEPAM TETRAZEPAM ZOPICLONE ESZOPICLONE	14833	09-set-15
F37	ZACH SYSTEM S.P.A.	LONIGO	VI	ZALEPLON	15178	21-mag-16

Allegato B

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 settembre 2014)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I351	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	MIDAZOLAM	15273	22-ago-16
I297	KEMIKA S.P.A.	OVADA	AL	GAMMABUTIRROLATTONE	15074	09-mar-16
I 2	A.C.R.A.F. S.P.A.	ANCONA	AN	CODEINA, FLUNITRAZEPAM, N-OSSICODEINA, ALFENTANIL, SUFENTANIL, MORFINA, ZOLPIDEM, FENTANIL	15172	05-mag-16
I361	EUREKA S.R.L. - LAB. DIVISION	CHIARAVALLE	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	14427	21-dic-14
I435	CHEMA DIAGNOSTICA DI FIORE MARCO	MONSANO	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	15017	09-feb-16
I321	PFIZER ITALIA S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	ALPRAZOLAM, OSSAZEPAM, TRIAZOLAM, NORDAZEPAM	15286	04-set-16
I365	A.MENARINI MANIFACTURING LOGISTIC AND SERVICES S.R.L.	L'AQUILA	AQ	DIAZEPAM	14593	19-mar-15
I327	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	SCOPPITO	AQ	SPEC. MED. "FRISIUM" contenente clobazam (solo confezionamento) E LORAZEPAM, FENOBARBITAL, NONCHE' CLOBAZAM (per esami di laboratorio)	14459	17-dic-14
I388	BASF POLIURETANI ITALIA S.P.A.	VILLANOVA D'ASTI	AT	GAMMABUTIRROLATTONE	15161	04-mag-16
I394	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	BUPRENORFINA, LORAZEPAM, DELORAZEPAM, BROMAZEPAM, TRIAZOLAM, CODEINA, OSSICODONE, ALPRAZOLAM	15164	18-mag-16
I100	S.A.L.F. S.P.A. - LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	MORFINA, PETIDINA, FENOBARBITALE, FENTANIL, CODEINA, LORMETAZEPAM	14564	15-mar-15
I412	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	NEMBRO	BG	BUPRENORFINA, LORAZEPAM, DELORAZEPAM, BROMAZEPAM, TRIAZOLAM, CODEINA, OSSICODONE, ALPRAZOLAM	15163	18-mag-16
I400	FATRO S.P.A.	OZZANO EMILIA	BO	AMFETAMINA, CATINA, CATINONE per uso diagnostico	14644	15-mag-15
I334	MONTENEGRO S.R.L.	S.LAZZARO DI SAVENA	BO	FOGLIE DI COCA PER PRODUZIONE DI LIQUORI	15328	21-set-16
I326	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	BRINDISI	BR	SODIO DIETILBARBITURATO	14913	01-dic-15
I278	WHITFORD S.R.L.	BRESCIA	BS	GAMMABUTIRROLATTONE	14374	25-ott-14
I355	PHARM@IDEA S.R.L.	TRAVAGLIATO	BS	BUTALBITALE, FENOBARBITALE, CODEINA, OSSAZEPAM, ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO, LORAZEPAM, ALPRAZOLAM, ESTAZOLAM, DIAZEPAM, BROMAZEPAM, LORMETAZEPAM, DELORAZEPAM, TRIAZOLAM (confezionamento secondario)	14677	10-mag-15
I395	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	CLORAZEPATO	14539	02-mar-15
I295	DMS FARMACEUTICI S.P.A.	TAVERNERIO	CO	CODEINA	14497	02-feb-15
I275	SIRTON PHARMACEUTICALS S.P.A.	VILLA GUARDIA	CO	DIAZEPAM E BARBITALE come reagenti per analisi; custodia di controcampioni contenenti BROMAZEPAM E DIAZEPAM	14934	15-dic-15

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I428	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA	CR	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM BROTIZOLAM DELORAZEPAM DIAZEPAM FENTANIL LORAZEPAM LORMETAZEPAM PRAZEPAM TRIAZOLAM ZOLPIDEM ZOPICLONE CLONAZEPAM CODEINA	15189	27-mag-16
I229	A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	FIRENZE	FI	CODEINA, DIAZEPAM E NORDAZEPAM	15065	27-feb-16
I132	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	ACQUISTO IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI	14639	06-mag-15
I380	MENARINI RICERCHE S.P.A.	FIRENZE	FI	MORFINA, PENTOBARBITALE, FENOBARBITALE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, NITRAZEPAM, BARBITALE, FENTANIL, AMFETAMINA, DESTROAMFETAMINA	14853	15-set-15
I310	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	REGGELLO	FI	CODEINA, MORFINA, BROTIZOLAM, BROMAZEPAM, FLUNITRAZEPAM, METADONE, OSSICODONE	15103	25-mar-16
I239	ENRICO GIOTTI S.P.A.	SCANDICCI	FI	GAMMABUTIRROLATTONE	14961	11-dic-15
I 80	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI	FI	METADONE MORFINA OSSICODONE PETIDINA KETAMINA BUPRENORFINA FENTANIL (per produzione medicinali); CODEINA MORFINA N-OSSIDO IDROCODONE SUFENTANIL OSSICODONE N-OSSIDO COCAINA (esclusivo uso laboratorio)	15290	03-ago-16
I309	POLYMED S.R.L.	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	14735	05-lug-15
I429	FERLITO LOGISTICS S.R.L.	ANAGNI	FR	FENTANIL, LORMETAZEPAM, MIDAZOLAM, REMIFENTANIL, OSSICODONE	14764	28-lug-15
I410	SANOFI AVENTIS S.P.A.	ANAGNI	FR	CLORAZEPATO, NONCHE' STANDARD ANALITICI CONTENENTI NITRAZEPAM E NORDAZEPAM, E REAGENTI ANALITICI DI BARBITALE	15047	05-mar-16
I434	SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A.	ANAGNI	FR	CODEINA E DIIDROCODEINA	15302	26-ago-16
I338	CARE S.R.L.	GENOVA	GE	MORFINA, CODEINA, DIIDROCODEINA, METADONE, COCAINA, ECGONINA, AMFETAMINA, METAMFETAMINA, MDMA, MDA, MDEA, MBDB, BUPRENORFINA, BARBITALE, FENOBARBITALE, DELTA-9-TETRAIDROCANNABINOLO, LORAZEPAM	14931	12-dic-15
I416	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO (Via L. Ariosto)	IM	ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO E GAMMABUTIRROLATTONE	15083	20-mar-16
I228	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO (V. Dante Alighieri)	IM	ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO	15084	20-mar-16

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I413	S.C.F. S.N.C. DI GIOVENZANA ROBERTO E PELIZZOLA MIRKO CLAUDIO	CAVENAGO D'ADDA	LO	ALAZEPAM, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, BROTIZOLAM, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, CLORAZEPATO, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOTIAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ESTAZOLAM, ETIZOLAM, FLURAZEPAM, KETAZOLAM, LORAZEPAM, LORMETEPAM, MEDAZEPAM, MEPROBAMATO, MIDAZOLAM, NIMETAZEPAM, NITRAZEPAM, NORDAZEPAM, OSSAZOLAM, OSSAZOLAM, PINAZEPAM, PRAZEPAM, QUAZEPAM, TEMAZEPAM, TETRAZEPAM, TRIAZOLAM, ZALEPLON, ZOLPIDEM ZOPICLONE	14995	12-feb-16
I375	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	ALPRAZOLAM, BARBEXACLONE, BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, CLOTIAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ETIZOLAM, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MIDAZOLAM, CODEINA, SUFENTANIL, TRIAZOLAM (confezionamento secondario)	14715	17-giu-15
I424	WYETH LEDERLE S.R.L.	APRILIA	LT	OSSAZEPAM, LORAZEPAM, TEMAZEPAM, MEPROBAMATO, ZALEPLON, METILCATINONE, ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, FENTANIL, PRAZEPAM, TRIAZOLAM	14469	19-dic-14
I423	ABBVIE S.R.L.	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	PENTAZOCINA, DIIDROCODEINA, DELORAZEPAM E BARBESACLONE, NONCHE' PROPILESEDRINA E FENOBARBITALE (uso laboratorio)	14700	21-mag-15
I218	JANSSEN CILAG S.P.A.	LATINA	LT	IDROMORFONE, CODEINA, REMIFENTANIL, MORFINA, DIIDROMORFINA, METILFENIDATO, TAPENTADOLO	14870	01-ott-15
I366	KEDRION S.P.A.	GALLICANO	LU	BARBITALE	14734	26-lug-15
I417	CIT S.R.L.	BURAGO DI MOLGORA	MB	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15187	11-giu-16
I354	REDOX S.N.C. DI AROSIO ANTONIA & C.	MONZA	MB	SOSTANZE E PREPARAZIONI EX TAB. I E II (esclusivamente per analisi)	14547	19-feb-15
I438	ROTTAPHARM BIOTECH S.R.L.	MONZA	MB	FENOBARBITALE, PENTOBARBITALE, MORFINA, FENCICLIDINA, FENTANIL, KETAMINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ZOLPIDEM, CODEINA, OSSICODONE, COCAINA	15222	15-giu-16
I322	DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	LEVOMETAMFETAMINA PER PRODUZIONE SELEGILINA HCL	14561	04-mar-15
I248	FAMAR ITALIA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	CODEINA, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, FOLCODINA, MORFINA, CODEINA	15300	01-set-16
I440	PALL ITALIA S.R.L.	BUCCINASCO	MI	TRIMEPERIDINA	15297	07-ago-16
I345	FIEGE LOGISTICS ITALIA S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO SOSTANZE ELENCATE NELLA EX TAB. II	14811	09-set-15
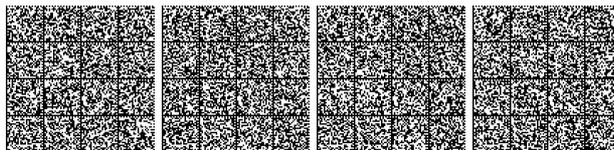
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I349	S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY	CASSINA DE' PECCHI	MI	FENTANIL E OSSICODONE	15007	03-feb-16
I358	ITALFARMACO S.P.A.	CINISELLO BALSAMO	MI	PENTOBARBITALE E ZOLPIDEM (PER STUDI DI LABORATORIO)	15293	30-ago-16
I371	BAYER HEALTHCARE MANIFACTURING S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE	MI	FENOBARBITALE, METILFENOBARBITALE, LORAZEPAM, FLURAZEPAM, OSSAZEPAM, LORMETAZEPAM, ETIZOLAM	15022	19-feb-16
I315	INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	GORGONZOLA (V. Muoni)	MI	CODEINA, CLORDIAZEPOSSIDO,DIAZEPAM, MEPROBAMATO, NITRAZEPAM, CLONAZEPAM, MEDAZEPAM	14528	14-feb-15
I306	INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	GORGONZOLA (V. Pascoli)	MI	CLONAZEPAM, CODEINA, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, MEPROBAMATO, NITRAZEPAM, MEDAZEPAM	14527	14-feb-15
I180	COSMO S.P.A.	LAINATE	MI	FENOBARBITALE, NORDAZEPAM, PRAZEPAM, OSSICODONE, CODEINA, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, LORAZEPAM, DIAZEPAM	14842	13-ott-15
I300	HOSPIRA S.P.A.	LISCATE	MI	BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, DIDROCODEINA, DIAZEPAM, FENTANIL, IDROCODONE, IDROMORFONE, NORDAZEPAM, PENTAZOCINA, TEMAZEPAM, PENTOBARBITALE, BARBITALE, CODEINA, KETAMINA E MORFINA	14442	16-dic-14
I432	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	LISCATE	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO PREPARAZIONI EX TAB. II SEZ. D, E	14971	22-dic-15
I335	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.	MASATE	MI	FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, NORDAZEPAM	15131	06-apr-16
I199	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	BUTALBITALE, FENOBARBITALE, CODEINA, OXAZEPAM, ACIDO GAMMAIDROSSIBUTIRRICO, LORAZEPAM, ALPRAZOLAM, ESTAZOLAM, DIAZEPAM, BROMAZEPAM, LORMETAZEPAM, DELORAZEPAM, TRIAZOLAM, TEMAZEPAM, MIDAZOLAM, BUTOBARBITALE	15066	10-mar-16
I 92	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	METILFENOBARBITALE, FENOBARBITALE, MORFINA	15352	01-ott-16
I121	VALEAS S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	MILANO	MI	ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, FLURAZEPAM E TRIAZOLAM	15018	12-feb-16
I217	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MI	MORFINA, DIPIPANONE, FLURAZEPAM, ALPRAZOLAM, TRIAZOLAM, ALFENTANIL, SUFENTANIL, FENTANIL, REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE	14634	21-apr-15
I353	ACTAVIS ITALY S.P.A.	NERVIANO	MI	FENTANIL, KETAMINA, STANDARD ANALITICI	15179	20-mag-16
I244	IMAF INDUSTRIA MATERIALI FOTOCHIMICI S.P.A.	PESCHIERA BORROMEO	MI	GAMMABUTIRROLATTONE	14912	20-dic-15
I404	APTALIS PHARMA S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	CATINA	14863	10-ott-15
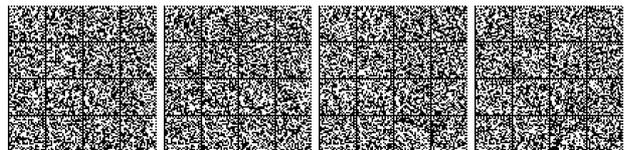
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I265	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	ALPRAZOLAM, LORAZEPAM, FENOBARBITALE, BROMAZEPAM, PRAZEPAM, TRIAZOLAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, BROTIZOLAM, CLOBAZAM, CLOTIAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO	14954	12-dic-15
I403	EUTICALS S.P.A.	ROZZANO	MI	TAPENTADOLO	14743	01-lug-15
I405	APTALIS PHARMA S.R.L.	S. GIULIANO MILANESE	MI	OSSAZEPAM E DESTROPROPOSSIFENE	14864	10-ott-15
I409	LABORATORIO CHIMICO INTERNAZIONALE S.P.A.	SEGRATE	MI	MEPROBAMATO	15069	28-mar-16
I178	ROCHE S.P.A.	SEGRATE	MI	BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM, MIDAZOLAM	14973	19-dic-15
I378	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SETTALA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI ELENCATE NELLA EX TAB.II	14812	07-set-15
I391	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE EX TAB. I E II (esclusivamente per scopi analitici)	15243	23-lug-16
I399	NEOTRON S.P.A.	MODENA	MO	COCAINA, DELTA-8-THC E DELTA-9-THC PER USO ANALITICO	14676	03-mag-15
I 70	LAMP SAN PROSPERO S.P.A.	SAN PROSPERO SULLA SECCHIA	MO	ZOLPIDEM	15165	07-mag-16
I421	STM GROUP S.R.L.	POZZUOLI	NA	FENTANIL REMIFENTANIL SUFENTANIL FENOBARBITALE PENTAZOCINA DIAZEPAM MIDAZOLAM ALPRAZOLAM BROMAZEPAM DELORAZEPAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM TRIAZOLAM	15310	02-set-16
I357	KEDRION S.P.A.	S.ANTIMO	NA	BARBITALE	15181	25-mag-16
I194	NOVARTIS FARMA S.P.A.	TORRE ANNUNZIATA	NA	BUTALBITALE E CODEINA	14800	08-ago-15
I230	PROCOS S.P.A.	CAMERI	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	15320	31-ago-16
I369	SIKA POLYURETHANE MANUFACTURING S.R.L.	CERANO	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	14891	27-nov-15
I426	TAKEDA ITALIA S.P.A.	CERANO	NO	ESTAZOLAM	14845	17-set-15
I347	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	SOSTANZE PER ESECUZIONE CONTROLLI DI QUALITA' DI PREPARAZIONI FARMACEUTICHE	15311	02-set-16
I341	EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.	S.MARTINO DI TRECATE	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	14871	21-ott-15
I314	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ESTAZOLAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM, , MIDAZOLAM, NORDAZEPAM, PRAZEPAM, TRIAZOLAM, CLOTIAZEPAM	14909	12-dic-15
I427	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	CLORAZEPATO	14582	25-mar-15

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I419	CHIMAN S.R.L.	SAN NICOLO' DI ROTTOFRENO	PC	PMA (PARA-METOSSIAMFETAMINA)	15203	25-giu-16
I406	ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	PADOVA	PD	PREPARAZIONI EX TAB. II SEZ. D-E (confezionamento secondario)	14504	29-gen-15
I193	ALFA WASSERMANN S.P.A.	ALANNO	PE	LORAZEPAM, DIAZEPAM, MORFINA, DELORAZEPAM, PENTOBARBITALE	14432	02-dic-14
I402	GALILEO RESEARCH S.R.L.	MIGLIARINO PISANO	PI	PENTOBARBITALE, COCAINA, MORFINA, ETILMORFINA, DIAZEPAM, ESOBARBITALE, KETAMINA, FENOBARBITALE, BUPRENORFINA, NALOXONE	14766	18-ago-15
I407	LABORATORI ARCHA S.R.L.	OSPEDALETTO	PI	SOSTANZE ELENCATE NELLE EX TAB. I E II, ESCLUSIVAMENTE PER ANALISI CONTO TERZI	14898	21-nov-15
I210	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	PISA	PI	FLURAZEPAM, ETIZOLAM, CODEINA, N-OSSICODEINA, OSSAZEPAM	14728	20-lug-15
I430	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	CLORAZEPATO	15219	12-giu-16
I 15	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (V. S. Leonardo 96)	PR	PARA-METOSSIAMFETAMINA	14636	03-mag-15
I148	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (Via Palermo 26/A)	PR	DIAZEPAM, PENTOBARBITALE, KETAMINA	14637	03-mag-15
I415	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (Largo Belloli 11/A)	PR	DIAZEPAM, KETAMINA, PENTOBARBITALE, FENOBARBITALE, MIDAZOLAM (per ricerca farmaco-tossicologica)	14523	11-feb-15
I299	GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.	S. POLO DI TORRILE	PR	REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE, FENTANIL, ALFENTANIL E SUFENTANIL	14584	18-mar-15
I332	FALORNI S.R.L.	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	MORFINA, METADONE, ALPRAZOLAM, ZOLPIDEM, LORMETAZEPAM, TRIAZOLAM, LORAZEPAM, FENTANIL, PETIDINA, CODEINA, EPTADONE, KETAMINA, BROMAZEPAM (CONFEZIONAMENTO SECONDARIO)	15267	10-lug-16
I425	LAB ANALYSIS S.R.L.	CASANOVA LONATI	PV	BUPRENORFINA, CODEINA, DIIDROCODEINA, FOLCODINA, IDROCODONE, OSSICODONE, OSSIMORFONE, TAPENTADOLO, ALPRAZOLAM, BARBEXACLONE, BROMAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, FLUDIAZEPAM, FLURAZEPAM, LOPRAZOLAM, LORMETAZEPAM, MEPROBAMATO, NORDAZEPAM, PENTAZOCINA, PINAZEPAM, TEMAZEPAM, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM, ZOPICLONE, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, OXAZEPAM	14758	11-set-15
I 66	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. - SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	CODEINA, FENOBARBITALE , LORAZEPAM , DIAZEPAM, MEPROBAMATO, FLURAZEPAM, OSSAZEPAM	15123	19-apr-16
I376	HIKMA ITALIA S.P.A.	PAVIA	PV	REMIFENTANIL	14836	16-set-15

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I119	TEOFARMA S.R.L.	PAVIA	PV	CLORDIAZEPOSSIDO, PINAZEPAM, FENOBARBITALE, MEPROBAMATO, TEMAZEPAM, CODEINA, DIAZEPAM, LOPRAZOLAM, NORDAZEPAM, DIIDROCODEINA, BROMAZEPAM, FLURAZEPAM, OXAZEPAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM	15027	12-feb-16
I433	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	FORMELLO	RM	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM CLONAZEPAM CODEINA DELORAZEPAM DIAZEPAM ETIZOLAM FENOBARBITALE FENTANIL FLUNITRAZEPAM FLURAZEPAM KETAZOLAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM METILFENIDATO METILFENOBARBITALE MIDAZOLAM OSSICODONE PRAZEPAM REMIFENTANIL TRIAZOLAM ZOLPIDEM	14950	22-dic-15
I431	IRBM SCIENCE PARK S.P.A.	POMEZIA	RM	PENTOBARBITALE, FENOBARBITALE, DIAZEPAM, MIDAZOLAM	15173	12-mag-16
I441	MENARINI RICERCHE S.P.A.	POMEZIA	RM	FENTANIL, KETAMINA, PENTOBARBITALE (anestetici nella sperimentazione animale) E MIDAZOLAM (standard analitico)	15346	29-set-16
I362	RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.P.A.	POMEZIA	RM	KETAMINA, FENOBARBITALE, MORFINA, DIAZEPAM, PENTOBARBITALE, CODEINA, BUPRENORFINA, OSSICODONE, PMA (para-metossiamfetamina) E BARBITALE per sperimentazione e ricerca	14407	15-nov-14
I111	SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	POMEZIA	RM	MEDAZEPAM, DESTROAMFETAMINA, KETAMINA, PENTOBARBITAL, MORFINA, LSD	14421	02-dic-14
I277	INTERLAB S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	15294	24-ago-16
I359	A.C.R.A.F. S.P.A.	S. PALOMBA - POMEZIA	RM	MORFINA, PENTOBARBITALE, FENOBARBITALE, CODEINA, DIAZEPAM, KETAMINA, BARBITALE	14966	12-dic-15
I272	VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.	PENNABILLI	RN	ALPRAZOLAM, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM, METILFENIDATO	14968	31-dic-15
I396	GENETIC S.P.A.	FISCIANO	SA	LORAZEPAM, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, PRAZEPAM, LORMETAZEPAM, CODEINA, TRIAZOLAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ZOLPIDEM	14688	21-mag-15
I176	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	DIAZEPAM, FENOBARBITALE, MIDAZOLAM, KETAMINA	14851	22-set-15
I401	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	MIDAZOLAM	14929	06-dic-15
I437	CTP LABORATORIES S.R.L.	POGGIBONSI	SI	SOSTANZE STUPEFACENTI, ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI ANALITICI	15180	20-mag-16
I418	MONTENEGRO S.R.L.	TERAMO	TE	FOGLIE DI COCA PER LA PRODUZIONE DI LIQUORI	15329	21-set-16
I307	COMEDICAL S.A.S. DI GARDUMI PAOLA & C.	MATTARELLO	TN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	14516	04-feb-15
I179	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	CODEINA LORAZEPAM PRAZEPAM OSSICODONE METADONE (produz. medicinali), ACETILCODEINA IDROCODONE ISOMETADONE METILCODEINA MORFINA CODEINA N-OSSIDO NORDAZEPAM OSSIMORFONE TEBAINA (scopi analitici)	15292	04-ago-16

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I289	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	IVREA	TO	DIAZEPAM CLORDIAZEPOSSIDO OXAZEPAM CLORAZEPATO LORAZEPAM BROMAZEPAM CLOBAZAM KETAZOLAM PRAZEPAM ALPRAZOLAM PINAZEPAM ETIZOLAM CLOTIAZEPAM DELORAZEPAM FLURAZEPAM NITRAZEPAM FLUNITRAZEPAM ESTAZOLAM TRIAZOLAM LORMETAZEPAM TEMAZEPAM MIDAZOLAM BROTIZOLAM QUAZEPAM NORDAZEPAM CLONAZEPAM e confezionamento secondario di ZOLPIDEM	14900	28-nov-15
I439	OLON S.P.A.	SETTIMO TORINESE	TO	ACIDO 5,5 DIETILBARBITURICO E SODIO DIETILBARBITURATO	15296	06-ago-16
I360	CHELAB S.R.L.	RESANA	TV	SOSTANZE ELENCATE NELLE EX TAB. I E II per studi analitici BPL	15044	14-feb-16
I 68	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.	CARONNO PERTUSELLA	VA	CODEINA, BARBITALE, FENOBARBITALE, DIFENOSSILATO, PENTAZOCINA, METADONE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, LORAZEPAM, MEDAZEPAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, LORMETAZEPAM, TRIAZOLAM	14532	22-feb-15
I184	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	CLOTIAZEPAM, DIAZEPAM, BUPRENORFINA, MORFINA, FENTANIL, TAPENTADOLO, SUFENTANIL	15308	26-ago-16
I328	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	ORIGGIO	VA	FENOBARBITALE, DIAZEPAM E ZOPICLONE	14958	11-dic-15
I214	MONICO S.P.A.	MESTRE	VE	MORFINA, PETIDINA, IDROMORFONE	15048	09-mar-16
I292	F.LLI MAZZON S.P.A.	SCHIO	VI	GAMMABUTIRROLATTONE	15079	29-mar-16
I337	ZAMBON S.P.A.	VICENZA	VI	FOLCODINA, MORFINA, CODEINA	14617	04-apr-15
I393	APTUIT (VERONA) S.R.L.	VERONA	VR	FENTANIL, BUPRENORFINA, METADONE, CLOBAZAM (per sperimentazione clinica); FENTANIL ALFENTANIL BROMAZEPAM NORDAZEPAM OSSICODONE DIIDROETORFINA METADONE BUPRENORFINA COCAINA D-AMFETAMINA DIAZEPAM EROINA KETAMINA MAZINDOLO MDMA METAMFETAMINA METILFENIDATO MIDAZOLAM MORFINA FENCICLIDINA PENTAZOCINA PENTOBARBITAL REMIFENTANIL TRIAZOLAM ZOLPIDEM CODEINA IDROMORFONE FENOBARBITAL CLORDIAZEPOSSIDO 2 C-1 LSD (per studi farmatossicologici)	15240	30-giu-16

Allegato C

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 settembre 2014)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C379	PANTANO FARMACEUTICI S.P.A.	CANICATTI'	AG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14901	30-nov-15
C411	RICCOBONO S.P.A.	CANICATTI'	AG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15175	26-mag-16
C235A	CO.SI.FAR. - COOPERATIVA SICILIANA FARMACISTI SOC. COOP.	RIBERA	AG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15186	03-giu-16
C708A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	ALESSANDRIA	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14628	17-apr-15
C267A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ALESSANDRIA	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15229	28-giu-16
C620A	FARMACIA DELL'OSPEDALE DR. MONTIGLIO EDOARDO	CASALE MONFERRATO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14513	10-feb-15
C751A	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	SPEC. MED. "MIDAZOLAM BIOINDUSTRIA"	14714	13-giu-15
C229	FARMACISTI ASSOCIATI PIEMONTE S.R.L.	SOLERO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15105	31-mar-16
C42	A.C.R.A.F. S.P.A. - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	ANCONA	AN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15254	27-lug-16
C266	FIGLI DI GIUSEPPE FERRANTI DI FERRUCCIO FERRANTI & C. S.A.S.	ANCONA	AN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14655	31-mag-15
C395A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JESI	AN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15237	08-ott-16
C711A	ANTICA FARMACIA DEL BREUIL DI GUIDO FONTANELLA & CO. S.A.S.	VALTOURNENCHE	AO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14744	14-lug-15
C460	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	ACQUAVIVA PICENA	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14611	19-apr-15
C520A	C.I.A.M. S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14854	29-set-15
C789A	FARMACIA EX CHIARETTI DI ROSATI MARZIA	ASCOLI PICENO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15124	07-apr-16
C160A	PFIZER ITALIA S.R.L.	MARINO DEL TRONTO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15285	04-set-16
C668A	VAL S.R.L.	MONTEPRANDONE	AP	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14647	01-mag-15
C509A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14733	11-lug-15
C33	A.F.M. AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA S.P.A.	AREZZO	AR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14797	15-ago-15
C490A	FARMACIA CERATI DI ZAMBONARDI ALDO	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14616	07-apr-15
C724A	FARMACIA CASTOLDI DEL DR. PATRUCCO FRANCO	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15280	03-ago-16
C726A	FARMACIA DELLA MISERICORDIA DOTT.SSA PREDIANO PATRIZIA	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15282	03-ago-16
C727A	FARMACIA DR.SSA BOTTO ARTEMISIA	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15283	03-ago-16
C712A	FARMACIA MAROCCHI DEL DR. NFOMEN ANDRE' MARCEL	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15231	29-giu-16
C725A	FARMACIA MODERNA DI ONORATI GIAMPAOLO	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15281	03-ago-16
C718A	FARMACIA SACCHI DI MUTTI R. & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15232	29-giu-16
C771A	FARMACIA VALLETTA DI VALLETTA DOTT. TEODORO & C. S.A.S.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15333	22-set-16
C728A	FARMACIA VECCHIE TERME DEL DR. MARGARA GIOVANNI	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15284	03-ago-16

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C703A	GHIGO S.R.L.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15264	09-lug-16
C954	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MERCOGLIANO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14622	19-apr-15
C643A	CODEFAR S.R.L.	MONTEFORTE IRPINO	AV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15235	01-lug-16
C901A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	VENTICANO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15331	01-ott-16
C277	GALENO S.P.A.	BARI	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14457	31-dic-14
C434	SCHIROLI FARMACEUTICI S.N.C.	BARI	BA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15306	26-ago-16
C204	FARMACA - FARMACEUTICI CANNONE S.P.A.	BARLETTA	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15030	15-feb-16
C889	MURGIA VETERINARIA S.R.L.	GIOIA DEL COLLE	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15008	13-feb-16
C185A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14668	31-mag-15
C202A	FAR.P.AS. FARMACISTI PUGLIESI ASSOCIATI SOC. COOP.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15319	07-set-16
C14A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15250	03-lug-16
C473	S. A. F. - SOCIETA' APPULA FARMACEUTICI S.R.L.	MODUGNO	BA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15117	26-mar-16
C900A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15330	21-set-16
C804A	GENCHI FARMA DI GENCHI GUELFO	TRIGGIANO	BA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14959	29-dic-15
C694	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TRIGGIANO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14620	19-apr-15
C820A	FARMACIA VERZENI R. S.A.S.	ALBINO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15058	24-feb-16
C499A	FARMACIA S. PAOLO - DR.SSA SILVIA FARINA & C. S.A.S.	AZZANO S. PAOLO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14542	13-mar-15
C952	PHARDIS S.R.L.	CALVENZANO	BG	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14440	08-dic-14
C440A	CTF GROUP SOC. COOP. A R.L.	LALLIO (Via Provinciale)	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14825	30-set-15
C476A	CTF GROUP SOC. COOP. A R.L.	LALLIO (Via Montegrappa)	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14839	30-set-15
C380A	FARMACEUTICA OROBICA S.R.L.	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14417	25-nov-14
C850A	FARMACIA ANTONIOLI DEL DR. ANTONIO ANTONIOLI & C. S.A.S.	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15224	23-giu-16
C871A	FARMACIA DOTT. NICOLA BENAGLIO & C. S.N.C.	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15215	22-giu-16
C851A	FARMACIA GUALTIERI S.N.C. DEI DR.I GIANMARIO E GLORIA GUALTIERI	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15224	23-giu-16
C870A	FARMACIA SEGALINI DI SEGALINI DR. CAMILLO	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15214	22-giu-16
C849A	FARMACIA SERIANA - DR. G. BRUNELLI & C. S.A.S.	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15225	23-giu-16

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C584A	FARMACIA DOTT. GUARNERI S.N.C. DI GUARNERI ISABELLA & C.	TREVIGLIO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15028	27-feb-16
C609A	FARMACIA MASARONE DI BALESTRINI DOTTORESSA MARIA GABRIELLA	BIELLA	BI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15205	03-giu-16
C224	FARMACEUTICI S.V.I.M.A. S.R.L.	BENEVENTO	BN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14540	11-mar-15
C648A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI, ANCHE AD USO VETERINARIO	15269	23-lug-16
C700	A.F.M. AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA S.P.A.	BOLOGNA	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15209	29-giu-16
C207A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	CALDERARA DI RENO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14458	31-dic-14
C371A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASALECCHIO DI RENO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14665	31-mag-15
C769	SEBIA ITALIA S.P.A.	MINERBIO	BO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	14613	19-apr-15
C815	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MINERBIO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14587	19-apr-15
C633A	AZIENDA TERAPEUTICA ITALIANA - ATI - S.R.L.	OZZANO DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15191	26-giu-16
C905	VETEFAR S.R.L.	OZZANO DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15244	13-lug-16
C197A	PLURIPHARMA S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15072	29-mar-16
C824A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BRINDISI	BR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15088	30-mar-16
C106	C.E.F. - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L.	BRESCIA	BS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI, ANCHE AD USO VETERINARIO	14885	30-ott-15
C109A	PHARMAIDEA S.R.L.	TRAVAGLIATO	BS	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15160	12-mag-16
C860A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CANOSA DI PUGLIA	BT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15143	04-mag-16
C784A	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE TAB. MEDICINALI ANCHE A BASE DI CANNABIS	15153	07-mag-16
C191A	ROESSLER S.R.L.	BOLZANO	BZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14804	21-set-15
C94A	DOTT. A. SCARPA DEL DOTT. LUIGI SCARPA & C. S.A.S.	ASSEMINI	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14989	10-gen-16
C289A	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14720	30-giu-15
C275A	GEDITA S.R.L.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14821	23-set-15
C542	LOGISTICA FARMACEUTICA S.R.L.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15127	15-apr-16

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C337	MEDIFARMA S.R.L.	CAGLIARI	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15234	01-lug-16
C543	S.I.M.A. -SOCIETA INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15313	07-set-16
C332	MASSIMI FARMACEUTICI S.A.S.	QUARTUCCIU	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14391	30-nov-14
C364A	CONFARMA S.R.L.	SELARGIUS	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14799	06-ago-15
C666A	UNIFARM SARDEGNA SPA	SESTU	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14725	30-giu-15
C842A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15109	30-mar-16
C807A	FARMACIA "CLAUDIO CARUSO" DELLA DOTT.SSA IDA CARUSO	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15277	03-ago-16
C778A	S.A.F.A.R. COOPERATIVA FARMACEUTICA	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14855	17-set-15
C352A	ZOO. VET. S.R.L.	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15182	29-mag-16
C261A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SAN MASSIMO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14670	31-mag-15
C774	EMX2 S.R.L.	CANCELLO SCALO	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14672	30-mag-15
C260A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14395	30-nov-14
C75	CEFARM S.R.L.	CASERTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14404	19-nov-14
C848A	FARMACIE FALCO S.A.S.	MARCIANISE	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15183	21-mag-16
C643	FIGLI DI LUIGI ORLANDI S.R.L.	MARCIANISE	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14681	20-mag-15
C910A	MIRA S.R.L.	ORTA DI ATELLA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15351	01-ott-16
C598A	AS. FA. NA. SOC. COOP. A R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15019	13-feb-16
C895A	SO. DI. FARM. GROUP S.R.L.	MIGLIANICO	CH	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15321	14-set-16
C841A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VASTO	CH	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15106	30-mar-16
C678A	SOFAD S.R.L.	SAN CATALDO	CL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14969	29-dic-15
C839A	FARMACIA DOTT.SSA CAPELLO MARGHERITA	CARDE'	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15104	30-mar-16
C919	VETEFARMA S.R.L.	CUNEO	CN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14729	26-lug-15
C503	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via Mondovì)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15039	27-feb-16
C367A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via N. Sauro)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15043	27-feb-16
C227A	ALCYON ITALIA S.P.A.	MARENE	CN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14370	16-ott-14
C793A	FARMACIA SAN MARTINO DEL DOTT. GUIDO VERRI	COMO	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14883	20-ott-15
C662A	FARMACIA VIA MILANO DEL DOTT. DANIELE FARE'	COMO	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14385	29-ott-14

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C475	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	14914	24-nov-15
C753A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L.	ERBA	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14721	30-giu-15
C801A	PREMIATA FARMACIA CENTRALE DOTT.SSA ROBBIO S.A.S. DI ROBBIO DOTT.SSA MATILDE & C.	ERBA	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15012	04-feb-16
C556A	FARMACIA BELLONI ETTORE & C. S.N.C.	MARIANO COMENSE	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15299	24-ago-16
C855	FRANCHINI PRODOTTI CHIMICI S.R.L.	MOZZATE	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15339	04-ott-16
C37A	DMS FARMACEUTICI S.R.L.	TAVERNERIO	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14496	06-feb-15
C455	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	CREMONA	CR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI, ANCHE AD USO VETERINARIO	15167	31-mag-16
C922	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA (Via Biasini)	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14390	01-nov-14
C795A	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA (Via Bruciate)	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14890	24-ott-15
C584	FARMABRUZIA S.R.L.	CASTROVILLARI	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14482	17-gen-15
C777A	D.M. BARONE S.P.A.	COSENZA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14877	15-ott-15
C793	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	MANGONE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14848	11-ott-15
C916A	FARMACIA DE LORENZO LEONARDO	MONTALTO UFFUGO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15014	09-feb-16
C104A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	RENDE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15354	13-ott-16
C817A	FARMACIA PUCCI DR. ANTONIO	TREBISACCE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15026	16-feb-16
C136A	SIDIS (SINERGIE DISTRIBUTIVE SICILIANE) S.R.L.	ACICASTELLO	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14659	15-mag-15
C837A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BELPASSO	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15101	30-mar-16
C458A	PULEO FARMACEUTICI S.R.L.	BELPASSO	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15129	03-apr-16
C488A	D.M. BARONE S.P.A.	CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14479	09-gen-15
C405A	SOLPHARMA 2000 S.R.L.	CATANIA	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14872	06-ott-15
C563A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14906	30-nov-15
C457A	MAZZOLENI BENESSERE S.R.L.	MISTERBIANCO	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15241	20-giu-16
C983	SOFAD S.R.L.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15085	24-mar-16
C240	FARMOS S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15210	22-giu-16

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C280A	SALVIA FARMACEUTICI S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14569	27-mar-15
C359A	FARM. ALARICO S.P.A.	FALERNA	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15312	07-set-16
C402A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LAMEZIA TERME	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14667	31-mag-15
C858	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MARCELLINARA	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14740	30-giu-15
C99A	MEDICAL DIVISION DI TRIPI SALVATORE	ENNA	EN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14493	30-gen-15
C890	ZAMBONI NUOVE TECNOLOGIE S.N.C. DI BRIGHI RINA & C.	FORLI'	FC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14657	06-mag-15
C463A	VETERINARIA SAVIGNANESE S.R.L.	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14761	21-lug-15
C747A	FARMACIA TREVISANI DI TREVISANI STEFANIA	ARGENTA	FE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15036	11-feb-16
C828A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOGGIA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15092	30-mar-16
C860	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FOGGIA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14604	04-apr-15
C278A	V.E.M. FARMACEUTICI S.R.L.	LUCERA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14829	04-set-15
C959	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN SEVERO	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14918	29-nov-15
C825A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CALENZANO	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15089	30-mar-16
C701A	REG PHARMA S.R.L.	CALENZANO	FI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14571	13-mar-15
C236	FARMA-SYSTEM DI SANNA ELVIO, BARTOLINI SANTINO E FANTAPPIE' VALERIO S.N.C.	FIRENZE	FI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14798	17-set-15
C877	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14446	31-dic-14
C83A	A.MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS & SERVICES S.R.L.	PRATO	FI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15078	09-mar-16
C769A	SOCIETA' BOSCIA S.N.C. DEL DR. BOSCIA MASSIMO & C.	SAN CASCIANO VAL DI PESA	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15002	22-gen-16
C775	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14619	28-apr-15
C36A	VETEFAR S.R.L.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15318	20-set-16
C111A	PASQUALI S.R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14537	27-feb-15
C775A	KEY 4 HEALTH S.R.L.	FERMO	FM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14852	24-set-15
C756A	FARMACIA COMUNALE DI MONTEFALCONE APPENNINO S.R.L.	MONTEFALCONE APPENNINO	FM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15335	22-set-16
C882A	INTERFARMA S.R.L.	PORTO SAN GIORGIO	FM	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15257	07-lug-16
C125	CO.RO.FAR. -COOPERATIVA DI SERVIZI ALLE FARMACIE SOC.COOP.	FORLI'	FO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14784	07-ago-15
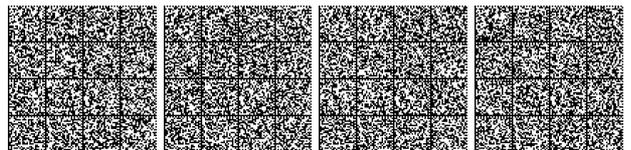
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C626A	FERLITO LOGISTICS S.R.L.	ANAGNI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14400	08-nov-14
C272A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	ANAGNI	FR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15149	05-mag-16
C94	CO.FA.C. - COOPERATIVA FARMACEUTICA CIOCIARA S.R.L.	FROSINONE	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14438	11-dic-14
C469	SPEMITAL S.P.A.	FROSINONE	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15316	15-set-16
C480A	CENTRO MEDICO CECCARDI - ISTITUTO DIAGNOSI E TERAPIE SPECIALISTICHE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14844	09-set-15
C166	DI.FAR. S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15144	06-mag-16
C546A	FARMACIA PESCETTO DEL DR. PIETRO PLINIO PESCETTO	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14841	10-ott-15
C510A	FARMACIA SAN GIACOMO S.A.S. DI MENETTO DOTT. MARCO & C.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15197	08-giu-16
C231	FARMAGI S.R.L.	GENOVA	GE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14505	21-gen-15
C398A	FARMASERVICE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14722	30-giu-15
C588	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	GENOVA	GE	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	15086	25-mar-16
C299A	PHARMAZENA S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14823	30-set-15
C422A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14612	19-apr-15
C903A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15336	16-set-16
C167A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15256	31-lug-16
C802	UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14869	27-ott-15
C372A	FARMACIA PESCETTO DI PESCETTO MARCO	GENOVA PEGLI	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14964	21-dic-15
C198A	ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	PADOVA	GE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15305	26-ago-16
C365A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	GROSSETO	GR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15221	29-giu-16
C221A	ZOO FARVET DI DELLO ROSSO MASSIMILIANO	GROSSETO	GR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15096	31-mar-16
C487	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BUSSANA DI SANREMO	IM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15037	27-feb-16
C885A	DS PHARMA DI SCARAMUZZINO DAVIDE	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15265	07-lug-16
C858A	LITOFARM S.R.L.	CIRO'	KR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15141	08-apr-16
C107	COOPERATIVA FARMACEUTICA LECCHESE SOC. COOP. PER AZIONI	LECCO	LC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14449	31-dic-14
C273	GALATINAMED S.R.L.	GALATINA	LE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14559	25-mar-15
C110	COOFARMA SALENTO SOC. COOP.	LECCE	LE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI, ANCHE AD USO VETERINARIO	15268	11-lug-16
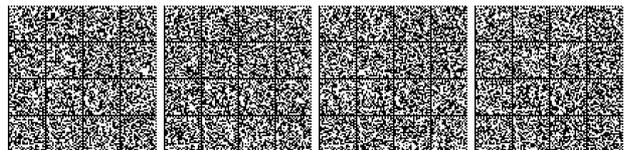
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C20A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	LECCE	LE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14443	17-dic-14
C893A	BARONCINI GABRIELE	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15355	29-set-16
C435A	EURODIFARM S.R.L.	CASALMAIOCCO	LO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	15150	22-apr-16
C23A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA (Via delle Industrie)	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14706	29-mag-15
C443A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA (Via Cascina Nuova)	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15023	29-feb-16
C328A	VETEFAR S.R.L.	SAN MARTINO IN STRADA	LO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15168	14-mag-16
C208A	FARLA SOC. COOP.	BORGO SAN MICHELE	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14813	21-set-15
C941	LATINAVETE S.R.L.	LATINA	LT	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14895	14-nov-15
C605A	FARMACIA BASCHIERI DI BASCHIERI DAVIDE, CHIARA & C. S.N.C.	ALTOPASCIO	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15324	10-set-16
C772A	DIADEMA DEL DR. ITALO LEMMI & C. S.A.S.	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15011	04-feb-16
C710A	FARMACIA SODINI S.A.S.	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14694	21-mag-15
C324A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14580	19-apr-15
C736A	FARMACIA SANTA MARIA DEL DOTT. FRANCESCO OLIVARI	CAPEZZANO PIANORE	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14661	02-mag-15
C707A	FARMACIE LEMMI DEL DR. ITALO LEMMI S.A.S.	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (V. per Arni)	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14552	21-feb-15
C719A	FARMACIE LEMMI DEL DR. ITALO LEMMI S.A.S.	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (Via N. Fabrizi)	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14693	21-mag-15
C810A	FARMACIA CHECCHIA S.N.C. DEI DOTTIRU MASSIMO E MARIA CLARA CHECCHIA	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14991	13-gen-16
C768A	FARMACIA DOTT. UGO NOVELLI DEL DOTT. INGROSSO SALVATORE	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15015	04-feb-16
C664A	FARMACIA CANALI DEL DR. MASSIMO CANALI & C. S.A.S.	VIAREGGIO	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14551	27-feb-15
C873A	BRIANPHARMA S.R.L.	DESIO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15223	12-giu-16
C629A	EQUI-FARMA S.R.L.	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14409	03-dic-14
C818A	FARMACIA DEL SOLE S.A.S. DI PERRECA PATRIZIA & C.	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15055	24-feb-16
C822A	FARMACIA GARINO S.A.S. DI PERRECA PATRIZIA & C.	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15063	03-mar-16
C713A	FARMACIA CENTRALE DELLA DOTT.SSA MARIA ANTONIA RAPPOCCIOLO & C. S.A.S.	SEVESO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14589	22-mar-15
C559A	FARMACIA BELLOTTI DR. ALESSANDRO	VERANO BRIANZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15031	27-feb-16

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C815A	FARMALIP S.R.L.	CASTELRAIMONDO	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15013	09-feb-16
C642A	FARMACIE COMUNALI S.P.A.	CIVITANOVA MARCHE	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15303	09-set-16
C638A	NUOVA VETERINARIA S.R.L.	MONTECASSIANO	MC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15216	25-giu-16
C464	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	POLLENZA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14610	19-apr-15
C50A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	RECANATI	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14452	31-dic-14
C454A	ITALMED AGRI S.R.L.	TREIA	MC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15082	11-mar-16
C836A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15100	30-mar-16
C776A	D.M. BARONE S.P.A.	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14878	15-ott-15
C78	CESAREO FARMACOSM S.R.L.	MESSINA-CONTESSE	ME	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15356	01-ott-16
C492A	FARMADISTRIBUZIONE S.P.A.	PISTUNINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14598	11-apr-15
C72A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TORREGROTTA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14907	15-nov-15
C519A	FARMACEUTICA REPUBBLICA S.R.L.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15075	09-mar-16
C142A	FIEGE LOGISTICS ITALIA S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15220	11-giu-16
C146A	STM GROUP S.R.L.	CAMBIAGO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15258	13-lug-16
C780A	FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.	CARPIANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15158	14-mag-16
C872A	BECKMAN COULTER S.R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	15245	14-lug-16
C583	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	CAVENAGO BRIANZA	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	15099	19-mar-16
C24A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	CERRO AL LAMBRO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14704	27-mag-15
C637A	FARMA FUTURE SRL	CINISELLO BALSAMO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14384	29-ott-14
C677A	FARMACIA RISORGIMENTO S.N.C. DEL DOTT. PALOTTA MASSIMO & C.	CINISELLO BALSAMO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14382	22-ott-14
C290A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	CORBETTA	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14719	30-giu-15
C770A	FARMACIA GRANCIA DI DR. GRITTI CLAUDIO ANGELO & C. S.A.S.	CORNAREDO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15001	22-gen-16
C408A	BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15050	19-feb-16
C783A	FARMALVARION S.R.L.	GORGONZOLA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14868	26-set-15
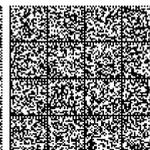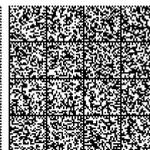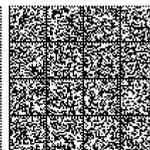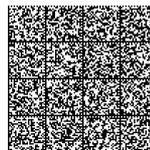
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C02A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14630	29-apr-15
C597A	FARMACIA DEL CORSO DEL DR. FREZZA ANDREA	LEGNANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14994	12-feb-16
C283A	PHARM-TECH GROUP S.R.L.	LISCATE	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14887	30-ott-15
C782A	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	LISCATE	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14940	11-dic-15
C746A	FARMACIA SAN MARTINO DI DR. ATTILIO MARIA BARBONI	MAGNAGO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14922	25-nov-15
C614A	CD PHARMA S.R.L.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15062	03-mar-16
C441A	CTF GROUP SOC. COOP. A R.L.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14859	30-set-15
C906A	FARMACEUTICA REPUBBLICA S.R.L.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15347	25-set-16
C686A	FARMACIA ABRUZZI 23	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14433	02-dic-14
C759A	FARMACIA AFFORI DEL DR. LUIGI WAIFER SPAGGIARI & C. S.A.S.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14778	28-lug-15
C762A	FARMACIA BRIANZA S.N.C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14793	04-ago-15
C575A	FARMACIA DESENZANI S.A.S. DI GIANFRANCO E STEFANO DESENZANI & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14423	09-dic-14
C791A	FARMACIA DOTT. DE LUCA A. & F. S.N.C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14874	20-ott-15
C799A	FARMACIA FARINI S.A.S. DELLA DOTTORESSA ANTONIETTA TRAVIERSO & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14935	11-dic-15
C821A	FARMACIA FORMAGGIA S.N.C. DEI DOTTORI NICOLA E ANTONIETTA TRAVIERSO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15059	24-feb-16
C792A	FARMACIA GENOVA S.A.S. DI FRANCESCO DE LUCA & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14875	20-ott-15
C558A	FARMACIA PAOLO SARPI S.N.C. DEI DOTTORI PIERO E PAOLO PIANA	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14925	25-nov-15
C557A	FARMACIA PESENTI S.N.C. DEI DOTTORI PIANA PAOLO E PIANA PIERO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15009	27-gen-16
C646A	GIAMPAOLO DOTT. FARMACISTA GIAMMASSIMO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14629	21-apr-15
C778	ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE	MILANO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14626	28-apr-15
C580A	SACCO PIER FRANCO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14424	04-dic-14
C213A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15025	05-feb-16
C101	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14394	30-nov-14
C861A	LMJ PHARMA S.R.L.	PADERNO DUGNANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15155	06-mag-16
C312A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	SAN DONATO MILANESE	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14566	22-mar-15
C884A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15260	03-lug-16

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C754	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	SEGRATE	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	14956	22-dic-15
C453A	ESSERE BENESSERE S.P.A.	SEGRATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15061	03-mar-16
C242A	PROFARCO ITALIA S.R.L.	SEGRATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14642	03-mag-15
C416	ROCHE S.P.A.	SEGRATE	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14972	19-dic-15
C404A	U.F.M. - UNIONE FARMACEUTICA MILANESE S.R.L.	SEGRATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14997	29-feb-16
C41	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI	SESTO SAN GIOVANNI	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14767	31-lug-15
C70	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE EX TAB. II SEZ. A, B	14930	13-dic-15
C418A	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15298	19-ago-16
C411A	DIMAF PHARMA SUPPLY CHAIN S.R.L.	TRIBIANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14380	08-nov-14
C502A	BOMI ITALIA S.P.A.	VAPRIO D'ADDA	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	14578	15-apr-15
C410A	DIMAF PHARMA SUPPLY CHAIN S.R.L.	VIGNATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14379	08-nov-14
C827A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15091	30-mar-16
C865A	AMFA S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15247	30-giu-16
C537A	CONFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BAGNOLO S. VITO	MN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14429	30-nov-14
C636A	FARMACIA S. MARTINO SNC DOTTORI MAURO E DANIELE ZANGOBBI	SAN MARTINO DELL'ARGINE	MN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14777	04-ago-15
C432A	B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.	MIRANDOLA	MO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14888	11-nov-15
C798A	VETEMONTANA S.R.L.	PAVULLO	MO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14924	19-nov-15
C528	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	MATERA	MT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14560	01-mar-15
C840A	FARMAHEALTH S.A.S.	ACERRA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15108	30-mar-16
C742A	DELLA ROCCA S.R.L. UNIPERSONALE	BOSCOREALE	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14771	31-lug-15
C809A	FARMACIA S. CATERINA DELLA DR.SSA MARINA PARENTE & C. S.A.S.	CAIVANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14987	26-gen-16
C905A	FARMACIA AMBROSIANA S.A.S. DI MARINA PARENTE & C.	CARDITO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15348	28-set-16
C907A	FARMACIE ITALIANE ASSOCIATE S.A.S. DI ANTONIO POPOLO & C.	CARDITO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15349	28-set-16
C812A	FARMACIA SAN VITALIANO SNC DI GIUSEPPE AMBRA E MARCO AMBRA	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15005	02-feb-16
C813A	FARMACIAE AMBRA DEL DOTT. AMBRA GIUSEPPE & C. S.A.S.	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15004	02-feb-16
C244	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14520	18-feb-15

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C602A	FARMACIA ARPINO S.A.S. DEL DOTT. COZZOLINO MARIO & C.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14483	15-gen-15
C864A	FARMACIA LE GINESTRE DELLE DOTT. COZZOLINO VINCENZA E DOTT. COZZOLINO MARIO S.N.C.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15157	13-mag-16
C684A	FARMACIA MARIA DELLA NEVE DOTT. CANALE S.A.S. DELLA DOTT.SSA IDA CARLA CANALE	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14529	17-feb-15
C479A	FARMACIA COZZOLINO DI MARIO E CIRO COZZOLINO S.N.C.	ERCOLANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14635	01-mag-15
C797A	FEDERFAR.NA S.R.L.	FRATTAMAGGIORE	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14911	17-nov-15
C758A	MEO GROUP FARMACIA - DR. CIRO MEO & C. S.A.S.	FRATTAMINORE	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15238	24-giu-16
C852A	FARMACIA BORRELLI DOMENICANTONIO DI BORRELLI PASQUALE & FABIO S.N.C.	MARANO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15248	02-lug-16
C215	FARMACEUTICI ARISTIDE TONACCI S.R.L.	MUGNANO DI NAPOLI	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15087	29-mar-16
C831A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15097	30-mar-16
C548A	ANTICA FARMACIA MEDICEA S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14858	29-set-15
C661	FARMA. RI. STA.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14509	29-gen-15
C765A	FARMACIA GARZIA	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14805	07-ago-15
C737A	FARMACIA NAZZARO S.N.C.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14662	02-mag-15
C896A	FARMACIE LOMBARDI DI LOMBARDI ENRICHETTA & C. S.N.C.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15322	16-set-16
C78A	FARMACIE PETRONE S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15125	12-apr-16
C420A	FUSCO MEDICINALI S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14727	18-lug-15
C536A	PHSHOP S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14985	09-gen-16
C644A	VITTORIO PETRONE DI PETRONE MARIAVITTORIA & C. S.A.S.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14574	18-mar-15
C741A	CONSORZIO DIEFFE FARMA	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14690	12-mag-15
C680A	FARMA GLOBAL S.R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14680	12-mag-15
C209A	FARMACAMPANIA SOC. COOP.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI, ANCHE AD USO VETERINARIO	15204	29-giu-16
C287	GUACCI S.P.A.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15249	06-lug-16
C988	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14581	19-apr-15
C823A	FARMA CARMINE PETRONE S.R.L.	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15185	26-mag-16
C594A	STM GROUP S.R.L.	POZZUOLI (Str. P.le Pianura 2)	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14981	12-gen-16
C595A	STM GROUP S.R.L.	POZZUOLI (Str. P.le Pianura 6)	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14979	12-gen-16

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C79	CE. DI. FAR. S.R.L.	SAN VITALIANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14879	05-nov-15
C709A	FARMACIA CENTRALE DR. L. DUBBIOSO S.N.C.	SOMMA VESUVIANA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14631	21-apr-15
C700A	FARMACIA CARAVELLI DELLA DOTT.SSA MAGLIULO ANTONELLA	TORRE ANNUNZIATA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14572	17-mar-15
C128A	FARMACIE CELESIA S.R.L.	BORGOTICINO	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI, ANCHE AD USO VETERINARIO	14939	31-dic-15
C434A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	NOVARA	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14565	17-mar-15
C527A	ERBETTA DOTT. LUISA	PRAY	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14916	17-nov-15
C477A	EUROVET A.G. S.R.L.	NUORO	NU	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15314	15-set-16
C548	S.I.M.A. -SOCIETA' INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	NUORO	NU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14522	19-feb-15
C157	DIFARMA S.P.A.	ORISTANO	OR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15315	10-set-16
C843A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BAGHERIA	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15110	30-mar-16
C562A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14919	30-nov-15
C702	CORED S.R.L.	PALERMO	PA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14993	09-feb-16
C319	LEMARFARMA S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14536	25-feb-15
C350A	RE ROBERTO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15262	08-lug-16
C412	RICCOBONO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15166	27-mag-16
C876	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14621	19-apr-15
C679A	MOLLICA LUCILLA	CALENDASCO	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14456	17-dic-14
C609	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE TAB. MEDICINALI SEZ. A-B, ANCHE A BASE DI CANNABIS	14530	22-feb-15
C766A	FARMACIA SOZZI ROSANGELA	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14978	06-gen-16
C752A	DALLANOCE MAURO	MORFASSO	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14755	15-lug-15
C465A	FARCOPA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIACENZA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15126	15-apr-16
C544A	FARMACIA FARNESIANA DI VENERONI SILVIA, VENERONI SIMONA E MAFFI EMANUELE S.N.C.	PIACENZA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14990	11-gen-16
C525A	FARMACIA GUGGI DR. EUGENIO	CASALE DI SCODOSIA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14882	06-nov-15
C819A	FARMACIA ALL'ANGELO S.N.C. DI CARMIGNOTO LUCA & C.	FONTANIVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15056	04-mar-16
C635A	JACOPETTI FARMACEUTICI S.R.L.	PADOVA	PD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15218	08-giu-16
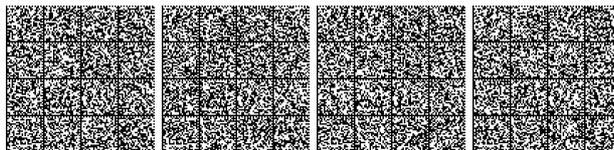
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C766	SILVANO MONICO S.P.A.	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14710	16-giu-15
C755A	UNIFARM S.P.A.	PADOVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15272	27-lug-16
C439A	CTF GROUP SOC. COOP. A R.L.	SAONARA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15301	08-set-16
C474	S.A.F.A.R. - SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUNITI SOC. COOP.	PESCARA	PE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15049	23-feb-16
C527	V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A.	CITTA' DI CASTELLO	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15032	28-feb-16
C691	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14683	31-mag-15
C396A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15340	08-ott-16
C15A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI, ANCHE AD USO VETERINARIO	15270	27-lug-16
C911A	VIBI S.R.L.	PERUGIA	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15357	14-ott-16
C33A	VETEFAR S.R.L.	TORGIANO	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14831	07-set-15
C628A	FARMACIA ADAMI S.N.C. DELLA DOTT.SSA LUISA PAMPANA & C.	CASCINA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15341	14-ott-16
C666	MEDISER S.R.L.	FORNACETTE DI CALCINAIA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15140	09-apr-16
C100A	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15255	29-lug-16
C163A	CO.FA.PI. -COOPERATIVA FARMACISTI PISANI SOC. COOP. A R.L.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15196	22-mag-16
C603A	FARMACIA NUOVA DELLA DOTT.SSA FANTONI BEATRICE E DEL DOTT. LODOVICHI ANDREA & C. S.N.C.	PISA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15323	18-set-16
C760A	LA VETERINARIA S.R.L.	PISA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14791	30-lug-15
C829A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VECCHIANO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15093	30-mar-16
C337A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	PORDENONE	PN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15054	12-mar-16
C720	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14618	29-apr-15
C393A	COFARDIS S.P.A.	PRATO	PO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15151	25-apr-16
C135	C.D.F. CENTRO DISTRIBUZIONE DEL FARMACO S.P.A.	PARMA	PR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14418	29-nov-14
C878A	FARMACIA BERTELLI S.A.S. DI MANOGRASSO DOTT.SSA DANIELA & C.	PARMA	PR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15237	24-giu-16
C470A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	PRIORATO DI FONTANELLATO	PR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14453	31-dic-14
C936	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14684	31-mag-15

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C673A	EUROFARM S.R.L.	PISTOIA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14576	18-mar-15
C672A	MEDICAL S.R.L.	PISTOIA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14577	18-mar-15
C650A	FARMACIA CHITI DI CHITI ROMANA	QUARRATA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14699	31-mag-15
C875A	FARMACIA DOTT. RAFFAELE POLITI	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15227	16-giu-16
C800A	FARMACIA SALUS DI SANCHIONI MICHELE & C. S.A.S.	BORGO PACE	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14936	17-dic-15
C540A	FARMACIA SALUS DI SANCHIONI MICHELE & C. S.A.S.	FOSSOMBRONE	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15199	28-mag-16
C714A	FARMACIA LAVANNA-ROSATI S.N.C.	MACERATA FELTRIA	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14696	31-mag-15
C880A	SPEM S.P.A.	MONDOLFO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15252	30-giu-16
C814	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	PESARO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14947	31-dic-15
C431A	FARMACEUTICA LODIGIANA S.R.L.	COPIANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15332	05-ott-16
C407A	PHARMADAY S.R.L.	COPIANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15206	03-giu-16
C471A	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	SPEC. MED. "CONTROL (lorazepam)"	15202	23-giu-16
C448A	FARCOPA DISTRIBUZIONE S.R.L.	PAVIA	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15147	15-apr-16
C625A	FERLITO LOGISTICS S.R.L.	SIZIANO	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14960	17-dic-15
C683A	DIMAF PHARMA SUPPLY CHAIN S.R.L.	STRADELLA	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15057	23-feb-16
C665A	TWOTREES S.R.L.	TORRE D'ISOLA	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15359	31-ott-16
C660A	FARMISA S.R.L.	VIGEVANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15288	01-ago-16
C879A	SO.GE.A. FARMA S.R.L.	VIGEVANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15239	29-giu-16
C844A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	POTENZA	PZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15111	30-mar-16
C994	ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	POTENZA	PZ	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15236	04-lug-16
C856A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	TITO SCALO	PZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15135	06-apr-16
C847A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FAENZA	RA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15114	30-mar-16
C222A	VETERINARIA FAENTINA S.R.L.	FAENZA	RA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14396	22-nov-14
C158A	RAVENNA FARMACIE S.R.L.	RAVENNA	RA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14445	21-dic-14
C846A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	REGGIO CALABRIA	RC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15113	30-mar-16
C723	ACME S.R.L.	CAVRIAGO	RE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14444	17-dic-14

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C469A	VETEFAR S.R.L.	REGGIO EMILIA	RE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15317	20-set-16
C227	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	REGGIO EMILIA (Via Doberdò)	RE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14816	30-set-15
C95A	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	REGGIO EMILIA (Via Masaccio)	RE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14815	30-set-15
C184	D.M. BARONE S.P.A.	MODICA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15045	05-mar-16
C119	CO.FARM. S.R.L.	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15263	08-lug-16
C286A	COFARMIT FARMACISTI INSIEME S.P.A.	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14625	15-apr-15
C774A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14846	09-set-15
C217	FARMACEUTICI DONATI DI DOMENICO DONATI E C. S.N.C.	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14803	19-set-15
C547A	FIEGE LOGISTICS ITALIA S.P.A.	COLLEFERRO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14810	09-set-15
C803A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14953	22-dic-15
C802A	GRAMMA FARMACEUTICI S.R.L.	FIANO ROMANO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14943	22-dic-15
C535A	VALEDO S.R.L. UNIPERSONALE	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14525	11-feb-15
C413A	FELPHARMA S.R.L.	FORMELLO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15159	12-mag-16
C735A	TREGENA S.R.L.	FORMELLO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14774	04-ago-15
C781A	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	FORMELLO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15184	11-dic-15
C486	TREDI S.R.L.	GENZANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14375	31-ott-14
C292A	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.P.A.	GUIDONIA MONTECELIO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14786	12-ago-15
C412A	DIMAF PHARMA SUPPLY CHAIN S.R.L.	MONTEROTONDO SCALO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15208	04-giu-16
C869A	LOGIFARMA S.R.L.	POMEZIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15212	08-giu-16
C424A	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	POMEZIA (V. Treviso)	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14789	31-ago-15
C838A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15102	30-mar-16
C552A	CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	14902	06-nov-15
C808A	CONSORZIO AC2 FARMA	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15192	29-mag-16
C623	DEMAS S.R.L.	ROMA (Circ.ne Orientale 4692)	RM	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14397	13-nov-14

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C560A	DEMAS S.R.L.	ROMA (Via di Salone 132)	RM	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14892	28-nov-15
C853A	FARMACIA LOPRIORE EREDI DOTT. G. SERVINO DELLE DOTT.SSE MARIA ROSARIA E MARIA GRAZIA SERVINO S.N.C.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15107	24-mar-16
C461A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI, ANCHE AD USO VETERINARIO	15271	11-lug-16
C529A	FARZEDI S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15279	02-ago-16
C779	MIRAPHARMA S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14437	18-dic-14
C731A	SANIFARMA FARMACEUTICI S.R.L.	ROMA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14656	12-mag-15
C327A	SINFARMA SOC. COOP.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14780	06-set-15
C105A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14623	19-apr-15
C135A	TRA.SER. S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14651	20-mag-15
C373A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14640	06-mag-15
C180A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA (Via Tiburtina)	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14654	31-mag-15
C182A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA (V. Morozzo della Rocca)	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14666	31-mag-15
C857A	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SANTA PALOMBA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15307	26-ago-16
C867A	FARMACIA RAGANATO DEL DR. DANIELE RAGANATO & C. S.A.S.	NOVAFELTRIA	RN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15188	02-giu-16
C826A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BORSEA	RO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15090	30-mar-16
C740A	PELLEGRINO ELISABETTA	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14689	12-mag-15
C729A	FARMACIA DOTT.SSA BIANCA CIOFFI	ROCCAPIEMONTE	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14698	31-mag-15
C845A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15112	30-mar-16
C113A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14521	23-feb-15
C870	RUOPPOLO FARMACEUTICI S.R.L.	SALERNO	SA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14562	11-mar-15
C989	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15156	13-mag-16
C513A	MIGLIORINI & SOLLAZZI S.R.L.	SIENA	SI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14726	04-lug-15
C379A	ZOOAGRICOLI SAS DI DOTT.SSA LAURA ZANI E & C.	SIENA	SI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14431	01-dic-14
C53A	FAGGI FARMA S.R.L.	CAIOLO	SO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14886	18-nov-15
C212	FARMACEUTICA VALTELLINESE S.R.L.	SONDRIO	SO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14861	03-ott-15

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C508A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14408	09-dic-14
C908A	FARMACIA FORMICA MAGRO FRANCESCA	MELILLI-CITTA' GIARDINO	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15350	12-ott-16
C199A	FARMADISTRIBUZIONE S.P.A.	SIRACUSA	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14478	07-gen-15
C958	MEDICAL-ZOO DI PIREDDA DOTT. M. ROSA	OZIERI	SS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15177	20-mag-16
C332A	EUROVET A. G. S.R.L.	SASSARI	SS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15274	28-ago-16
C667A	UNIFARM SARDEGNA SPA	SASSARI	SS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15326	03-ott-16
C158	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (S.S. Sassari-Fertilia Km. 2)	SS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15246	29-lug-16
C939	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (Z.I. Predda Niedda Sud)	SS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14840	03-ott-15
C777	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SAVONA	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15040	27-feb-16
C889A	FARMALAB S.R.L.	VADO LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15278	10-ago-16
C862A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MARTINA FRANCA	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15154	29-apr-16
C203A	CO.TA.FAR.TI. SOC. COOP.	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14782	29-lug-15
C402	RAGUSA REMO FARMACEUTICI S.P.A.	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14933	15-dic-15
C189A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	S.NICOLO' A TORDINO	TE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14949	19-gen-16
C498	UNIFARM S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI, ANCHE AD USO VETERINARIO	15201	17-giu-16
C704A	DI FONSO FRANCESCA	TRENTO	TN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14945	09-dic-15
C378A	VETERINARIA TRIDENTINA S.R.L.	TRENTO	TN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14544	27-feb-15
C699A	FARMACIA POZZATI DI POZZATI ANNALISA	CARIGNANO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14749	09-lug-15
C721A	FARMACIA GERMAGNANO S.N.C. DI RIVOTTI E TAMADDON	COASSOLO TORINESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14608	02-apr-15
C733A	FARMACIA LESNA DI BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO ANTONIO	GRUGLIASCO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14765	28-lug-15
C563	NASTRI S.P.A.	MONCALIERI	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14788	31-ago-15
C786A	FARMACIA DEBOUCHE' DI DR. MICHELINO GARINO	NICHELINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14980	06-gen-16
C811A	FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.	NICHELINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15000	16-gen-16
C505	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANEZZA	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15038	27-feb-16
C506A	FARMACIA DOTT. BASSO	POIRINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14820	19-set-15
C743A	FARMACIA REGINA DELLA PACE	PONT CANAVESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14818	11-set-15
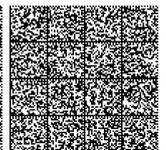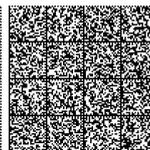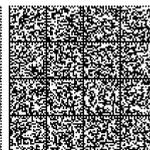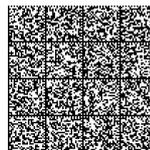
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C484A	PUNTO PHARMA S.R.L.	RIVOLI	TO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14762	13-lug-15
C04A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	RIVOLI	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15095	31-mar-16
C875	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14653	31-mag-15
C601A	FARMACIA GUARINO DI GUARINO PATRIZIA	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15020	13-feb-16
C409A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14649	15-mag-15
C685A	D.M. BARONE S.P.A.	CALATAFIMI SEGESTA	TP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14410	03-dic-14
C200A	FARMADISTRIBUZIONE S.P.A.	MARSALA	TP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14477	07-gen-15
C812	TRAPANI FARMA S.R.L.	TRAPANI	TP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14597	09-apr-15
C832A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ORVIETO	TR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15098	30-mar-16
C886	EFFE VETERINARIA S.R.L.	ORVIETO	TR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15139	15-apr-16
C830A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	TRIESTE	TS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15094	30-mar-16
C376A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TRIESTE	TS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14652	31-mag-15
C722A	FARMACIE PIU' S.A.S. DEI DOTTIRU CARLO E NICOLA GIACOMELLI	MASER	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14773	30-lug-15
C806	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14671	31-mag-15
C330A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	PAESE	TV	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	14468	19-dic-14
C338A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	REANA DEL ROJALE	UD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	15053	12-mar-16
C779A	FARMACISTI PIU' RINALDI S.P.A.	UDINE	UD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14862	30-set-15
C317A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	UDINE	UD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15325	30-set-16
C561A	FARMACIA BEATA GIULIANA DI DR. ENRICO BONIZZONI	BUSTO ARSIZIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14893	28-nov-15
C904A	FARMACIA DEL SEPRIO DI GRAZIANI DR. CINZIA & C. S.A.S.	CAIRATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15338	18-set-16
C311	LA FARMACEUTICA S.P.A.	CASTRONNO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14717	23-giu-15
C497A	ANTICA FARMACIA DI LONATE DI LEMMI DR. ITALO & C. S.A.S.	GALLARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14501	27-gen-15
C505A	FARMACIA DI CRENNA DEI DOTT. DANIELA E MARCO DI NATALE S.N.C.	GALLARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14849	26-set-15
C551A	FARMACIA DOTT. GABRIELE MOZZARELLI	MORNAGO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14785	07-ago-15
C101A	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15309	26-ago-16
C612A	FARMACIA GALBIATI DI DOTT. MARIO FANTONI & C. S.A.S.	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15261	30-lug-16
C403A	NEOLOGISTICA S.R.L.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITA' MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15067	23-mar-16

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C298A	B B FARMA S.R.L.	SAMARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15068	25-mar-16
C572A	FARMACIA MOSCA DI DOTT. ERICA MOSCA	SAMARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14967	21-dic-15
C549A	FARMACIA MOSCA DI DOTT.SSA VIVIANA CHIESA E C. S.A.S.	SOMMA LOMBARDO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14881	06-nov-15
C691A	FARMACIA DETOMASI DI TERESA DETOMASI & C. S.N.C.	OMEGNA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14554	27-feb-15
C501A	FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT. A. GIULIANO	STRESA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14759	13-lug-15
C507A	FARMACIA CHIMICA DI VILLADOSSOLA DI PAGANI DOTT. MARIO & C. S.A.S.	VILLADOSSOLA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14819	11-set-15
C835A	FARMACIA CERRA S.A.S. DI CERRA DOTT.SSA LAURA	BORGOSESIA	VC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15146	22-apr-16
C738A	FARMACIA CENTRALE DOTT. LIVIO PINZERATO	DOLO	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14664	02-mag-15
C881A	FARMACIA ZOTTI S.N.C. DI BARUFFALDI L. E A.	PIANIGA	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15253	13-lug-16
C302A	IPERSANFARMA S.R.L.	SAN DONA' DI PIAVE	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14965	09-dic-15
C526A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	SCORZE'	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14770	30-ago-15
C692A	FARMACIA AL PELLEGRINO DI DOTT. GABRIELE MANTOAN	VENEZIA	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14490	13-gen-15
C754A	FARMACIA AI DUE DELFINI D'ORO S.N.C. DEI DR.I BELLON GIUSEPPE, ANDREA, LARISA A DELLA DOTT.SSA MANERA M. FRANCESCA	VENEZIA MESTRE	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14768	31-lug-15
C859A	FARMACIA TODESCATO DOTT. MASSIMO	VIGONOVO	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15142	15-apr-16
C773A	ANTICA FARMACIA BOLDRIN S.N.C.	BARBARANO VICENTINO	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14828	15-set-15
C957	NORD EST FARMA S.P.A.	BOLZANO VICENTINO	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14641	30-apr-15
C744A	FARMACIA DOTT.SSA BONA MARSON	VICENZA	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14775	04-ago-15
C102	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETTO DI BELFIORE	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14685	31-mag-15
C438A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	NOGAROLE ROCCA	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	14718	26-giu-15
C834A	FARMACIA GIOVANNI XXIII DI TINAZZI DR. OSVALDO	S. GIOVANNI LUPATOTO	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15145	22-apr-16
C806A	FARMACIE BASSETTO DI VEROMNELLA E ZIMELLA DEI DOTTORI MATTEO BASSETTO E MARIA CONCETTA RAUCO S.N.C.	VERONELLA	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15334	22-set-16
C201	FARLA SOC. COOP.	VITERBO	VT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15342	16-ott-16
C863A	D.P. FARMA S.R.L.	RICADI	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	15207	03-giu-16
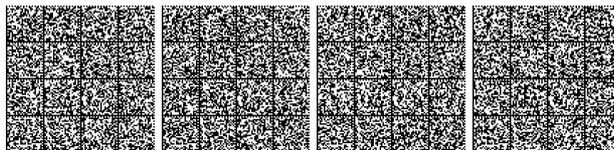
Allegato D

ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 settembre 2014)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C689A	4PHARMA S.R.L.	SULMONA	AQ	14928	02-dic-15
C274A	A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L.	FIRENZE	FI	14602	23-mar-15
C88A	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FIRENZE	FI	15148	22-apr-16
C304A	ABBOTT S.R.L.	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	14486	18-feb-15
C456A	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	MONZA	MB	15080	29-mar-16
C296A	ACTAVIS ITALY S.P.A.	NERVIANO	MI	14535	18-feb-15
C162A	AFOM DIPENDENZE S.R.L.	MILANO	MI	14555	04-mar-15
C97A	ALMIRALL S.P.A.	MILANO	MI	15118	11-apr-16
C239A	ALMUS S.R.L.	LAVAGNA	GE	14439	17-dic-14
C79A	ANGENERICO S.P.A.	ROMA	RM	14422	10-dic-14
C370A	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	MILANO	MI	15211	08-giu-16
C391A	B.BRAUN MILANO S.P.A.	MILANO	MI	15081	29-mar-16
C534A	BAYER S.P.A.	MILANO	MI	14975	19-dic-15
C237A	BIOFUTURA PHARMA S.P.A.	POMEZIA	RM	14769	31-lug-15
C385A	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	15304	26-ago-16
C40A	BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	ROMA	RM	14843	30-ott-15
C720A	CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	14607	02-apr-15
C607A	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	FIRENZE	FI	15190	26-mag-16
C493A	CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA MEDEXPORT ITALIA	ROMA	RM	14679	08-mag-15
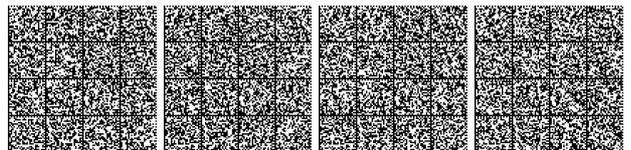
CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C90A	CRINOS S.P.A.	MILANO	MI	15162	18-mag-16
C909A	DECHRA VETERINARY PRODUCTS S.R.L.	TORINO	TO	15353	01-ott-16
C452A	DOC GENERICI S.R.L.	MILANO	MI	15355	01-ott-16
C785A	DOMPE' S.P.A.	L'AQUILA	AQ	14873	07-ott-15
C883A	ECUPHARMA S.R.L.	MILANO	MI	15259	13-lug-16
C91A	EG S.P.A.	MILANO	MI	15276	28-lug-16
C659A	ELI LILLY ITALIA S.P.A.	SESTO FIORENTINO	FI	15035	17-feb-16
C401A	EPIFARMA S.R.L.	EPISCOPIA	PZ	14660	02-mag-15
C606A	ESTEVE S.P.A.	MILANO	MI	15034	20-feb-16
C750A	EUROMED S.R.L.	NAPOLI	NA	14713	14-lug-15
C749A	FARMA 1000 S.R.L.	MILANO	MI	14781	29-lug-15
C38A	FARMAKA S.R.L.	MILANO	MI	14830	09-set-15
C253A	FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.P.A.	MILANO	MI	14691	12-mag-15
C430A	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	ABANO TERME	PD	14648	23-apr-15
C854A	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	ISOLA DELLA SCALA	VR	15115	23-mar-16
C591A	GEKOFAR S.R.L.	MILANO	MI	15275	16-lug-16
C386A	GERMED PHARMA S.P.A.	CINISELLO BALSAMO	MI	15174	21-mag-16
C51A	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	VERONA	VR	15194	26-mag-16
C698A	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	14514	04-feb-15

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C70A	HEXAL S.P.A.	ORIGGIO	VA	14977	19-dic-15
C250A	HOSPIRA ITALIA S.R.L.	NAPOLI	NA	15051	12-mar-16
C107A	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G. LORENZINI S.P.A.	APRILIA	LT	14488	18-gen-15
C855A	ITALCHIMICI S.P.A.	POMEZIA	RM	15130	03-apr-16
C416A	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	14921	17-nov-15
C248A	JANSSEN - CILAG S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	14512	14-feb-15
C179A	LABORATORI ALTER S.R.L.	MILANO	MI	15169	27-mag-16
C683	LABORATORI BALDACCI S.P.A.	PISA	PI	15251	01-lug-16
C695A	LAVIPHARM S.R.L.	FORLI'	FC	14492	21-gen-15
C313A	LGC STANDARDS S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	14398	08-nov-14
C491A	MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A.	BAGNO A RIPOLI	FI	14475	10-gen-15
C661A	MAX FARMA S.R.L.	CASTEL SAN GIORGIO	SA	15291	02-ago-16
C805A	MEBEL S.R.L.	PAGANI	SA	14982	19-gen-16
C303A	MEDA PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	14948	01-gen-16
C738	MERIAL ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	14476	31-dic-14
C592A	MSD ANIMAL HEALTH S.R.L.	SEGRATE	MI	14779	05-ago-15
C516A	MSD ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	15070	16-mar-16
C67A	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	14553	15-mar-15
C346A	MYLAN S.P.A.	MILANO	MI	14603	01-apr-15
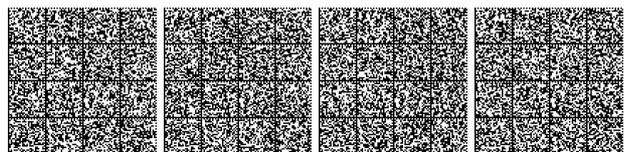
CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C663	NOVARTIS FARMA S.P.A.	ORIGGIO	VA	14974	19-dic-15
C397A	PENSA PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	14908	06-dic-15
C991	PFIZER ITALIA S.R.L.	LATINA	LT	14976	19-dic-15
C610A	PHARMACY VALUE S.R.L.	ROMA	RM	15137	05-mar-16
C266A	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	ROMA	RM	14420	04-dic-14
C44A	POLIFARMA S.P.A.	ROMA	RM	15138	15-apr-16
C348A	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	MILANO	MI	14817	02-set-15
C467A	PROSTRAKAN S.R.L.	MILANO	MI	14511	03-feb-15
C868A	R. B. PHARMACEUTICALS (ITALIA) S.R.L.	MILANO	MI	15198	31-mag-16
C238A	RANBAXY ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	14531	14-feb-15
C489A	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	MILANO	MI	15195	21-mag-16
C84A	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	MONZA	MB	14986	21-gen-16
C108A	SANDOZ S.P.A.	ORIGGIO	VA	14957	11-dic-15
C196A	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	MILANO	MI	14824	30-set-15
C764A	SHIRE ITALIA S.P.A.	FIRENZE	FI	14927	25-nov-15
C514A	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.R.L.	MILANO	MI	14675	03-mag-15
C739A	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	MILANO	MI	14692	21-mag-15
C902A	SKILLS IN HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	VIMERCATE	MI	15337	14-ott-16
C694A	SPACE IMPORT EXPORT S.R.L.	MILANO	MI	14999	16-gen-16

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C518A	SUN PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	15029	12-feb-16
C877A	TECNIGEN S.R.L.	CINISELLO BALSAMO	MI	15233	29-giu-16
C362A	TEVA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	14923	18-nov-15
C218A	UCB PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	15076	17-mar-16
C887A	VIRBAC S.R.L.	MILANO	MI	15266	20-lug-16
C669A	VIROPHARMA S.R.L.	MILANO	MI	15200	09-giu-16
C297A	WYETH LEDERLE S.P.A.	APRILIA	LT	14402	08-nov-14
C748A	ZOETIS ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	15116	26-mar-16
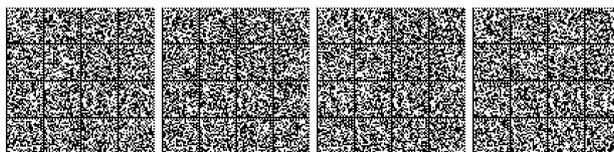
Allegato E

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 settembre 2014)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L134	EUREKA S.R.L. - LAB DIVISION	CHIARAVALLE	AN	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	14255	23-giu-15
L178	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CANOSA DI PUGLIA	BA	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	21/2014	14-lug-17
L124	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BA	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	22/2014	19-lug-17
L16	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14260	14-giu-15
L94	S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA	30/2014	06-set-17
L 3	KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS ITALIA S.P.A.	MOZZO	BG	TRASFORMAZIONE - IMPORTAZIONE	PIPERONALE	14904	23-lug-15
L89	ENDURA S.P.A.	BOLOGNA	BO	IMMAGAZZINAMENTO-FABBRICAZIONE-PRODUZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	32/2014	23-set-17
L176	TECNESSENZE S.R.L.	CA' DE FABBRI-MINERBIO	BO	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	10/2014	06-apr-17
L115	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASALECCHIO DI RENO	BO	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14465	18-gen-16
L128	FATRO S.P.A.	OZZANO EMILIA	BO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	NOREFEDRINA	14138	29-mar-15
L90	ENDURA S.P.A.	RAVENNA	BO	IMMAGAZZINAMENTO-FABBRICAZIONE-PRODUZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	33/2014	23-set-17
L126	G. MARIANI & C. S.P.A.	CELLATICA	BS	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-DEPOSITO-COMMERCIO	PIPERONALE	14009	06-dic-14
L172	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14754	17-lug-16

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L83	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	24/2014	02-ago-17
L39	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SAN MASSIMO	CB	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14519	22-feb-16
L38	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14741	11-lug-16
L160	PORTOVESME S.R.L.	PORTOSCUSO	CI	ACQUISTO - IMMAGAZZINAMENTO - UTILIZZO	EFEDRINA	14349	18-set-15
L74	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO	CN	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	15052	10-feb-17
L116	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ACIDO LISERGICO	14920	11-gen-16
L121	FRANCHINI PRODOTTI CHIMICI S.R.L.	MOZZATE	CO	COMMERCIO-IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	FENILACETONE, SAFROLO	14550	09-mar-16
L81	DMS FARMACEUTICI S.P.A.	TAVERNERIO	CO	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE- ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	14140	09-apr-15
L175	L.R. COMPOSIZIONI PROFUMANTI S.P.A.	BELPASSO	CT	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	14942	08-dic-16
L152	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	COMMERCIO - IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14075	12-feb-15
L123	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LAMEZIA TERME	CZ	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	15120	11-apr-17
L154	AGENZIA INDUSTRIA DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA	15046	19-feb-17
L109	ENRICO GIOTTI S.P.A.	SCANDICCI	FI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE , SAFROLO	14371	11-ott-15

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L6	SOC. THOMAS & C.DI D'AMICO CLAUDIO E DE FELICE LUCIANO S.N.C.	IMPERIA	IM	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE , SAFROLO	14120	12-mar-15
L173	SIGMA ALDRICH S.R.L.	LIVRAGA	LO	COMMERCIO	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENEDIOSSIFENILPROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOTAMINA, ERGOMETRINA, ACIDO LISERGICO	14984	08-gen-17
L107	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	15071	15-mar-17
L164	OLON S.P.A.	MULAZZANO	LO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	14738	13-dic-15
L66	WYETH LEDERLE S.R.L.	APRILIA	LT	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	14389	30-ott-15
L182	FARLA SOCIETA' COOPERATIVA	BORGO S. MICHELE	LT	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	36/2014	09-ott-17
L150	JANSSEN CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	14847	23-gen-15
L163	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MB	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-ANALISI DI LABORATORIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	14596	07-apr-16
L97	FULTON MEDICINALI S.P.A.	ARESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO- TRASFORMAZIONE	ERGOTAMINA	14012	19-dic-14

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L 2	FAMAR ITALIA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - COMMERCIO	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA, NOREFEDRINA	14549	09-mar-16
L179	AROMATAGROUP S.R.L.	BRESSO	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	20/2014	14-lug-17
L174	PALL ITALIA S.R.L.	BUCCINASCO	MI	ANALISI DI LABORATORIO	EFEDRINA	14876	13-ott-16
L31	MOELLHAUSEN S.P.A.	CAMBIAGO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	PIPERONALE	14336	13-set-15
L21	L'ITALIANA AROMI S.R.L.	CARATE BRIANZA	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO	PIPERONALE , SAFROLO	14279	18-lug-15
L99	METROZ ESSENCES S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	TRASFORMAZIONE-USO SCIENTIFICO	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	13988	20-dic-14
L136	BAIOCCO S.R.L.	CONCOREZZO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	14235	21-giu-15
L105	VARIATI S.R.L.	CONCOREZZO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PIPERONALE	14050	22-gen-15
L91	ECSA ITALIA S.R.L.	DESIO	MI	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PIPERONALE	25/2014	19-ago-17
L166	OLON S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, 1-FENIL 2-PROPANONE	14460	13-dic-15
L120	INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.	GORGONZOLA	MI	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - COMMERCIO	PSEUDOEFEDRINA	14543	08-mar-16
L15	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	COMMERCIO	SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA, PIPERONALE, ACIDO LISERGICO, 3,4-METILENODIOSSIFENILPROPAN-2-ONE, ISOSAFROLO, 1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRENILICO	14650	30-giu-15
L64	HOSPIRA S.P.A.	LISCATE	MI	TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA	34/2014	07-mar-16

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L13	INDUSTRIE CHIMICHE MULLER & KOSTER S.P.A.	LISCATE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-TRASFORMAZIONE -DISTRIBUZIONE	PIPERONALE	14435	17-dic-15
L130	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-ESPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	14484	30-nov-15
L158	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE IN COMPRESSE-CONFEZIONAMENTO-RILASCIO PER IL MERCATO FABBRICAZIONE, USO DI STANDARD	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	14354	13-giu-15
L62	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	15121	11-apr-17
L88	SENSIENT FLAVORS ITALY S.R.L.	ORNAGO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-IMPORTAZIONE-COMMERCIO	PIPERONALE	23/2014	02-ago-17
L159	FLAVOURLAND S.R.L.	PERO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	PIPERONALE	14245	30-mag-15
L96	MONTEFARMACO S.P.A.	PERO	MI	IMPORTAZIONE-IMPIEGO	NOREFEDRINA	13917	28-ott-14
L147	APTALIS PHARMA S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-COMMERCIO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	26/2014	23-ago-17
L141	EUTICALS S.P.A.	QUINTO DE' STAMPI DI ROZZANO	MI	FABBRICAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	14724	08-feb-16
L132	OLON S.P.A.	RODANO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-PRODUZIONE	ACIDO LISERGICO, 1-FENIL 2-PROPANONE, ERGOTAMINA	18/2014	06-lug-17
L108	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	14233	04-giu-15
L148	APTALIS PHARMA S.R.L.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-COMMERCIO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	27/2014	23-ago-17

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L60	AXIA FOOD S.R.L.	SENAGO	MI	TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-COMMERCIO	PIPERONALE	14556	15-mar-16
L85	LGC STANDARDS S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	INTERMEDIAZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	28/2014	04-set-17
L117	GRC PARFUM S.P.A.	SETTIMO MILANESE	MI	COMMERCIO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	14485	18-gen-16
L34	SACMAR S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	14434	14-dic-15
L149	F.I.A.S. S.R.L.	VANZAGO	MI	TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PIPERONALE	14027	30-dic-14
L145	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	IMMAGAZZINAMENTO	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	17/2014	06-lug-17
L161	NEOTRON S.P.A.	MODENA	MO	ANALISI DI LABORATORIO	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	14353	23-set-15
L177	CREASENS S.R.L.	GATTICO	NO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO	PIPERONALE	19/2014	06-lug-17
L157	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	ANALISI DI LABORATORIO	SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA, PIPERONALE, ACIDO LISERGICO, 3,4-METILENODIOSSIFENILPROPAN-2-ONE, ISOSAFROLO, 1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRENILICO	14271	24-giu-15
L56	DIFARMA S.P.A.	ORISTANO	OR	COMMERCIO - IMMAGAZZINAMENTO - INTERMEDIAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14507	01-feb-16
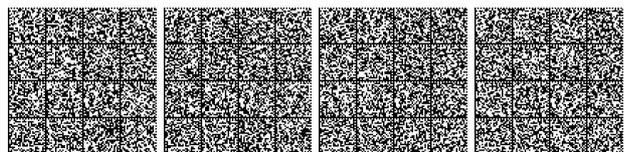
COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L153	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PALERMO	PA	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14076	13-feb-15
L143	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-IMPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA	11/2014	19-mag-17
L12	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO-MANIPOLAZIONE-RICONFEZIONAMENTO-RIETICHETTATURA-PRODUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	14426	10-dic-15
L169	FARCOPA DISTRIBUZIONE S.R.L.	PIACENZA	PC	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14495	13-gen-16
L125	ALFA WASSERMANN S.P.A.	ALANNO	PE	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-IMPIEGO	PSEUDOEFEDRINA	12/2014	27-mag-17
L71	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	15122	11-apr-17
L140	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	14595	07-apr-16
L76	GALENO S.R.L.	COMEANA-CARMIGNANO	PO	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	14405	20-nov-15
L45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14464	09-gen-16
L151	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MONDOLFO	PU	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14073	12-feb-15
L180	SPEM S.P.A.	MONDOLFO	PU	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	29/2014	04-set-17
L103	P.A. AROMATICS FLAVORS S.R.L.	CARBONARA AL TICINO	PV	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	14078	19-feb-15
L165	OLON S.P.A.	DORNO	PV	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIO, IMMAGAZZINAMENTO, ESPORTAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	14461	13-dic-15

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L67	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L.	MEDE	PV	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-ESPORTAZIONE	EFEDRINA, ERGOTAMINA	14594	09-apr-16
L135	IRBM SCIENCE PARK S.R.L.	POMEZIA	RM	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE, PSEUDOEFEDRINA	14329	02-set-15
L144	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L.	POMEZIA	RM	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PSEUDOEFEDRINA	14686	23-mag-16
L42	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14463	09-gen-16
L49	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	15119	11-apr-17
L 4	VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.	PENNABILLI	RN	COMMERCIO-PRODUZIONE-TRASFORMAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	15024	04-feb-17
L101	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	IMPORTAZIONE-IMPIEGO	ERGOMETRINA, EFEDRINA	14850	19-lug-15
L 9	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	TRASFORMAZIONE	EFEDRINA	31/2014	08-set-17
L162	CTP LABORATORIES S.R.L.	POGGIBONSI	SI	IMMAGAZZINAMENTO - CONTROLLO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	16/2014	22-mag-17
L167	DIFARMA S.P.A.	SASSARI	SS	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14489	10-gen-16
L57	DIFARMA S.P.A.	SASSARI	SS	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14506	01-feb-16
L183	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MARTINA FRANCA	TA	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	37/2014	19-ott-17
L48	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	S.NICOLO' A TORDINO	TE	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14045	19-gen-15

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L 8	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-IMPIEGO PER ANALISI (solo Efedrina)	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	15/2014	10-mag-15
L127	VEGETAL PROGRESS S.R.L.	DEVESI DI CIRIE'	TO	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	14160	22-mar-15
L142	AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L.	PIANEZZA	TO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-ESPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA	14557	21-mar-16
L133	OLON S.P.A.	SETTIMO TORINESE	TO	PRODUZIONE-IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	ACIDO LISERGICO, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	13/2014	09-mag-17
L40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TORINO	TO	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14425	09-dic-15
L110	KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS ITALIA S.P.A.	TORINO	TO	TRASFORMAZIONE - IMPORTAZIONE	PIPERONALE	14903	28-gen-15
L112	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TRIESTE	TS	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14293	27-lug-15
L11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14247	10-giu-15
L155	CHELAB S.R.L.	RESANA	TV	IMPORTAZIONE-USO-IMMAGAZZINAMENTO	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	14643	14-apr-16
L32	DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	MERETO DI TOMBA	UD	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	14387	08-nov-15
L51	SIR INDUSTRIALE S.P.A.	CASTELSEPRIO	VA	PRODUZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	FENILACETONE	14105	03-mar-15
L171	CHORISIS S.R.L.	GERENZANO	VA	TRASFORMAZIONE-PRODUZIONE-COMMERCIO-IMMAGAZZINAMENTO-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE-FABBRICAZIONE-DISTRIBUZIONE	PIPERONALE, 1-FENIL-2-PROPANONE	14/2014	12-nov-16

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L65	MONICO S.P.A.	VENEZIA-MESTRE	VE	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA	14044	17-gen-15
L36	F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	VI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	PSEUDOEFEDRINA	14406	26-nov-15
L170	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	SANDRIGO	VI	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	14678	02-mag-16
L70	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETO DI BELFIORE	VR	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14112	02-mar-15
L181	FARLA SOCIETA' COOPERATIVA	VITERBO	VT	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	35/2014	09-ott-17

14A08149

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 ottobre 2014.

Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto l'art. 34 «Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, apportanti modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/06;

Visto il comma 5-*sexies* dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, che modifica, ai sensi del comma 7, dell'art. 34, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 34, le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2013, sugli oneri gestionali e relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'art. 33, comma 5-*sexies* , del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 aprile 2008, n. 100, «Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-*quater*, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013, recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

Visto il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, che apporta modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e nuove disposizioni per il sistema di immissione in consumo di biocarburanti disponendo in particolare che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si provvede a aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti;
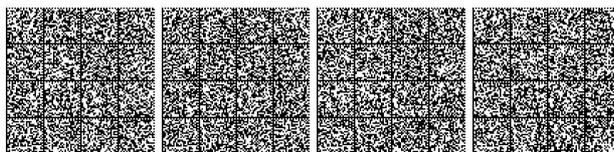
Visti gli articoli 25 e 30-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», che apportano modificazioni rispettivamente in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. ed in materia di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ed in particolare che dispone che con lo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, si stabilisce per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati e che con le stesse modalità si provvede ad effettuare i successivi aggiornamenti;

Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua seduta del 18 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dell'art. 30-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, aggiorna le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, e determina per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;

b) biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa utilizzati nei trasporti, indicati, con le relative specifiche convenzionali, nell'Allegato 1, compresi i biocarburanti avanzati di cui alla successiva lettera *c)*;

c) biocarburanti avanzati: biocarburanti e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell'allegato 3 parte A ad esclusione delle materie prime elencate nell'allegato 3 parte B.

d) Comitato biocarburanti: Comitato tecnico consultivo, istituito con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle competenze operative e gestionali del sistema di immissione in consumo dei biocarburanti, e composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (di seguito *GSE)*;

e) Decreto oneri: decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2013, recante disposizioni in merito all'entità e alle relative modalità di versamento al GSE degli oneri e dei costi posti a carico dei soggetti obbligati, ai fini dell'esercizio delle competenze operative e gestionali del sistema dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti e, dal 2015, i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

f) gasolio: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;

g) obbligo di immissione: obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

h) procedura operativa: documenti contenenti le istruzioni operative da seguire ai fini degli adempimenti relativi all'obbligo di immissione, redatti dal Ministero dello sviluppo economico e dal GSE, approvati dal Comitato biocarburanti e pubblicati sul sito web del GSE;

i) quantitativo minimo: la quantità di biocarburanti da immettere in consumo in un determinato anno da parte di ciascun soggetto obbligato per assolvere all'obbligo di cui alla lettera *g)*, calcolata sulla base della formula di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto;

j) quota massima di certificati rinviabili: separatamente per i biocarburanti e per i biocarburanti avanzati, numero massimo di certificati che ciascun soggetto obbligato può rinviare esclusivamente all'anno successivo a quello di emissione, solo dopo aver interamente assolto all'obbligo verificato nell'anno stesso di emissione dei
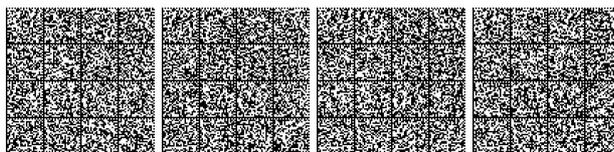
certificati. Tale quota è pari ai valori percentuali dell'obbligo, espresso in certificati, oggetto di verifica nell'anno di emissione, che sono riportati nell'allegato 4. Eventuali certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati dal sistema;

k) soggetti obbligati: soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, individuati secondo quanto previsto al comma 2;

l) soglia di sanzionabilità: quota minima di certificati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre ai fini della verifica di cui all'art. 7, comma 2, per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 7, comma 4. Tale quota è pari ai valori percentuali dell'obbligo espresso in certificati, oggetto di verifica in un determinato anno separatamente per i biocarburanti e per i biocarburanti avanzati, riportati nell'allegato 4;

2. Ai fini del presente decreto l'immissione in consumo di benzina e gasolio è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa.

Art. 3.

Determinazione delle quantità annue di biocarburanti da immettere in consumo

1. Il quantitativo minimo di biocarburante da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno è definito in una quota percentuale del quantitativo totale di benzina e gasolio immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del contenuto energetico dei citati carburanti.

2. Ai fini del calcolo del quantitativo minimo si assumono le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti riportate nell'Allegato 1.

3. Il quantitativo minimo di biocarburanti da immettere in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo è calcolato sulla base della seguente formula:

$$Bio = Q\% \text{ x } Bt,$$

dove per:

Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Q% si intende la quota minima di biocarburanti, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

anno 2015 = 5,0% di biocarburanti;

anno 2016 = 5,5% di biocarburanti;

anno 2017 = 6,5 % di biocarburanti;

anno 2018 = 7,5 % di biocarburanti di cui almeno 1,2 % di biocarburanti avanzati;

anno 2019 = 9,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,2 % di biocarburanti avanzati;

anno 2020 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,6 % di biocarburanti avanzati;

anno 2021 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,6 % di biocarburanti avanzati;

dall' anno 2022 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 2,0 % di biocarburanti avanzati;

dove la quota percentuale di biocarburanti avanzati è calcolata sul valore *Bt*.

Bt si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo, espresso in Gcal, e calcolato sulla base della seguente formula:

$$Bt = (Pb \text{ x } Xb) + (Pg \text{ x } Yg),$$

dove per:

Pb si intende il potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn;

Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento;

Pg si intende il potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn;

Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare di riferimento.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato biocarburanti, può adeguare, con proprio decreto da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza biennale, le percentuali minime di obbligo di immissione in consumo stabilite al comma 3, relativamente ai biocarburanti, a decorrere dall'anno 2017 e, ai biocarburanti avanzati, a decorrere dall'anno 2018, per tener conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva disponibilità di tali biocarburanti sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello sviluppo delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti.

5. Al fine di coordinare l'elenco delle materie prime e dei carburanti, riportato nell'allegato 3, con le disposizioni di diritto comunitario in materia di biocarburanti avanzati, lo stesso è soggetto a revisione ed aggiornamento periodico con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Comitato biocarburanti.

Art. 4.

Comunicazioni obbligatorie del soggetto obbligato

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti obbligati comunicano al GSE i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina, gasolio e separatamente di biocarburanti e di biocarburanti avanzati, immessi in consumo nell'anno precedente.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate esclusivamente tramite l'apposito portale informatico del GSE e hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
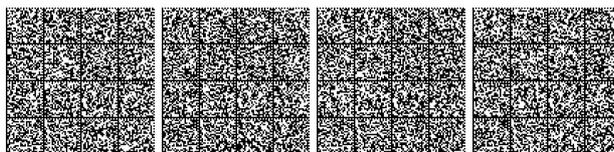
3. I soggetti obbligati che cessano l'attività di immissione in consumo di benzina e gasolio, sono tenuti comunque a garantire il rispetto dell'obbligo di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)* per l'ultimo anno di attività che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso, anche se tale attività non copre l'intero anno.

4. Con apposita convenzione tra il GSE, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalità tecniche per la fornitura, con cadenza almeno annuale, delle informazioni di cui al comma 5 e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5. Il GSE, sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo quanto previsto al comma 4, sui quantitativi di benzina e gasolio immessi in consumo, riscontra annualmente la corrispondenza delle autocertificazioni di cui al comma 1, informando degli esiti il Comitato biocarburanti e i soggetti interessati.

6. Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dello sviluppo economico l'accesso in tempo reale alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti, trasmettendo le stesse, altresì, al Comitato biocarburanti e, laddove previsto, all'ISPRA, per le relative azioni di competenza.

Art. 5.

Modalità di immissione in consumo di biocarburanti

1. Per gli anni fino al 2017 compreso, l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti può essere assolto immettendo in consumo indifferentemente uno o più prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente decreto.

2. Dall'anno 2018, l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti deve essere assolto immettendo in consumo uno o più prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente decreto secondo le percentuali minime, differenziate per biocarburanti e biocarburanti avanzati, indicate all'art. 3, comma 3 per ogni anno di riferimento.

3. Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di cui all'art. 2, lettera *a)* ed *f)*, destinati al mercato nazionale, nonché il biometano e il biopropano destinato al settore nazionale dei trasporti.

Art. 6.

Emissione dei certificati di immissione in consumo

1. Il GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, rilascia ai soggetti obbligati, in regola con i versamenti dei corrispettivi dovuti al GSE ai sensi del decreto oneri, e che hanno immesso in consumo biocarburanti, i «Certificati di Immissione in Consumo» di biocarburanti (di seguito certificati o *CIC)*, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 1, consentendo l'accesso alle funzionalità del portale informatico del GSE (BIOCAR).

2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato. L'immissione in consumo dei biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, e dei biocarburanti avanzati dà diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse. L'immissione in consumo di biometano dà diritto a ricevere i certificati secondo le prescrizioni ed i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013, ed al solo fine di rappresentazione sintetica riportate nell'Allegato 2 del presente decreto. Il numero dei certificati rilasciato è differenziato a seconda della tipologia di biocarburante immesso in consumo ed è calcolato mediante arrotondamento con criterio commerciale.

3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, a prescindere dalla tipologia, i certificati hanno un valore unitario di 10 Gcal.

4. I soggetti obbligati possono disporre dei certificati emessi ai sensi del presente articolo entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di emissione. Dopo tale data, eventuali certificati non utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo scadono e sono annullati dal sistema.

5. I certificati sono altresì commerciabili e possono essere scambiati dagli operatori nel corso di tutto l'anno, fatta eccezione per il periodo dal 1° al 31 di ottobre. Pena la nullità, gli scambi dei certificati devono essere registrati sul portale informatico del GSE, indicando quantità, tipologia e anno di emissione dei certificati stessi.

6. L'eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all'art. 4, comma 1 e le verifiche di cui all'art. 7, comporta la compensazione, da parte del GSE, dei certificati sia in fase di emissione che di gestione degli stessi.

Art. 7.

Verifica dell'assolvimento dell'obbligo

1. L'obbligo è rispettato se, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il numero dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto obbligato uguaglia o supera il numero definito dalla seguente formula:

Obbligo CIC = Bio anno di riferimento / 10

dove:

Obbligo CIC è il numero di certificati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere all'obbligo. Tale quantità viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale;
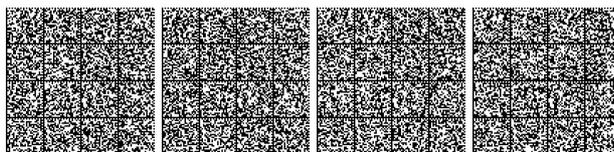
Bio anno di riferimento è il quantitativo minimo di biocarburanti, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.

2. Ogni anno il GSE, sulla base delle autocertificazioni di cui all'art. 4, comma 1 e dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto dal 1° al 31 ottobre effettua la verifica del rispetto dell'obbligo, annullando i relativi certificati che concorrono alla copertura dell'obbligo stesso. L'esito della verifica è comunicato agli interessati e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al Comitato Biocarburanti con apposita relazione.

3. Il GSE, anche avvalendosi dei dati di cui all'art. 4, comma 4, effettua verifiche sul rispetto dell'obbligo di natura documentale. Il Comitato biocarburanti svolge controlli, anche ispettivi, presso i soggetti obbligati e gli altri operatori economici afferenti alla catena di consegna dei biocarburanti.

4. Per i biocarburanti immessi in consumo fino all'anno 2015, in caso di mancato adempimento dell'obbligo, sono comminate le sanzioni previste dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 2-*quater* della legge dell'11 marzo 2006, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Per i biocarburanti immessi in consumo a partire dall'anno 2016, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 30-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116.

5. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga di un numero di certificati inferiore al 100% dell'obbligo ma superiore alla soglia di sanzionabilità indicata per ciascun anno nella tabella di cui all'Allegato 4 del presente decreto, può compensare la quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano in ogni caso qualora il soggetto obbligato abbia conseguito una quota del proprio obbligo inferiore alla suddetta soglia di sanzionabilità, per la parte mancante alla stessa.

6. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga di un numero di certificati eccedenti il quantitativo di obbligo a lui riconducibile nell'anno, può rinviare tali certificati esclusivamente all'anno successivo, fino ad un massimo della quota riportata, per ciascun anno, nella tabella di cui all'Allegato 4 del presente decreto. Eventuali certificati eccedenti la quota massima di certificati rinviabili decadono e sono annullati dal sistema.

7. I certificati rinviati di cui al comma 6 possono essere utilizzati ai fini di cui al comma 2 e di cui all'art. 6, comma 5, secondo le disposizioni riportate all'art. 6, comma 4.

8. Su indicazione del Comitato biocarburanti, il GSE provvede ad aggiornare e pubblicare per gli operatori del settore la procedura operativa del portale informatico del GSE (BIOCAR).

Art. 8.

Monitoraggio

1. Il GSE pubblica con cadenza annuale un bollettino contenente dati aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto all'obbligo, con indicazione:

a) dei dati relativi a benzina e gasolio immessi in consumo nell'anno precedente;

b) dei dati relativi ai biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente, riferiti a ciascuna delle tipologie di cui all'art. 6, comma 2;

c) dei certificati emessi per ciascuna delle medesime tipologie;

d) degli esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate;

e) delle attività eseguite in attuazione del presente decreto;

f) delle notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni di cui all' art. 6, comma 5.

2. Il GSE provvede altresì a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali paesi europei per i biocarburanti, che raffronti anche i relativi prezzi, e uno studio che confronti i sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti riconosciuti dalla Commissione Europea.

3. Anche in considerazione delle finalità di monitoraggio di cui all'art. 40, comma 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il GSE provvede altresì a sviluppare un rapporto annuale sulle materie prime nazionali utilizzate per la produzione dei biocarburanti che dia conto anche degli utilizzi alternativi.

Art. 9.

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai biocarburanti immessi in consumo nell'anno 2014 e agli obblighi derivanti dall'immissione in consumo di carburanti nel 2013, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

ALLEGATO *1*

Specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti

Carburante e biocarburanti	**Massa volumica a 15° C** *kg/dm³*	**Potere calorifico Inferiore**		
		Gcal/tonn	*MJ/kg*	*MJ/ dm³*
Gasolio	0,840	10,270	43,0	36,1
Benzina	0,750	10,342	43,3	32,5
Biodiesel	0,880	8,932	37,4	32,9
Bioetanolo	0,790	6,305	26,4	20,9
ETBE (°)	0,740	8,574	35,9	26,6
Gas propano	0,470 (liquido)	11,606	46,3	21,8
Biometanolo	0,796	4,778	20,0	15,9
BioMTBE (°°)	0,745	8,361	35,0	26,1
BioDME	0,670	6,689	28,0	18,8
BioTAEE (°°°)	0,750	9,078	38,0	28,5
Biobutanolo	0,813	7,883	33,0	26,8
Diesel Fisher-Tropsch	0,779	10,511	44,0	34,3
Olio Vegetale Idrotrattato	0,779	10,511	44,0	34,3
Olio Vegetale Puro	0,919	8,839	37,0	34,0
Biogas (°°°°)		11,945	50	

(°) considerato rinnovabile per il 47% in volume

(°°) considerato rinnovabile per il 36% in volume

(°°°) considerato rinnovabile per il 29% in volume

(°°°°) immesso in consumo come biometano

Per il gas propano ottenuto dalla idrogenazione degli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffinerie il contenuto energetico per peso, ovvero il potere calorifico inferiore, è pari a 46,3 MJ/Kg.

Gli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffinerie, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'art. 33, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, contribuiscono nella misura di 86,4 grammi di olio vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di olio di colza, di soia o di girasole e nella misura di 85,3 grammi di olio vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di olio di palma.

Gli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffinerie contribuiscono altresì al rispetto del citato obbligo nella misura di 5,0 grammi di gas propano per ogni 100 grammi di olio di colza, di soia o di girasole e nella misura di 5,2 grammi di gas propano per ogni 100 grammi di olio di palma, qualora tale gas propano sia immesso in consumo per uso carburazione.

ALLEGATO *2*
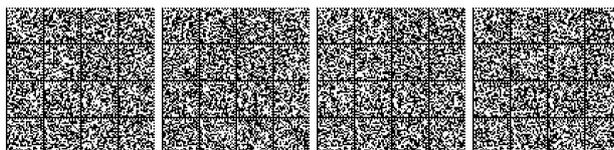
Determinazione incentivo in caso di utilizzo del biometano nei trasporti

<table>
<tr><th colspan="5">SEZIONE A
Determinazione del numero dei certificati di immissione in consumo spettanti in caso di utilizzo del biometano nei trasporti</th><th colspan="2">SEZIONE B
Determinazione della maggiorazione, in caso di immissione in consumo tramite impianto di distribuzione del produttore di biometano (articolo 4, comma 8 del DM biometano)</th></tr>
<tr><th>Tipologia impianto</th><th>L'impianto di produzione del biometano è alimentato:</th><th>Gcal/ CIC</th><th>I certificati vengono rilasciati su una quota percentuale del quantitativo di biometano utilizzato nei trasporti, pari al</th><th>Durata</th><th>Determinazione</th><th>Durata</th></tr>
<tr><td rowspan="4">nuovo</td><td>esclusivamente da biomasse di cui all'art. 4, comma 3 del DM biometano</td><td>5</td><td>100%</td><td rowspan="7">20 anni a decorrere dalla data di prima immissione in consumo del biometano nei trasporti</td><td rowspan="7">1,5 * numero CIC determinati nella SEZIONE A</td><td rowspan="7">10 anni a decorrere dalla data di prima cessione del biometano</td></tr>
<tr><td rowspan="2">da biomasse di cui all'art. 4, comma 3 del DM biometano, in codigestione con altri prodotti di origine biologica in percentuale inferiore o uguale al 30 % in peso</td><td>5</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>10</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>da altre biomasse, ovvero da biomasse di cui all'art. 4, comma 3 del DM biometano, in codigestione con altri prodotti di origine biologica in percentuale superiore al 30 % in peso</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">riconvertito</td><td>esclusivamente da biomasse di cui all'art. 4, comma 3 del DM biometano</td><td>5</td><td rowspan="2">70%</td></tr>
<tr><td>da altre biomasse</td><td>10</td></tr>
</table>

ALLEGATO *3*

Parte A. Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati

a) Alghe se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art.11, paragrafo 2, lettera *a)* della direttiva 2008/98/CE.

c) Rifiuto organico come definito all'art. 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'art. 3, paragrafo 11 di detta direttiva, ovvero rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.

e) Paglia.

f) Concime animale e fanghi di depurazione.

g) Pece di tallolio.

h) Glicerina grezza.

i) Bagasse.

j) Vinacce e fecce di vino.

k) Gusci.

l) Pule.

m) Tutoli ripuliti dei grani di mais.

n) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.

o) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare materiali che includono residui delle colture alimentari e della mangimistica (quali ad esempio paglia, bucce, gusci, foglie, steli, stocchi e tutoli di mais), colture dedicate a basso contenuto di amido (quali ad esempio Panicum Virgatum, Miscanthus Giganteus, Arundo Donax), residui di lavorazione industriale (quali ad esempio i residui di colture alimentari o della mangimistica, ottenuti a seguito di estrazione di oli vegetali, zuccheri, amidi e proteine) e materiali da rifiuti organici. Questi materiali sono composti principalmente da cellulosa ed emicellulosa.

p) Altre materie ligno-cellulosiche materiali composti da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali biomasse legnose forestali residuali (quali ad esempio quelle ottenute da pulizie dei boschi e manutenzioni forestali), colture dedicate legnose, residui e scarti dell'industria collegata alla silvicoltura, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

q) Combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

Parte B. Materie prime e carburanti che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati

a) Olio da cucina usato.

b) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

ALLEGATO *4*

Soglia di sanzionabilità e quota massima dei certificati rinviabili

<table>
<tr><th>Anno di immissione in consumo dei biocarburanti e dei biocarburanti avanzati ai fini dell'obbligo</th><th>Anno di verifica dll'obbligo</th><th>Soglia di sanzionabilità</th><th>Quota massima certificati rinviabili all'anno successivo</th></tr>
<tr><td>2014</td><td>2015</td><td rowspan="3">75%</td><td rowspan="3">25%</td></tr>
<tr><td>2015</td><td>2016</td></tr>
<tr><td>2016</td><td>2017</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>2018</td><td rowspan="2">80%</td><td rowspan="2">20%</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>2019</td></tr>
<tr><td>Dal 2019 in poi</td><td>Dal 2020 in poi</td><td>95%</td><td>5%</td></tr>
</table>

14A08212

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

REGOLAMENTO 18 luglio 2014.

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Viste la direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo internazionale, e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento delle citate direttive (*infra* d.lgs. 231/2007);

Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, in materia di disciplina del mercato dell'oro;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Tenuto conto dell'esigenza di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) assicurandone la piena autonomia e indipendenza nell'esercizio delle funzioni che le sono attribuite dalla legge;

Considerata la necessità di modificare il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria adottato il 21 dicembre 2007 alla luce delle esperienze maturate e delle esigenze operative della UIF nonché delle modifiche intervenute nel Regolamento Generale della Banca d'Italia;

Delibera:

di approvare il "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231", nel testo allegato alla presente delibera, della quale esso è parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* nonché sul sito internet della Banca d'Italia. Dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* esso sostituirà il "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231", adottato con delibera del 21 dicembre 2007.

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 1.

Sede

1. L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, ha sede in Roma, via Nazionale n. 91, e opera presso i locali siti in Roma messi a disposizione dalla Banca d'Italia.

Art. 2.

Direttore della UIF

1. Il Direttore della UIF è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario, come specificati al comma 2.

2. Il Direttore della UIF:

a) non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia ovvero condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;

b) deve aver maturato una adeguata esperienza professionale e di conoscenza del sistema finanziario attraverso l'esercizio, per almeno dieci anni, di attività professionali o di insegnamento universitario attinenti a materie giuridiche o economiche ovvero di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.

3. Il Direttore della UIF dura in carica cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Egli può essere sollevato dall'incarico con le medesime modalità prescritte per la nomina, solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze.

4. Al Direttore compete in autonomia la responsabilità della gestione della UIF, della quale definisce gli indirizzi e pianifica, dirige e controlla l'attività assicurandone una conduzione integrata e unitaria. In tale ambito svolge le altre funzioni e adotta gli atti e i provvedimenti previsti dalla legge.

5. Il Direttore sovrintende al funzionamento della struttura, esercitando il coordinamento tra le unità che la compongono, e al personale della UIF, del quale dispone la distribuzione tra le strutture e promuove lo sviluppo e la crescita professionale; può delegare a dirigenti e a capi delle Divisioni, con apposita comunicazione di servizio indicante principi e criteri direttivi, determinate tipologie di atti aventi natura ricorrente.

6. Il provvedimento di nomina stabilisce il trattamento normativo ed economico del Direttore della UIF.

Art. 3.

Comitato di esperti

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del d.lgs 231/2007 presso la UIF è costituito e opera un Comitato di esperti, composto dal Direttore della UIF, che lo presiede, e da quattro membri. I quattro membri devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2, comma 2.

2. Alle riunioni assiste il Segretario del Comitato, scelto tra il personale di grado superiore addetto alla UIF.

3. Le delibere del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Il Comitato svolge funzioni consultive sull'individuazione dei criteri generali per l'archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette, sui protocolli d'intesa stipulati tra la UIF e le altre autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché su ogni altro argomento a esso sottoposto dal Direttore della UIF.

Art. 4.

Risorse

1. La Banca d'Italia destina alla UIF risorse umane e tecniche, mezzi finanziari e beni strumentali idonei e adeguati all'efficace espletamento delle funzioni a essa demandate.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, nelle materie di cui al comma precedente si applicano alla UIF l'ordinamento e la normativa della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia gestisce le procedure informatiche e telematiche utilizzate dalla UIF, assicurando che l'accesso ai relativi dati sia consentito unicamente al personale della UIF a ciò abilitato.

Art. 5.

Organizzazione

1. Alla UIF si applicano le disposizioni sulla Struttura Organizzativa dell'Amministrazione centrale contenute nel Regolamento Generale della Banca d'Italia salvo quanto diversamente disciplinato dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Il Governatore, sentito il Direttorio e il Direttore della UIF, nomina il Vice Direttore della UIF tra il personale di grado superiore della Banca d'Italia. Il Vice Direttore coadiuva il Direttore e lo sostituisce nelle funzioni in caso di assenza o impedimento.

3. La UIF è composta dai Servizi Operazioni sospette e Analisi e rapporti istituzionali. In particolare:

a) il Servizio Operazioni sospette svolge i compiti di analisi finanziaria delle segnalazioni

di operazioni sospette e ne valuta la fondatezza; verifica il rispetto delle disposizioni in materia; cura il controllo qualitativo dei dati e l'integrazione delle informazioni;

b) il Servizio Analisi e rapporti istituzionali cura l'interlocuzione con l'Autorità Giudiziaria e con le altre autorità e collabora all'elaborazione della normativa di riferimento; segue gli aspetti della cooperazione internazionale; svolge analisi aggregate dei flussi finanziari.

4. Ciascun Servizio è articolato in Divisioni. Il Capo del Servizio Operazioni sospette con l'approvazione del Direttore della UIF determina, con apposita comunicazione di servizio, i criteri per la ripartizione delle segnalazioni tra le Divisioni incaricate dell'analisi delle operazioni sospette.

5. I Capi dei Servizi e delle Divisioni sono nominati, sentito il Direttorio e il Direttore della UIF, dal Governatore o dal Direttore Generale della Banca d'Italia, in base alle competenze stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale della Banca d'Italia.

6. Il Direttore della UIF esprime un parere con riguardo all'assegnazione e ai trasferimenti del personale da e verso la UIF.

7. I Capi dei Servizi hanno la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi nelle materie di competenza e del funzionamento delle strutture cui sono preposti, delle quali programmano, dirigono e controllano l'attività; hanno la gestione del personale addetto, ne curano la formazione specifica e provvedono ai riferimenti informativi e valutativi sulla base degli indirizzi definiti dal Direttore; vigilano sull'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro con poteri e responsabilità correlati alle attribuzioni conferite alle strutture. Firmano gli atti e la corrispondenza relativi alle attribuzioni a essi assegnate. In caso di assenza o impedimento i Capi dei Servizi sono sostituiti dal dirigente più elevato in grado presente nelle rispettive strutture.

Art. 6.

Collaborazione e scambio di informazioni

1. I Dipartimenti della Banca d'Italia e la UIF collaborano al fine di agevolare il perseguimento delle rispettive finalità.

2. Un apposito protocollo disciplina lo scambio di informazioni utili all'efficace ed efficiente esercizio delle attività di competenza fra i soggetti di cui al comma precedente, nonché il coordinamento delle comunicazioni all'esterno relative a questioni di comune interesse.

Art. 7.

Altri compiti

1. La UIF svolge le funzioni attribuite dalla legge alla Banca d'Italia in tema di:

a) lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet;

b) istruttoria dei procedimenti sanzionatori previsti dal decreto legislativo 109/2007 in materia di divieti di esportazione, congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie e di comunicazione dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento;

c) ricezione delle dichiarazioni previste dalla legge per il trasferimento e il commercio di oro e istruttoria dei procedimenti sanzionatori previsti per le relative violazioni.

Art. 8.

Riferimenti sull'attività

1. Il Direttore della UIF trasmette entro il 30 maggio di ogni anno al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attività svolta dalla UIF nell'anno precedente.

2. Al rapporto indicato nel comma 1 sono allegati una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuiti alla UIF e un parere del Comitato di esperti di cui all'art. 3 sull'azione svolta dalla UIF.

3. Entro il 30 marzo di ogni anno, la UIF fornisce i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte nell'anno precedente al Comitato di Sicurezza Finanziaria, al fine di predisporre la relazione prevista dall'articolo 5, comma 3, lett. *b)*, del d.lgs. 231/2007.

4. La UIF fornisce i risultati delle analisi e degli studi effettuati secondo le modalità indicate dall'articolo 9 del decreto legislativo 231/2007.

Roma, 18 luglio 2014

Il Governatore: VISCO

14A08223

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 13 ottobre 2014.

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore del trasporto aereo. (Delibera n. 14/387).

LA COMMISSIONE

Su proposta del prof. avv. Nunzio Pinelli, Commissario delegato per il settore;

Premesso

che lo sciopero nel settore del trasporto aereo è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, adottata con delibera della Commissione del 19 luglio 2001, n. 01/92, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 2001, n. 185;

che, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore della predetta disciplina di settore, sono intervenute rilevanti modificazioni negli assetti organizzativi e di erogazione del servizio di trasporto aereo;

che, pertanto, è opportuno procedere ad un adeguamento delle disposizioni in essa contenute, al fine di migliorare e rendere più attuale il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

che, nel gennaio del 2013, la Commissione, nella sua costante opera di mediazione, avendo appreso da Assohandlers dell'avvio delle procedure per il rinnovo del CCNL dell'8 luglio 2010, pur non rinvenendo nel merito una diretta competenza, consapevole che una crisi nel settore determinerebbe conseguenze gravi sul piano delle garanzie negate ai cittadini utenti, si è resa immediatamente disponibile ad offrire la propria mediazione per la prosecuzione del dialogo tra le parti, anche attraverso un tavolo tecnico da costituire presso l'Autorità;

che, successivamente, la Commissione ha espresso l'auspicio che, nel predetto CCNL, trovassero accoglimento alcune disposizioni dirette a regolamentare l'esercizio dei diritto di sciopero, da trasmettere per il prescritto giudizio di idoneità, al fine di definire regole condivise, frutto di accordo, le quali, una volta valutate idonee, modificherebbero la Regolamentazione provvisoria, attuando la volontà del legislatore di regolamentare i conflitti sindacali con regole basate, preferibilmente, sul consenso tra le parti;

che, in mancanza di utili iniziative delle parti sociali, volte a disciplinare, in via negoziale, le regole dello sciopero nel settore del trasporto aereo, il Commissario delegato per il settore, in data 10 maggio 2013, ha trasmesso alle parti un'ipotesi di lavoro, con invito a formulare, entro il 13 giugno 2013, il proprio motivato punto di vista, al fine di poter sottoporre alla Commissione, per l'adozione della proposta di modifica, un testo che avesse già acquisito chiarezza sui punti di eventuale convergenza o dissenso delle parti e consentisse, dunque, una maggiore speditezza nella conclusione del procedimento;

che le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti, con riferimento alla suddetta ipotesi di lavoro, hanno manifestato la volontà di procedere, autonomamente, attraverso un Accordo con le Associazioni datoriali coinvolte, all'individuazione delle regole in materia di sciopero nel settore del trasporto aereo, chiedendo, pertanto, alla Commissione, nelle more della definizione del suddetto Accordo, di sospendere il procedimento di modifica della Regolamentazione provvisoria;

che, dai riscontri offerti, è emersa una sostanziale distanza tra le parti che ha indotto a ritenere irrealizzabile il raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un Accordo in ordine alla adozione di un insieme di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, conseguentemente, la Commissione, dopo un congruo periodo di tempo, concesso alle parti, per la definizione di un eventuale Accordo, nella seduta del 24 marzo 2014, ha avviato la procedura ex art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, con l'adozione della delibera n. 14/1254/A, recante «Proposta di modifica della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185, del 10 agosto 2001»;
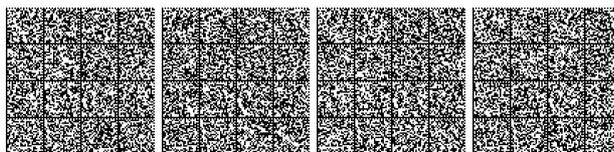
che la predetta Proposta è stata notificata alle parti e trasmessa, per l'acquisizione del parere, alle Associazioni degli utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

che, con riferimento alla predetta Proposta, decorso il termine, di quindici giorni, che la legge assegna alle parti, per l'invio di eventuali osservazioni, sono pervenute alcune proposte di modifica, di cui si dà conto nell'allegata Relazione del Commissario delegato per il settore;

che, nel predetto termine, non è pervenuto alcun riscontro da parte delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

che si sono tenute le seguenti audizioni, delle quali è stato redatto verbale, che hanno accertato la perdurante indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo:

3 giugno 2014: Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporti;

17 giugno 2014: Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Ugl Terziario, Usb, Cub, Cobas, Legea Cisal e Cildi;

24 giugno 2014: Anpac, Anpav, Avia, Associazione Piloti Meridianafly, ATM-PP e Fiom Cgil;

8 luglio 2014: Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, Assaereo, Assaeroporti, Assocatering, Assohandlers, Assocontrol, Enav, Enac, Fairo, Alitalia, Meridianafly e Easyjet;

Considerato

che, nel periodo concesso alle parti, in accoglimento dell'istanza sindacale citata in premessa, è stata constatata l'assenza di iniziative utili per la definizione di un Accordo di regolamentazione dello sciopero nel settore del trasporto aereo;

di dover procedere, pertanto, ad una parziale revisione di alcune disposizioni contenute nell'attuale Regolamentazione provvisoria (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001) e di doverla rendere più adeguata alle trasformazioni intervenute medio tempore nel settore, è opportuno apportare le seguenti modifiche:

introdurre, nell'ambito di applicazione della disciplina di settore, l'attività di radiomisure in quanto tale servizio, che consente di fornire ai velivoli le corrette indicazioni nelle fasi di decollo, atterraggio e navigazione, si ritiene debba essere ricompreso tra i Servizi strumentali alla navigazione aerea, attesa anche la diretta connessione funzionale con i sistemi di assistenza al volo;

escludere dal campo di applicazione della Regolamentazione provvisoria i servizi di ristorazione nelle c.d. «aree sterili» del sedime aeroportuale, qualora siano presenti adeguati sistemi automatici (distributori di snacks e bevande), in grado di offrire un servizio alternativo in caso di sciopero. Quanto sopra, atteso che i bar e i ristoranti che insistono negli scali aeroportuali svolgono una attività che risponde a logiche puramente commerciali. Peraltro, in caso di disponibilità, nelle aree successive ai controlli di sicurezza, di adeguati distributori automatici di snacks e bevande, risulterebbe assicurato, in caso di sciopero del personale, un servizio valido e alternativo a quello offerto dai predetti esercizi commerciali;

precisare che, in caso di proclamazione di scioperi riguardanti il personale addetto ai servizi di assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo, le procedure da esperire preventivamente sono quelle previste dal CCNL di riferimento (valutate idonee dalla Commissione), in luogo di quelle disciplinate dalla Parte IV della Regolamentazione provvisoria. L'opportunità di tale modifica deriva dall'esigenza di ricondurre, analogamente agli altri servizi aeroportuali accessori, alle disposizioni contenute nelle discipline contrattuali, le procedure di raffreddamento e di conciliazione per il personale addetto alle attività strumentali all'assistenza al volo. Quanto sopra anche al fine di eliminare una ingiustificata disparità di trattamento per il personale addetto all'assistenza e manutenzione degli impianti di controllo del traffico aereo, rispetto a quello addetto alle altre attività strumentali;

elevare il termine di preavviso minimo da 10 a 12 giorni, il termine di preavviso massimo da 45 a 60 giorni e il termine per la revoca «tempestiva» dello sciopero da 5 a 7 giorni. Le modifiche proposte, da valutare in stretto coordinamento tra di loro, in quanto mirate ad una rideterminazione più funzionale dei termini previsti dalla disciplina, sono volte, da un lato, ad assegnare alle Aziende un lasso di tempo maggiore per ottemperare agli adempimenti relativi agli obblighi di informazione all'utenza dello sciopero e alla predisposizione delle comandate in servizio, anche nell'interesse dei lavoratori interessati dall'astensione. Dall'altro, consentono al sindacato un più ampio ventaglio di opzioni nella scelta della data nella quale effettuare lo sciopero, anche in considerazione delle modifiche che, al contempo, si ritiene opportuno proporre in materia di rarefazione oggettiva. Infine, verrebbe limitato l'effetto annuncio dello sciopero in caso di revoca spontanea. Nel settore in questione, infatti, una revoca (in limine) dello sciopero determina comunque uno scarso ricorso al servizio da parte degli utenti, attesa l'esigenza di programmare in anticipo l'utilizzo di tale servizio;

riformulare il testo della disposizione che disciplina i periodi di franchigia elettorale, atteso che l'attuale formulazione può dar luogo ad incertezze e disorientamento degli utenti, anche tenuto conto che il calendario delle franchigie risulta essere disomogeneo rispetto a quello previsto in altre discipline di settore (*cfr.*, ad es., Regolamentazione provvisoria del Trasporto Pubblico Locale);

prevedere, tra i destinatari della proclamazione di sciopero, anche la Commissione di Garanzia, al fine di dare certezza al procedimento amministrativo che prende avvio con la ricezione del documento sindacale e si conclude con la valutazione dello stesso da parte della Commissione e con l'adozione della relativa deliberazione;

prevedere un obbligo per le Aziende di comunicare alle Organizzazione sindacali proclamanti la data in cui si è provveduto a dare informazione dello sciopero all'utenza. Quanto sopra, oltre ad offrire evidenti maggiori garanzie in ordine alla funzione pubblicistica dell'informazione all'utenza, consentirebbe alla Commissione una tempestiva valutazione in ordine al corretto adempimento, da parte datoriale, degli obblighi di informazione
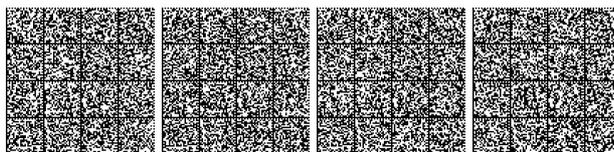
all'utenza (come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni);

ridefinire i bacini di utenza, al fine di «attualizzarli» in base ai reali dati di traffico, in quanto profondamente mutati rispetto a quelli del 2001, sulla scorta dei quali è stata redatta la vigente Regolamentazione provvisoria;

elevare l'intervallo minimo tra le azioni di sciopero da 10 a 15 giorni liberi per il trasporto aereo e da 20 a 30 giorni liberi per il servizio di assistenza al volo. Tali modifiche si rendono necessarie posto che, in un settore estremamente interconnesso come quello del trasporto aereo, occorre distanziare maggiormente le azioni di sciopero che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, anche sul presupposto che è consentita la concentrazione di astensioni, salvaguardando, in tal modo, il diritto degli utenti di usufruire, con una certa continuità, del servizio pubblico. Nel caso dell'assistenza al volo, l'esigenza di prevedere un intervallo di 30 giorni deriva dalla circostanza che le astensioni nel predetto settore hanno inevitabili effetti ultrattivi, vulnerando, in ogni caso, il servizio finale del trasporto aereo, in quanto determinano limitazioni delle attività anche nella altre aree dei servizi (servizi erogati dai vettori e dalle società aeroportuali);

prevedere la garanzia e l'assistenza di un ulteriore volo «monogiornaliero» (dalle isole verso un Aeroporto del *Sud)* in caso di sciopero «generale» del comparto aereo, ovvero in caso di sciopero che coinvolge più vettori. La modifica si rende necessaria atteso che, nelle ipotesi in cui si viene a determinare, per effetto dell'istituto della concentrazione, un addensamento di scioperi che coinvolgono più vettori, risulta maggiormente rispondente alle esigenze di contemperamento dei diritti «integrare» i collegamenti fuori fascia con le isole con un ulteriore volo dalle isole verso un aeroporto del Sud, con maggiore evidente garanzia per l'utenza;

prevedere che, in caso di concentrazione di scioperi locali con scioperi nazionali (o di rilevanza nazionale), la percentuale dei voli schedulati dalle singole Direzioni Aeroportuali di Enac deve includere nel computo totale anche i voli autorizzati dalla Direzione Centrale di Enac, individuando la relativa procedura operativa. La modifica è frutto di una istruttoria che ha coinvolto Enac ed è volta ad evitare che, in caso di concentrazione di scioperi, si venga a determinare un sorta di «effetto moltiplicatore» delle comandate da parte delle Società aeroportuali, allorché difetti il necessario coordinamento tra Direzione Centrale di Enac e Direzioni Aeroportuali nell'individuazione dei voli da garantire nel corso dello sciopero;

prevedere l'obbligo per le Aziende di individuare, entro cinque giorni dalla data dell'astensione, oltre ai contingenti, anche i nominativi del personale da esonerare dallo sciopero per la garanzia delle prestazioni indispensabili, adottando, ove possibile, un criterio di rotazione (l'eventuale ritardo dovrà essere motivato). La modifica è finalizzata a consentire ai lavoratori di conoscere, in un termine ritenuto congruo, se saranno comandati in servizio nel corso dello sciopero, per la garanzia delle prestazioni indispensabili, ovvero se potranno aderire all'astensione. L'introduzione di un criterio di rotazione (ove possibile) del personale comandato risponde all'esigenza di consentire a tutti i lavoratori di esercitare il diritto di sciopero;

prevedere l'obbligo per le Aziende di redigere un verbale all'esito delle procedure conciliative, contenente succinte motivazioni in ordine al mancato accordo tra le parti, al fine di dare certezza al procedimento, dato che, dalla data dell'incontro, decorrono termini per la validità delle procedure stesse;

prevedere l'obbligo per le Organizzazioni sindacali di proclamare lo stato di agitazione nei confronti delle singole Aziende, con impossibilità di aprire le vertenze direttamente nei confronti delle Associazioni datoriali. La modifica si rende necessaria, dal momento che, nel settore del trasporto aereo, le Associazioni datoriali sovente non hanno potere di rappresentanza delle Aziende loro associate e, conseguentemente, le procedure conciliative, qualora attivate nei loro confronti, finiscono col divenire un mero formalismo burocratico non essendo ipotizzabile, neanche astrattamente, una positiva composizione della vertenza;

elevare da 45 a 60 giorni il termine decorso il quale, ai fini della proclamazione di una seconda azione di sciopero, è obbligatorio ripetere le procedure stesse (non escludendo dal detto termine gli eventuali periodi di franchigia). La modifica si rende necessaria atteso che l'eccessiva densità del calendario degli scioperi nel trasporto aereo e le regole sulla rarefazione oggettiva rendono, in alcuni casi, oggettivamente difficile trovare una «casella libera» per proclamare lo sciopero. La modifica relativa alla non esclusione dal detto computo degli eventuali periodi di franchigia si fonda sul presupposto che, per la ripetizione delle procedure di raffreddamento (in sede aziendale) e di conciliazione (in sede amministrativa), le franchigie di cui all'art. 8 della Regolamentazione provvisoria non hanno alcun impatto ostativo;

integrare le disposizioni in materia di «Forme alternative di azione sindacale», prevedendo disposizioni volte a favorire il c.d. «sciopero virtuale», quale forma di astensione dalla prestazione di lavoro alternativa a quella ordinaria, con evidenti benefici per l'utenza;

Ritenuto

di poter accogliere l'osservazione formulata da Enac, con nota n. 51994/PROT, del 19 maggio 2014, in ordine alla previsione del divieto di procedere alla rischedulazione dei voli dopo la proclamazione di uno sciopero, salvo in occasione di circostanze particolari ed eccezionali che interessino l'aeroporto, al fine di evitare un uso fraudolento della stessa rischedulazione, in termini di ulteriore limitazione all'esercizio del diritto di sciopero. Quanto sopra in linea con le disposizioni contenute nella circolare Enac EAL-19, del 21 dicembre 2012;

di poter accogliere l'osservazione formulata dalle Associazioni datoriali Assaereo, Assaeroporti, Assocontrol, Assohandlers, Assocatering, Fairo e Ibar, con nota del 24 aprile 2014, in ordine alla modifica della denominazione delle strutture aeroportuali (SAAV, CAAV, UAAV e NAAV), secondo la nuova denominazione, concordata recentemente con Enac, di «Centri Aeroportuali»;

di poter accogliere le osservazioni, formulate dall'Organizzazione sindacale Cildi, con nota prot. 103/

SG/BVM, del 30 giugno 2014, in ordine ad una riformulazione del testo dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della Proposta di Regolamentazione provvisoria (delibera n. 14/125/A, del 24 marzo 2014), al fine di rendere più chiara la disposizione;

di dover procedere, a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione, in data 26 maggio 2014, della delibera n. 14/231, alla soppressione del comma 3 dell'art. 17 della suddetta Proposta di Regolamentazione;

Ritenuto, altresì,

che, al fine di elaborare un testo coordinato e più chiaro per l'utenza, è opportuno che le varie disposizioni contenute nelle delibere della Commissione, adottate nel corso degli anni ed applicabili al settore del trasporto aereo, siano trasfuse nella disciplina di settore, nella logica di adottare una sorta di «testo unico» in materia di sciopero nel settore del trasporto aereo;

Formula

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente Regolamentazione provvisoria:

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del trasporto aereo.

Parte I

DISCIPLINA COMUNE AL SERVIZIO FINALE «TRASPORTO AEREO»

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione si applica ai lavoratori, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni che a qualsiasi titolo - ivi inclusi appalti, concessioni e subconcessioni parziali o totali - concorrono alla erogazione di servizi funzionalmente connessi alle attività di aviazione civile e di navigazione aerea.

2. Rientrano nel campo di applicazione delle regole dettate nella presente Regolamentazione provvisoria i seguenti servizi:

Servizio di trasporto passeggeri.

(Piloti, Assistenti di volo, Tecnici di volo, Personale di terra, Personale tecnico addetto alle manutenzioni, dipendenti dai Vettori aerei).

È assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili, sia mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali nonché generi qualificati, di volta in volta, dalle competenti autorità come di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.

Servizio di Assistenza al volo.

Servizi strumentali alla navigazione aerea (conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, servizio informazioni aeronautiche, radiomisure, assistenza manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo);

Servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea.

Servizi aeroportuali:

A. Servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili; servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli; le direzioni aeroportuali, il servizio di controllo radiogeno dei bagagli in stiva, ove previsto; il servizio lost and found nonché gli altri servizi di cui agli Allegati A e B del decreto legislativo n. 18 del 1999.

B. Servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi aeroportuale; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco).

C. Servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes; bar e ristoranti, questi ultimi presenti esclusivamente nelle aree sterili del sedime aeroportuale e qualora non siano presenti nelle aree stesse adeguati sistemi automatici di distribuzione di snack e bevande, in grado di offrire un servizio alternativo in caso di sciopero del personale ivi impiegato).

3. Tutti i servizi compresi nel campo di applicazione della presente regolamentazione provvisoria sono destinatari della Parte I (Disciplina comune). Il campo di applicazione della Parte II (Intervalli minimi tra azioni di sciopero), ad eccezione degli articoli 14 e 15, che sono di generale applicazione, e della Parte III (Prestazioni indispensabili), è definito in tali parti. La Parte IV (Procedura di raffreddamento e conciliazione) non si applica ai servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo; ai servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e ristoranti); ai servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici e veterinari, controllo degli accessi al varco); ai servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea ed ai servizi di assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo.

Art. 2.

Vincoli inderogabili

1. Vanno rispettati inderogabilmente tutti gli obblighi assunti dalla Repubblica italiana in materia di servizi di aviazione civile, di navigazione aerea, di trasporti aerei. In particolare, quelli derivanti:

a) dalla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, nonché dalle norme di cui agli allegati tecnici alla

predetta Convenzione, recepiti nell'ordinamento italiano con le procedure di cui all'art. 687 del C.N. e del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, ed in specifico modo per quanto previsto in relazione al diritto di sorvolo del territorio e di attraversamento dello spazio aereo italiano da parte del traffico aereo civile internazionale (salvo quanto previsto all'art. 21, comma 2);

b) dalle specifiche previsioni di altre convenzioni, accordi e trattati internazionali, vigenti in materia di aviazione civile, navigazione aerea e trasporto aereo, nonché di accordi bi-multilaterali in materia di trasporti aerei;

c) dalla normativa comunitaria.

2. Vanno, altresì, salvaguardate, in qualsiasi ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa:

a) la continuità delle azioni di governo e di difesa nazionale; in particolare l'esigenza di mantenere in attività i sensori radar, i sistemi di elaborazione automatica dei dati ed i servizi fissi e mobili delle telecomunicazioni aeronautiche utilizzati per le attività del SCC/AM (servizio coordinamento e controllo Aeronautica Militare), dell'A.M.I. e dei centri della Difesa aerea, nonché la necessità di assicurare i coordinamenti tra il SCC/AM e i Centri di Controllo d'Area (ACC) per il regolare svolgimento del traffico aereo operativo (OAT);

b) l'integrità dei sistemi, dei mezzi, degli apparati, delle installazioni e delle infrastrutture aeronautiche.

3. Restano fermi i vincoli derivanti dalla legge n. 242 del 23 maggio 1980, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 146 del 12 giugno 1990, come modificata dalla legge n. 83 dell'11 aprile 2000.

Art. 3.

Astensioni dal lavoro nei servizi di navigazione aerea

1. Le amministrazioni e le imprese, nonché i relativi dipendenti individualmente e collettivamente, devono garantire, anche in caso di sciopero, le capacità sistemiche necessarie a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di volo, indispensabili per le necessità vitali del Paese, per il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e per la mobilità di navigazione aerea; in particolare:

a) le misure di assistenza per gli aeromobili in pericolo nel territorio nazionale e l'approntamento di idonei scali tecnici di emergenza;

b) i voli di Stato nazionali come definiti dall'art. 744 del C.N. e dalla legge 17 ottobre 1986, n. 732, ivi compresi i voli militari ed assimilabili - Polizia civile, Forestale ed antincendi, Radio misure, e gli altri voli per servizi di Stato -, i voli militari condotti in regime GAT, i voli di Stato ed i voli militari di Paesi esteri;

c) i voli, nazionali od internazionali, direttamente connessi con esigenze di emergenza, soccorso, sanitarie ed umanitarie, interne od estere.

2. I soggetti di cui al primo comma sono, altresì, tenuti a garantire le capacità sistemiche necessarie a consentire il regolare svolgimento dei voli operati da vettori italiani e stranieri, nei limiti di cui alla presente Regolamentazione provvisoria, con il rispetto degli obblighi di non discriminazione imposti all'Italia dalla normativa internazionale e comunitaria.

Art. 4.

Preavviso minimo di sciopero

1. Il preavviso ha la durata minima di dodici giorni. Nel computo del termine di preavviso è escluso il solo giorno iniziale.

Art. 5.

Preavviso massimo di sciopero

1. Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi (articoli 16, 17, 18, 19) rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare altresì il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a sessanta giorni.

2. I periodi di franchigia di cui all'art. 8 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.

3. Ai fini del computo del termine di preavviso massimo, si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dell'atto di proclamazione da parte della Commissione di garanzia.

Art. 6.

Revoca tempestiva dello sciopero proclamato

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire non meno di sette giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo fra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia, ovvero dell'autorità competente alla precettazione, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge.

Art. 7.

Durata massima dello sciopero

1. La durata massima della prima azione di sciopero è di 4 ore; le azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la durata massima di una giornata solare (dalle ore 0 alle 24).

2. La durata massima dell'astensione dal lavoro straordinario, è di trenta giorni. Il decorso del relativo termine rimane sospeso per i periodi di franchigia.

Art. 8.

Franchigie

I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi sono i seguenti:

dal 18 dicembre al 7 gennaio;

dal 24 aprile al 2 maggio;

dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 27 luglio al 5 settembre;

dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal giovedì precedente al giovedì successivo alla Pasqua;

dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e le consultazioni referendarie nazionali;

dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni regionali ed amministrative, per le sole aree interessate.

Le regole relative alla franchigia elettorale trovano applicazione anche in riferimento a eventuali turni di ballottaggio.

Art. 9.

Collocazione oraria delle astensioni dal lavoro

Ad eccezione dei servizi aeroportuali sub B (Servizi di sicurezza aeroportuale), C (Servizi aeroportuali accessori) di cui all'art. 1, comma 2, e dei servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea, in tutti gli altri servizi compresi nel campo di applicazione della presente Regolamentazione provvisoria (trasporto aereo di passeggeri, assistenza al volo e servizi strumentali; servizi aeroportuali, radiomisure e servizi di assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo è garantita piena e regolare funzionalità in due fasce orarie (antimeridiana e pomeridiana) di tre ore ciascuna, coincidenti con le fasce orarie in cui è garantita la partenza regolare dei voli, o comunque funzionali a garantire la regolarità di tutti i voli in partenza e in arrivo nelle fasce orarie: 7-10 e 18-21.

Art. 10.

Modalità degli scioperi

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro.

2. La proclamazione, con un unico atto, di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dal lavoro straordinario.

3. Sono esclusi scioperi articolati per singola categoria, qualifica o profilo professionale o articolazione organizzativa dell'unità produttiva (cosiddetti «scioperi a scacchiera»). Per vertenze che interessano più categorie, livelli, qualifiche o profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per più unità produttive.

4. Il documento sindacale di proclamazione deve contenere:

a) ove si tratti di prima azione di sciopero:

1) l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;

2) l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;

3) l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell'ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell'azienda o dell'autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;

4) l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;

b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l'indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;

c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l'espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall'indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell'astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.

Art. 11.

Comportamento in occasione di sciopero

1. In caso di proclamazione di sciopero, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 comma 1, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in ordine alle modalità di comunicazione della proclamazione dello sciopero, a garanzia del rispetto degli obblighi di rarefazione, l'organizzazione sindacale deve dare immediata comunicazione della proclamazione alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti nel settore dei trasporti, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima della proclamazione di uno sciopero, l'Organizzazione sindacale è tenuta a consultare i calendari degli scioperi disponibili sui siti internet della Commissione di garanzia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Ricevuta la proclamazione di uno sciopero, le società aeroportuali e di trasporto aereo provvedono ed informare, nello stesso giorno della ricezione, gli organi centrali e periferici di Enac, in base alle rispettive competenze.

3. In ogni caso di agitazione che comporti modifiche alla normale programmazione dei voli, le pubbliche amministrazioni e le imprese che assicurano il servizio informano l'utenza conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché dell'art. 13 della presente Regolamentazione provvisoria.

4. Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di svolgimento, vanno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 12.

Divieto di scioperi concomitanti

In qualunque settore ed a qualsiasi livello, va esclusa la proclamazione e l'effettuazione di scioperi concomitanti, anche solo parzialmente, con astensioni dal lavoro

già programmate agli stessi livelli per gli stessi giorni ed orari da altre categorie nell'area dei trasporti (ferroviario, automobilistico di linea, di navigazione di linea).

Art. 13.

Informazione agli utenti

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, le amministrazioni e le imprese che erogano i servizi curano la tempestiva e corretta informazione degli utenti in ordine alle prestazioni garantite e alle modalità di ripresa del servizio, dando precisa notizia sui propri siti web e sui mezzi di comunicazione di massa degli scioperi in calendario, e avvertendo delle difficoltà che, secondo le loro stime, dovranno essere affrontate dai passeggeri, compresi quelli provenienti dall'estero in transito negli scali nazionali.

L'azienda comunica alle Organizzazioni sindacali proclamanti la data dell'informazione all'utenza.

Parte II

INTERVALLI MINIMI TRA AZIONI DI SCIOPERO

Art. 14.

Definizione dei bacini di utenza

1. Ai fini dell'applicazione delle regole relative all'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 15), ed alla oggettiva rarefazione delle azioni di sciopero (articoli 16, 17, 18, 19), i bacini di utenza vengono definiti come segue.

Bacino di utenza A (nazionale)

(a) Servizio di trasporto passeggeri:

Vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni intercontinentali, internazionali, nazionali, insulari.

(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

ACC Roma, ACC Milano, ACC Padova, ACC Brindisi;

Centri Aeroportuali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate.

(c) Servizi aeroportuali:

Aeroporti Hub (Roma Fiumicino, Milano Malpensa);

Aeroporto di Milano Linate.

Bacino di utenza B (interregionale)

(a) Servizio di trasporto passeggeri:

Vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali con destinazioni europee, offrendo allo stesso tempo una significativa copertura delle destinazioni nazionali e/o insulari, con incidenza percentuale sul volume passeggeri non inferiore al 3% del totale annuo.

(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

Centri Aeroportuali di Bologna Borgo Panigale, Torino Caselle, Venezia Tessera; Napoli Capodichino; Catania Fontanarossa; Palermo Punta Raisi; Cagliari Elmas; Olbia, Bergamo Orio al Serio, Bari, Roma Ciampino e Verona Villafranca.

(c) Servizi aeroportuali:

Aeroporti con movimento passeggeri annuo superiore a 3 milioni (Venezia, Bergamo Orio al Serio, Bari, Pisa, Roma Ciampino, Torino, Verona, Bologna, Napoli, Palermo, Catania); aeroporti di Cagliari Elmas e Olbia.

Bacino di utenza C (regionale)

(a) Servizio di trasporto passeggeri:

Vettori che, pur effettuando un numero di voli meno rilevante di quello indicato sub B, connettono con tali voli una regione, e in particolare un'isola, ad uno scalo internazionale o a più scali nazionali, con incidenza sul volume passeggeri inferiore al 3% annuo.

(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

Centri Aeroportuali di Firenze Peretola, Genova Sestri, Ronchi dei Legionari e Lamezia Terme.

(c) Servizi aeroportuali:

Aeroporti di Alghero, Brindisi, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Trapani e Treviso.

Bacino di utenza D (locale)

(a) Servizio di trasporto passeggeri:

Vettori che effettuano voli su un numero limitato di rotte specifiche, con volume di passeggeri inferiore ai livelli indicati sub C.

(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla navigazione aerea):

I Centri Aeroportuali e tutti gli altri enti ATC (Air Traffic Control) non elencati sub A, B, C, che gestiscono traffico locale.

(c) Servizi aeroportuali:

Aeroporti con volume di voli e di passeggeri inferiore al livello minimo indicato sub C.

2. Per i servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea valgono gli stessi bacini di utenza definiti per il servizio di assistenza al volo.

Art. 15.

Intervallo minimo tra azioni di sciopero e divieto di proclamazioni plurime (c.d. intervallo soggettivo)

1. Nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto sindacale non può proclamare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di tre giorni liberi dalla data di effettuazione dello sciopero precedente, da lui medesimo proclamato.

2. Ogni proclamazione si riferisce ad un sola azione di sciopero.
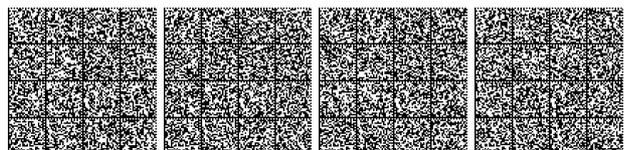
Art. 16.

Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero che incidono sullo stesso bacino di utenza

1. Le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale (trasporto aereo) e sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di quindici giorni liberi. È consentita la concentrazione degli scioperi nella stessa data e nello stesso orario, quando interessano lo stesso servizio e lo stesso bacino di utenza e qualora sussista la presenza di servizi minimi alternativi nell'ambito del servizio del trasporto passeggeri del trasporto aereo.

2. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 (Servizio di assistenza al volo), all'art. 18 (Servizio di conduzione di apparecchiature per l'assistenza al volo), all'art. 19 (Servizi di pulizie aeromobili e catering aereo, servizi di sicurezza aeroportuale, servizi aeroportuali accessori, servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea).

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle astensioni proclamate per il personale tecnico addetto al servizio manutenzioni.

Art. 17.

Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo

1. Le azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell'ambito dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di trenta giorni liberi.

2. È consentita la concentrazione degli scioperi nel settore dell'assistenza al volo nella stessa data e nello stesso orario, quando interessano lo stesso Centro di controllo.

Art. 18.

Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito dei servizi strumentali della navigazione aerea

1. Nell'ambito di ciascun servizio (conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche), tra due azioni di sciopero deve trascorrere un intervallo minimo di 10 giorni liberi, anche se lo sciopero è stato proclamato da diversi soggetti sindacali.

2. Gli scioperi nell'ambito dei predetti servizi non sono tenuti in considerazione a fini della rarefazione oggettiva di cui agli articoli 16 e 17.

Art. 19.

Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito dei servizi di catering aereo e di pulizie aeromobili, dei servizi di sicurezza aeroportuale, dei servizi aeroportuali accessori, dei servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea

1. Nell'ambito di ciascun servizio (catering aereo, pulizie aeromobili, servizi di sicurezza aeroportuale, servizi aeroportuali accessori, servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea) tra due azioni di sciopero deve trascorrere un intervallo minimo di 10 giorni liberi, anche se lo sciopero è stato proclamato da diversi soggetti sindacali.

2. Gli scioperi nell'ambito dei predetti servizi, ad esclusione del servizio di controllo degli accessi ai varchi, non sono tenuti in considerazione a fini della rarefazione oggettiva di cui agli articoli 16 e 17.

Parte III

PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Art. 20.

Prestazioni indispensabili nel servizio trasporto passeggeri

1. In caso di sciopero dei piloti, degli assistenti di volo, dei tecnici di volo, del personale addetto alla manutenzione degli aeromobili, del personale di terra dipendente da vettori aerei, i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, il vettore, garantiscono la regolare effettuazione di tutti i voli (inclusi i voli charter) schedulati negli orari pubblicati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz'ora dalla scadenza delle predette fasce. Con riferimento a detti voli devono essere garantiti tutti i servizi compresi lo sbarco dei passeggeri e le attività di handling, anche se dette attività avvengono oltre la mezz'ora dalle fasce protette.

2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10/18-21, i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, il vettore garantiscono, oltre ai voli di cui all'art. 3 della presente Regolamentazione provvisoria (se programmati), l'effettuazione di:

un volo intercontinentale in partenza per continente (aree geografiche come definite dalla IATA), ove schedulato dal vettore;

un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) verso un solo aeroporto di ciascuna isola;

un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) da ciascuna isola verso un aeroporto del nord e verso un aeroporto del centro.

Il collegamento monogiornaliero da ciascuna isola, in caso di sciopero che coinvolge più vettori, ovvero in caso di concentrazione di scioperi di vettori, ai sensi dell'art. 16 della presente Regolamentazione, è integrato con un ulteriore volo verso un aeroporto del sud;
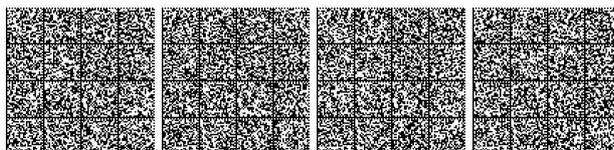
i voli charter di collegamento con le isole, regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero (ove schedulati dal vettore).

3. Al fine di assicurare la regolarità dei voli garantiti individuati da Enac, il vettore è tenuto ad effettuare i necessari voli di posizionamento (non commerciali), utilizzando a tal fine il personale non scioperante o di riserva.

4. Nel caso in cui lo sciopero possa comportare la cancellazione di voli charter autorizzati e notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, tenuto conto del grave e talora irreparabile pregiudizio del diritto degli utenti prodotto dalla cancellazione del volo, i soggetti sindacali proclamanti sono tenuti a dare un preavviso minimo di 15 giorni. Al fine di tutelare il diritto degli utenti di riprogrammare la partenza, i vettori aerei interessati sono tenuti ad informare immediatamente i tour operators sulle modalità dello sciopero e sulle eventuali misure alternative disponibili.

Art. 21.

Prestazioni indispensabili nel servizio di assistenza al volo

1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, l'impresa che eroga il servizio garantiscono l'assistenza a:

tutti i voli la cui partenza è schedulata negli orari pubblicati nelle fasce orarie 7-10 e 18-21 nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz'ora dalla scadenza delle predette fasce;

voli di posizionamento;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana (in base a convenzioni internazionali e ad accordi (internazionali plurilaterali o bilaterali);

i voli di Stato, di emergenza, di soccorso e umanitari;

tutti i voli intercontinentali in arrivo;

i voli intercontinentali in partenza nella misura del 50% dei voli che ricadono nella fascia oraria dello sciopero schedulati negli orari pubblicati da ciascun vettore;

radiomisure;

un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) verso un solo aeroporto di ciascuna isola;

un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) da ciascuna isola verso un aeroporto del nord e verso un aeroporto del centro.

Il collegamento monogiornaliero da ciascuna isola, in caso di sciopero che coinvolge più vettori, ovvero in caso di concentrazione di scioperi di vettori è integrato con un ulteriore volo verso un aeroporto del sud.

2. In via eccezionale, e non più di una volta l'anno, nel caso di sciopero che, mediante preventiva consultazione referendaria, abbia ottenuto il consenso di una percentuale non inferiore alla metà più uno dei lavoratori addetti all'assistenza al volo, può essere sospesa l'assistenza ai sorvoli (con esclusione dei sorvoli connessi a voli garantiti).

Art. 22.

Prestazioni indispensabili nei servizi strumentali alla navigazione aerea

1. Nei servizi di conduzione dei sistemi di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche, le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate, a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, in reperibilità.

2. La Commissione si riserva di valutare gli accordi tra le parti diretti ad individuare modalità e procedure per la costituzione dei predetti presidi, nonché per la definizione dei tempi eventualmente corrispondenti alla normale durata delle prestazioni erogate.

Art. 23.

Prestazioni indispensabili nei servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea

Nei servizi professionali di supporto tecnico, legale e amministrativo alla navigazione aerea in caso di sciopero sarà mantenuta una funzionalità dei servizi nella misura del 50% di quella normalmente assicurata.

Art. 24.

Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali: servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili; servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli

1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese garantiscono la piena efficienza dei servizi necessari ad assicurare la regolarità dei voli nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 e 18-21, debbono essere erogate prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi non inferiore al 20% di quella normalmente assicurata.

2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 /18-21, le direzioni aeroportuali sono tenute ad autorizzare il 20% dei voli schedulati negli orari pubblicati, individuati con le modalità determinate dalla Direzione centrale dell'ENAC.

3. In caso di concentrazione di scioperi locali con scioperi nazionali, ovvero di rilevanza nazionale, la percentuale dei voli schedulati deve includere nel computo totale i voli autorizzati dalla Direzione Centrale Enac, ai sensi dell'art. 27 della presente Regolamentazione. A tal fine la Direzione Centrale di Enac provvederà ad inviare alle Direzioni aeroportuali interessate da astensioni locali, entro il termine di 6 giorni antecedenti la data dello sciopero, l'elenco dei voli da garantire, emanato ai sensi dell'art. 27, affinché le stesse provvedano all'eventuale integrazione, nei limiti delle percentuali indicate ai commi 1 e 2.
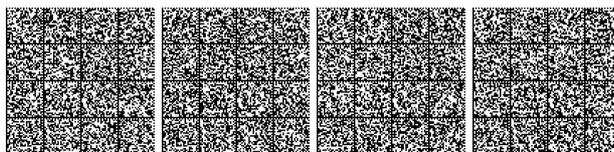
Art. 25.

Prestazioni indispensabili nei servizi di sicurezza (antincendi aeroportuali; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco)

1. Nei servizi antincendi aeroportuali e nei servizi medici e veterinari (ove normalmente erogati) le prestazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri devono essere in ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi (h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle prestazioni erogate), a tal fine costituiti dal numero minimo necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le prestazioni da erogare lo consentano, reperibili.

2. Al fine di garantire un più adeguato contemperamento tra diritti degli utenti costituzionalmente tutelati e diritto di sciopero degli addetti al servizio antincendi aeroportuale, tenuti in ogni caso ad assicurare il soccorso tecnico urgente, la Commissione si riserva di valutare un accordo tra le parti che, senza arrecare sensibile pregiudizio al diritto alla mobilità degli utenti, assicuri un'opportuna visibilità all'azione sindacale in occasione dei rinnovi contrattuali della categoria.

3. Gli addetti al controllo degli accessi al varco garantiscono in caso di sciopero, una funzionalità del servizio nella misura del 50% di quella normalmente assicurata. Nel caso in cui l'aeroporto disponga di un solo varco, la funzionalità di esso deve essere in ogni caso garantita.

Art. 26.

Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazione e toilettes; bar e ristoranti)

Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, in materia di ambito di applicazione, i soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese che erogano i servizi garantiscono prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi nella misura del 30% di quella normalmente assicurata, elevata al 50% nei mesi da aprile a ottobre (punte stagionali di attività aeroportuale).

Art. 27.

Procedure per l'identificazione del programma dei voli autorizzati

1. I voli la cui effettuazione è garantita in caso di sciopero vanno effettuati mediante i normali standard di compagnia e, salvo casi di necessità o di forza maggiore, con gli aeromobili previsti dall'orario pubblicato. Essi sono individuati in via preventiva e generale e indicati negli orari. In ogni caso di sciopero, anche se di breve durata, vanno garantiti i voli che, in base alla determinazione di cui sopra, sono compresi dall'orario nell'arco di tempo interessato dallo sciopero.

2. Con riferimento ai voli internazionali ed intercontinentali assicurati da vettori nazionali, negli orari nazionali vanno, altresì, indicati i voli che dovranno essere assicurati, qualora, per scioperi del personale dei vettori stranieri o per altre cause, le compagnie estere non siano in grado di garantire tutti i collegamenti identificati come indispensabili.

3. La materiale identificazione dei voli garantiti, viene effettuata dai competenti organi, centrali e periferici, dell'ENAC sulla base della presentazione dell'attività prevista a programma.

4. Dopo la proclamazione di uno sciopero, salvo in occasione di circostanze particolari ed eccezionali che interessano l'aeroporto, è fatto divieto di procedere a rischedulazione di voli.

5. Ai fini dell'identificazione dei voli predetti e delle relative destinazioni, l'ENAC è tenuto a fare uso di criteri obiettivi, quali il volume di traffico e la frequenza dei voli, nel rispetto degli obblighi di non discriminazione imposti all'Italia dalla normativa internazionale ed europea.

6. Ai fini della presa in considerazione per l'eventuale inserimento nel contingente dei collegamenti indispensabili del traffico che non usufruisce delle procedure ripetitive o stored di presentazione dell'attività prevista a programma, si deve inoltrare la relativa richiesta e la prescritta documentazione alla competente Direzione Aeroportuale entro e non oltre i 6 giorni che precedono la data di inizio dello sciopero.

7. La procedura di autorizzazione alla partenza, di cui agli articoli 802 e seguenti del Codice della Navigazione, in presenza di scioperi, costituisce anche indice di appartenenza a collegamento protetto che dovrà essere assistito ed effettuato.

Art. 28.

Contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili

1. I contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione. Per comprovati eventi sopravvenuti, previa tempestiva comunicazione alla Commissione di garanzia ed alle Organizzazioni sindacali proclamanti, sarà possibile la conseguente nuova individuazione.

2. A questi fini si ricorre al personale programmato nei normali turni (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore). Eventuali ulteriori contingenti di personale da impiegare a tali fini (o da utilizzare come riserve)
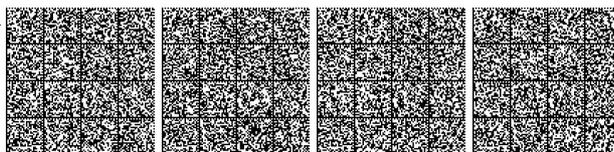
vanno identificati dalle Amministrazioni ed Imprese, sentite le Organizzazioni sindacali interessate.

3. La consistenza dei contingenti di cui al precedente comma va commisurata alle effettive prestazioni indispensabili da erogare in base alla presente Regolamentazione e deve comunque esser tale da garantire i normali standard di servizio.

4. Nell'individuazione dei lavoratori da comandare in servizio per la garanzia delle prestazioni indispensabili, le aziende adottano, ove possibile, criteri di rotazione, al fine di poter garantire a tutti i lavoratori la possibilità di esercitare il diritto di sciopero.

Parte IV

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE

Art. 29.

Ambito di applicazione della procedura

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della seguente procedura: i servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo; i servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e ristoranti); i servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici e veterinari, controllo dell'accesso al varco); i servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea e i servizi di manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo.

Nell'ambito di questi servizi trovano applicazione le procedure contrattuali previste nell'ambito di ciascuna categoria, valutate idonee dalla Commissione, o in alternativa, la procedura amministrativa di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000.

2. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del Contratto collettivo nazionale e dei Contratti integrativi sono regolate dai Contratti collettivi nazionali di categoria vigenti ove applicabili, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

3. Nell'ambito della stessa vertenza, per la proclamazione della prima azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute solo nel caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

Art. 30.

Prima fase della procedura

1. Durante la prima fase della seguente procedura entrambe le parti si astengono da iniziative unilaterali.

2. L'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve avanzare richiesta motivata di incontro all'ente o all'azienda, che entro 5 giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione. Il confronto deve comunque esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta.

3. Decorsi 5 giorni dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

4. Se l'amministrazione o l'azienda non convocano l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.

5. Al fine di dare certezza al procedimento amministrativo, è obbligatoria la redazione di un verbale contenente succinte motivazioni in ordine al mancato accordo tra le parti.

6. La richiesta di esperimento delle procedure deve essere diretta ad una o più aziende. Non è possibile avviare le procedure di raffreddamento e di conciliazione nei confronti delle Associazioni datoriali.

Art. 31.

Seconda fase della procedura

1. A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, la procedura prosegue con un tentativo di conciliazione da esperirsi:

(a) in sede negoziale di livello superiore. Il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti. Le parti, di comune accordo, possono esperire il tentativo di conciliazione nella sede amministrativa di cui al successivo punto b;

(b) in mancanza di accordo, nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta. Entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi ed a fornire all'autorità amministrativa ogni informazione utile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

2. Ricevuta, da parte dell'Autorità amministrativa la convocazione per l'esperimento delle procedure di conciliazione, le parti devono riscontrarla, salvo documentati casi eccezionali, non oltre il giorno successivo alla ricezione, e confermare la loro partecipazione, ovvero, indicare, nel predetto termine, i motivi per i quali non è possibile partecipare all'incontro; dell'impossibilità, da parte dell'azienda, di partecipare all'incontro, deve essere data comunicazione anche alla controparte della vertenza ed alla Commissione di garanzia, ai fini della valutazione del corretto adempimento delle disposizioni

di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

3. La richiesta di esperimento della seconda fase della procedura deve avvenire entro novanta giorni dalla data di conclusione della prima fase di cui all'art. 30.

Art. 32.

Ripetizione della procedura

Anche nell'ambito di una stessa vertenza, decorsi sessanta giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare un successivo sciopero è tenuto ad esperire nuovamente la procedura di cui agli articoli 30 e 31. I periodi di franchigia, di cui all'art. 8, non sospendono il termine di cui al comma precedente.

Art. 33.

Forme alternative di azione sindacale

1. Ove le parti concordino, anche con specifici accordi aziendali o decentrati, forme alternative di azione sindacale, dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti, a tali forme di azione si applicheranno le sole disposizioni della presente Regolamentazione provvisoria di cui agli articoli 4 (preavviso minimo); 6 (revoca tempestiva); 7 (durata massima).

2. A fronte della proclamazione di uno sciopero virtuale ritualmente effettuata, l'azienda, almeno sei giorni prima della prevista astensione, dichiara formalmente la sua adesione allo stesso.

In tal caso, il personale interessato effettuerà la normale prestazione, rinunciando alla metà della retribuzione netta spettante per il periodo dello sciopero. L'azienda verserà l'importo corrispondente all'intera retribuzione netta per detto periodo.

Le somme risultanti da quanto sopra previsto saranno devolute a soggetti aventi finalità benefiche o di interesse sociale individuati su accordo delle parti, o, per il caso di mancato accordo, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989.

Per gli scioperi successivi, relativi alla stessa vertenza, a fronte della rinuncia del personale alla metà della retribuzione netta, l'azienda verserà la corrispondente retribuzione netta maggiorata del 100%.

Le motivazioni della mancata adesione da parte dell'azienda allo sciopero virtuale proclamato saranno comunicate alla Commissione di garanzia.

Art. 34.

Disposizioni finali

1. La presente Regolamentazione provvisoria entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Regolamentazione provvisoria, rimane assorbita ogni altra disposizione e deliberazione sin qui vigente.

Dispone

la comunicazione della presente delibera, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alle Segreterie nazionali delle seguenti Organizzazioni sindacali: Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Traspori - Settore Aereo, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, Ugl Metalmeccanici, Fismic, Legea Cisal, Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti, Cobas, Flai Trasporti e Servizi, Fiadel, Cildi, Anpac, Avia, Anpav, Associazione Piloti Meridiana, Atm PP; a Enav, Enac, Assaereo, Assaeroporti, Assohandlers, Assocatering, Assocontrol (presso Enav), Ibar, Fairo, Techno Sky, Gruppo Alitalia, Gruppo Meridiana, EasyJet;

la trasmissione della presente delibera alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno, al Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *n)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Dispone, altresì, la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet della Commissione.

Roma, 13 ottobre 2014

Il Presidente: ALESSE

14A08196

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 ottobre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2645
Yen	136,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,480
Corona danese	7,4442
Lira Sterlina	0,78700
Fiorino ungherese	307,92
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1919
Nuovo leu romeno	4,4108
Corona svedese	9,1322
Franco svizzero	1,2132
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1945
Kuna croata	7,6440
Rublo russo	50,5925
Lira turca	2,8992
Dollaro australiano	1,4416
Real brasiliano	3,0246
Dollaro canadese	1,4131
Yuan cinese	7,7624
Dollaro di Hong Kong	9,8080
Rupia indonesiana	15490,74
Shekel israeliano	4,7167
Rupia indiana	77,6300
Won sudcoreano	1360,58
Peso messicano	17,0353
Ringgit malese	4,1388
Dollaro neozelandese	1,6210
Peso filippino	56,673
Dollaro di Singapore	1,6173
Baht tailandese	41,238
Rand sudafricano	14,1770

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A08314

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 ottobre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA1	1,2763
Yen	137,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,470
Corona danese	7,4435
Lira Sterlina	0,78750
Fiorino ungherese	306,27
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1758
Nuovo leu romeno	4,4038
Corona svedese	9,1262
Franco svizzero	1,2107
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1910
Kuna croata	7,6461
Rublo russo	50,9955
Lira turca	2,8836
Dollaro australiano	1,4408
Real brasiliano	3,0212
Dollaro canadese	1,4180
Yuan cinese	7,8269
Dollaro di Hong Kong	9,8991
Rupia indonesiana	15525,58
Shekel israeliano	4,7151
Rupia indiana	77,8001
Won sudcoreano	1356,70
Peso messicano	17,0061
Ringgit malese	4,1343
Dollaro neozelandese	1,6081
Peso filippino	57,021
Dollaro di Singapore	1,6185
Baht tailandese	41,342
Rand sudafricano	14,0531
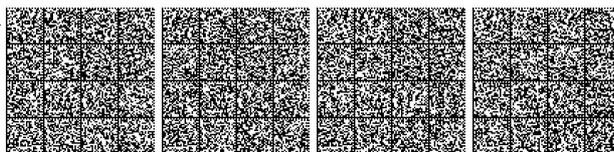
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A08315

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 ottobre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2638
Yen	136,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,493
Corona danese	7,4435
Lira Sterlina	0,78820
Fiorino ungherese	306,84
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1835
Nuovo leu romeno	4,4058
Corona svedese	9,1506
Franco svizzero	1,2092
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2580
Kuna croata	7,6465
Rublo russo	51,0952
Lira turca	2,8836
Dollaro australiano	1,4511
Real brasiliano	3,0580
Dollaro canadese	1,4151
Yuan cinese	7,7484
Dollaro di Hong Kong	9,8066
Rupia indonesiana	15464,20
Shekel israeliano	4,7095
Rupia indiana	77,5152
Won sudcoreano	1358,62
Peso messicano	17,0161
Ringgit malese	4,1172
Dollaro neozelandese	1,6166
Peso filippino	56,611
Dollaro di Singapore	1,6105
Baht tailandese	41,028
Rand sudafricano	14,0640

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A08316

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 ottobre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2679
Yen	135,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,545
Corona danese	7,4439
Lira Sterlina	0,78800
Fiorino ungherese	305,51
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1916
Nuovo leu romeno	4,4008
Corona svedese	9,1103
Franco svizzero	1,2077
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,2295
Kuna croata	7,6515
Rublo russo	51,3027
Lira turca	2,8822
Dollaro australiano	1,4480
Real brasiliano	3,0303
Dollaro canadese	1,4216
Yuan cinese	7,7684
Dollaro di Hong Kong	9,8371
Rupia indonesiana	15460,12
Shekel israeliano	4,7387
Rupia indiana	77,3356
Won sudcoreano	1352,15
Peso messicano	17,0317
Ringgit malese	4,1356
Dollaro neozelandese	1,6107
Peso filippino	56,741
Dollaro di Singapore	1,6115
Baht tailandese	41,113
Rand sudafricano	14,0093

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A08317

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 ottobre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2646
Yen	135,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,545
Corona danese	7,4445
Lira Sterlina	0,7945
Fiorino ungherese	306,65
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2032
Nuovo leu romeno	4,4127
Corona svedese	9,1585
Franco svizzero	1,2079
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,29
Kuna croata	7,6555
Rublo russo	51,6102
Lira turca	2,8809
Dollaro australiano	1,4475
Real brasiliano	3,0360
Dollaro canadese	1,4223
Yuan cinese	7,7466
Dollaro di Hong Kong	9,8091
Rupia indonesiana	15448,97
Shekel israeliano	4,7290
Rupia indiana	77,7236
Won sudcoreano	1347,42
Peso messicano	16,9924
Ringgit malese	4,1376
Dollaro neozelandese	1,6085
Peso filippino	56,747
Dollaro di Singapore	1,6120
Baht tailandese	41,116
Rand sudafricano	14,0042

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A08318

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 ottobre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2666
Yen	135,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,545
Corona danese	7,4453
Lira Sterlina	0,79570
Fiorino ungherese	306,46
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2081
Nuovo leu romeno	4,4148
Corona svedese	9,2003
Franco svizzero	1,2072
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3800
Kuna croata	7,6610
Rublo russo	51,6883
Lira turca	2,8772
Dollaro australiano	1,4527
Real brasiliano	3,0617
Dollaro canadese	1,4405
Yuan cinese	7,7601
Dollaro di Hong Kong	9,8240
Rupia indonesiana	15483,49
Shekel israeliano	4,7188
Rupia indiana	77,8009
Won sudcoreano	1345,25
Peso messicano	17,0548
Ringgit malese	4,1489
Dollaro neozelandese	1,6150
Peso filippino	56,878
Dollaro di Singapore	1,6173
Baht tailandese	41,180
Rand sudafricano	14,0336

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).
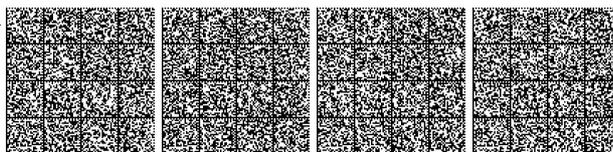
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A08319

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 ottobre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2749
Yen	134,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,546
Corona danese	7,4455
Lira Sterlina	0,7970
Fiorino ungherese	308,90
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2286
Nuovo leu romeno	4,4300
Corona svedese	9,1931
Franco svizzero	1,2061
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,46
Kuna croata	7,6648
Rublo russo	52,4040
Lira turca	2,9017
Dollaro australiano	1,4645
Real brasiliano	3,1688
Dollaro canadese	1,4446
Yuan cinese	7,8071
Dollaro di Hong Kong	9,8891
Rupia indonesiana	15653,93
Shekel israeliano	4,7210
Rupia indiana	78,8628
Won sudcoreano	1358,14
Peso messicano	17,3750
Ringgit malese	4,2025
Dollaro neozelandese	1,6117
Peso filippino	57,327
Dollaro di Singapore	1,6255
Baht tailandese	41,423
Rand sudafricano	14,2101

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A08320

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 ottobre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2823
Yen	136,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,492
Corona danese	7,4460
Lira Sterlina	0,79550
Fiorino ungherese	307,40
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,2318
Nuovo leu romeno	4,4195
Corona svedese	9,1532
Franco svizzero	1,2074
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3815
Kuna croata	7,6650
Rublo russo	52,3111
Lira turca	2,8817
Dollaro australiano	1,4597
Real brasiliano	3,1491
Dollaro canadese	1,4416
Yuan cinese	7,8546
Dollaro di Hong Kong	9,9478
Rupia indonesiana	15502,40
Shekel israeliano	4,7586
Rupia indiana	78,7717
Won sudcoreano	1362,20
Peso messicano	17,3136
Ringgit malese	4,1958
Dollaro neozelandese	1,6140
Peso filippino	57,513
Dollaro di Singapore	1,6326
Baht tailandese	41,521
Rand sudafricano	14,2040

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).
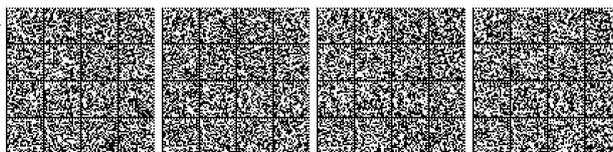
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A08321

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa lombarda» e/o «Grappa di Lombardia», ai sensi del decreto 13 maggio 2010.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che l'Istituto Grappa Lombarda ha presentato istanza di registrazione dell'indicazione geografica «Grappa lombarda» e/o «Grappa di Lombardia» con nota del 19 febbraio 2013, integrata e modificata con note del 17 giugno e del 30 luglio 2013, di cui alla scheda tecnica allegata.

Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

———

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA

INDICAZIONE GEOGRAFICA «GRAPPA LOMBARDA»
O «GRAPPA DI LOMBARDIA»

1. *Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia»*

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.

La denominazione «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» è riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione di materie prime in ottimo stato di conservazione ricavate da uve prodotte e vinificate in Lombardia, distillata e imbottigliata in impianti ubicati sul territorio lombardo.

2. *Descrizione della bevanda spiritosa:*

a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 % vol.; è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100 % vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali individuati alla successiva lettera *d)*;

può contenere caramello aggiunto solo come colorante per la «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40% vol.

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Regione Lombardia.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

La «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» è ottenuta per distillazione con impianto discontinuo, direttamente mediante vapore acqueo oppure con l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate. Nella produzione della grappa è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle flemme e successivo invio diretto alla distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.

Nella preparazione della «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» è consentita l'aggiunta di:

piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti secondo i metodi di produzione tradizionali. Se utilizzate, deve essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti nella denominazione di vendita della «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia»;
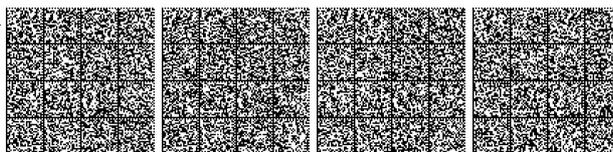
zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008;

caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

La «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini e altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini «vecchia» o «invecchiata» per la «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» sottoposta ad invecchiamento in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi, in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della Regione Lombardia. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. È consentito altresì l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

Le prime testimonianze storiche che riguardano la Grappa lombarda risalgono al XVII secolo. Nel 1617, infatti, Miguel Agusti agronomo ed ecclesiastico catalano, priore del tempio di San Giovanni in Perpignano e cappellano del Sovrano Ordine di Malta, pubblica un'opera in quattro volumi dal titolo «Libre dels secrets d'agricoltura, casa rustica y pastoril» dove descrive compiutamente un alambicco per ottenere acquavite dalla vinaccia. Nel 1663 un suo confratello tedesco, il monaco gesuita Atanasio Kirker, pubblica un trattato di chimica nel quale indica chiaramente la vinaccia quale materia alcoligena e conferisce carattere scientifico alla sua distillazione. Nell'ambito della Compagnia gesuita, dove le idee e le scoperte avevano libera circolazione, appare certa la collaborazione tra il monaco tedesco e un gesuita bresciano, Francesco Terzi Lana, che si interessò di tantissime cose tra le quali l'acquavite che era possibile ottenere dalle vinacce. Allo stato delle conoscenze attuali Francesco Terzi Lana, nobile di Rovato ed erudito dell'epoca, è considerato il padre tecnico della grappa lombarda e, di conseguenza, il capostipite dei mastri distillatori lombardi. In quel secolo la terra lombarda fu lo scenario di vicende tormentate sia dal punto di vista sociale che politico, e il fatto che la scienza si interessasse alla lavorazione delle vinacce lascia presumere che molti alambicchi fossero in funzione già da parecchio tempo nelle dimore patrizie e nelle case dei contadini. Il prodotto ottenuto rivestiva ormai grande importanza poiché contribuiva al miglioramento delle condizioni economiche in quanto con esso si riusciva ad estrarre la ricchezza alcolica dalla materia povera quali i residui del vino al termine della fermentazione e della vinaccia, e non va dimenticato che mediante il mescolamento del distillato con erbe e radici si ottenevano rimedi galenici presenti tanto nella farmacologia ufficiale quanto in quella casalinga. Nel 1922 venne costituito a Brescia il primo sodalizio nazionale dei lambiccari delle bucce degli acini d'uva l'«Unione Distillatori Italiani Vinacce».

f) Disposizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297; Circolari del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 163 del 20 novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001.

g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

La «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia», deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi.

1. Il termine «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: è ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;

b) ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica;

c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e *IGT)* (DOP, *IGP)* sia in sigla che per esteso;

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco.

2. Per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita.

h) Nome e indirizzo del richiedente

Istituto Grappa Lombarda c/o Cantina Storica di Montù Beccaria, Viale G. Marconi, 10 - 27040 Montù Beccaria (PV).

14A08172

Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa del Trentino» e/o «Grappa trentina», ai sensi del decreto 13 maggio 2010.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che l'Istituto Tutela della Grappa del Trentino ha presentato istanza di registrazione dell'indicazione geografica «Grappa del Trentino» e/o «Grappa trentina» con nota del 19 febbraio 2013, integrata e modificata con note del 13 giugno e del 30 luglio 2013, di cui alla scheda tecnica allegata.

Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA

INDICAZIONE GEOGRAFICA
«GRAPPA DEL TRENTINO» O «GRAPPA TRENTINA»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Grappa del Trentino» o «Grappa trentina»

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia

La denominazione «Grappa del Trentino» o «Grappa trentina» è riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione di materie prime in ottimo stato di conservazione ricavate da uve prodotte e vinificate nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, distillata e imbottigliata in impianti situati nel Trentino.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 % vol.;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100 % vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali individuati alla successiva lettera *d)*;

può contenere caramello aggiunto solo come colorante per la «Grappa del Trentino» o «Grappa trentina» sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

un titolo alcolometrico non inferiore a 40% e non superiore a 60% in volume;

un tenore di 2-butan-1-olo non superiore a 100 g/hl di alcole a 100% vol.;

un tenore di acidi volatili (espressi in acido acetico) non superiori a 50 g/hl di alcole per le grappe non invecchiate e 100 g/hl per le grappe invecchiate, stravecchie e riserva;

tenore di rame non superiore a 5 mg/l.

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

La «Grappa del Trentino» o «Grappa trentina» è ottenuta per distillazione con impianto discontinuo (messo a punto dal trentino Tullio Zadra), direttamente mediante vapore acqueo oppure con l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate. Nella produzione della grappa è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle flemme e successivo invio diretto alla distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di appositi registri in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.

Nella preparazione della grappa «Grappa del Trentino» o «Grappa trentina» è consentita l'aggiunta di:

piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti secondo i metodi di produzione tradizionali; Le indicazioni devono essere riportate nella denominazione di vendita della «Grappa del Trentino» o «Grappa trentina»;

zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008;

caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

La «Grappa del Trentino» o «Grappa trentina» può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini «vecchia» o «invecchiata» per la «Grappa del Trentino» o «Grappa trentina» sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel Trentino. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. È consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la «Grappa del Trentino» o «Grappa trentina» invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La produzione della «Grappa del Trentino» o «Grappa trentina», così come documentato in numerose testimonianze storiche, è per tradizione effettuata mediante distillazione diretta delle vinacce ed è legata strettamente al territorio di origine. Il metodo di distillazione discontinuo utilizzato è quello messo a punto dal trentino Tullio Zadra, maestro nella costruzione degli alambicchi, che negli anni cinquanta e sessanta, perfezionò appunto il «metodo bagnomaria discontinuo» che ancora oggi porta il suo nome.

La produzione della «Grappa del Trentino» o «Grappa trentina», risponde alla vocazione vitivinicola del territorio provinciale in relazione anche alla grande variabilità ambientale e varietale. È consolidata l'attività di distillazione dei prodotti della vinificazione in modo particolare per quanto riguarda l'ottenimento di grappe monovarietali, da varietà aromatiche, o da varietà autoctone del Trentino. Le cantine ove si ottengono le vinacce fresche e fermentate si trovano nelle vicinanze
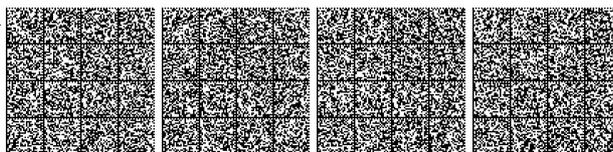
delle distillerie, ciò consente di condizionare le vinacce in breve tempo prima che a carico delle stesse avvengono fenomeni di degradazione qualitativa e di mantenere quindi le caratteristiche sensoriali delle uve. Tale elemento è di fondamentale importanza per l'estrazione dei profumi e dei composti che conferiscono il carattere organolettico della Grappa Trentina.

L'origine delle materie prime risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Disposizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297; Circolari del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 163 del 20 novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001.

g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

La «Grappa del Trentino» o «Grappa trentina», deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:

Il termine «Grappa del Trentino» o «Grappa trentina» può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: è ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;

b) ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica;

c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e *IGT)* (DOP, *IGP)* sia in sigla che per esteso;

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco.

Per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita.

h) Nome e indirizzo del richiedente

Istituto Tutela della Grappa del Trentino - Via Suffragio, 3 - 38100 Trento.

14A08174

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-250) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00